

**Rapporto**  
sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari

**Anno 2013**  
X - XI Legislatura





## Sommario

INTRODUZIONE.....	4
NOTA DI SINTESI.....	5
1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2013 .....	9
1.1 - LO STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 .....	9
1.2 - LE LEGGI APPROVATE NEL 2013 .....	12
1.2.1 - Elenco delle leggi approvate.....	12
1.2.2 - I contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate.....	15
1.3 - GLI ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2013.....	39
1.3.1 - Le dimensioni fisiche delle leggi.....	39
1.3.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa.....	41
1.3.3 - I macrosettori e le materie .....	43
1.3.4 - Le Commissioni referenti .....	46
1.3.5 - La durata dell'iter istruttorio.....	48
1.3.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea .....	51
1.3.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea .....	53
1.3.8 - Il rinvio ad atti non legislativi.....	54
1.3.9 - L'istituzione di organi collegiali .....	55
1.3.10 - L'entrata in vigore.....	56
1.3.11 - Le abrogazioni.....	57
1.3.12 - La natura della potestà legislativa .....	58
1.3.13 - La tipologia della normazione.....	59
1.3.14 - Le dimensioni astratte di contenuto .....	60
1.3.15 - La tecnica redazionale.....	60
1.3.16 - Aspetti qualitativi della legislazione.....	62
1.3.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio.....	66
2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2013 .....	68
2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa.....	68
2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare.....	69
2.3 - I macrosettori di intervento legislativo .....	70
2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2013.....	71
3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE .....	74
4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO .....	76
4.1 - Il sindacato ispettivo.....	76
4.2 - L'indirizzo politico .....	77
4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare .....	78
5 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE .....	80
5.1 - Le Commissioni.....	80
5.2 - Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.....	81
5.3 - L'Assemblea.....	83
5.4 - Gli altri organi consiliari.....	83
6 - IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	85
7 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE .....	87
7.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine .....	87

7.2 - I ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia e delle altre Regioni e Province autonome.....	87
7.3 Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2013.....	93
7.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nel 2013.....	94
7.5 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale.....	130
APPENDICE .....	132
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2013.....	134
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTANTI NELL'ANNO 2013 .....	141
TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2013) 147	
TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	155

## INTRODUZIONE

Il nono Rapporto annuale esamina l'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2013.

Il Rapporto è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione con il supporto del Servizio per il Processo legislativo, in collaborazione con il Servizio Studi e Assemblea per la parte dedicata al contenzioso costituzionale e alle attività consiliari e la struttura di supporto del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione per la parte riguardante l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi.

Come per i precedenti rapporti, l'intento è di offrire elementi di riflessione ai consiglieri regionali per una migliore conoscenza di aspetti connessi alla loro funzione. Il Rapporto rappresenta anche un'importante occasione per rendere conto alla collettività dell'attività svolta dal Consiglio, nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi decisionali.

Nella stesura del testo si è cercato di utilizzare un linguaggio semplice e conciso per dare immediatezza ai dati rappresentati, di norma, nel formato di tabelle e grafici. I singoli paragrafi propongono dei tasselli che, uniti l'uno all'altro, concorrono a offrire una lettura complessiva delle diverse attività svolte nel 2013 da parte degli organi consiliari.

La "Nota di sintesi", posta in apertura del Rapporto, indica le tendenze di tutti i dati e le informazioni che risultano sviluppati nel seguito del testo.

Il Rapporto è diviso in sette capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi; in chiusura è stata posta un'appendice che reca i dati analitici delle principali elaborazioni presenti nel Rapporto.

Il primo capitolo riguarda la produzione legislativa, che è la principale attività del Consiglio. In particolare il primo paragrafo è dedicato allo stato della legislazione regionale dal 1964 al 31 dicembre 2013.

Successivamente sono elencate le leggi approvate nel 2013 e, di seguito, nel terzo paragrafo, quello più ampio, sono esposti i diversi profili della legislazione, considerandone gli aspetti quantitativi e qualitativi, con riguardo all'iniziativa dei progetti di legge approvati, all'iter istruttorio e alle decisioni dell'organo legislativo.

Il secondo capitolo è dedicato all'iniziativa legislativa e riguarda quindi i progetti di legge presentati nel corso dell'anno.

Il terzo capitolo tratta i regolamenti adottati dall'Esecutivo regionale.

Il quarto capitolo illustra i rapporti tra legislativo ed esecutivo con riferimento agli strumenti del sindacato ispettivo e dell'indirizzo politico.

Il quinto capitolo traccia il quadro dell'attività istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi delle attività delle Commissioni, dell'Assemblea e degli altri organi consiliari.

Il sesto capitolo dà conto dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, entrando nel merito della produzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

Il settimo capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale promosso dal Governo in via principale sulla legislazione regionale.

In appendice infine sono riportate quattro tabelle, che recano i dati analitici delle leggi approvate e dell'iniziativa legislativa, nonché informazioni complessive sull'attività di controllo e sul contenzioso costituzionale.

## NOTA DI SINTESI

I dati del Rapporto sulla legislazione del 2013 confermano molte tendenze di fondo rilevate negli anni precedenti.

In estrema sintesi, nei vari ambiti di indagine emergono le seguenti tendenze generali.

### *La produzione legislativa*

- ↓ Lieve flessione della produzione legislativa; forte riduzione dei dati dimensionali delle leggi rispetto ai valori dell'anno precedente, ma in linea con i livelli dimensionali del passato. La X legislatura registra il minor numero di leggi approvate dall'istituzione della Regione.
- ↔ Confermato il dato della rilevante incidenza delle leggi finanziarie e di bilancio, al quale si aggiunge nel 2013 l'approvazione di due leggi omnibus, una alla fine della X legislatura, l'altra nel secondo semestre del 2013.
- ↔ Confermata la tendenza della più corposa produzione legislativa della Giunta regionale in termini di articoli e di commi, rispetto al Consiglio.
- ↔ Confermata la presenza della "microlegislazione" (leggi di pochi articoli) e della "macrolegislazione" (leggi con più di quaranta articoli).
- ↓ Forte riduzione delle leggi di iniziativa consiliare a tutto vantaggio delle leggi di iniziativa della Giunta regionale; l'iniziativa del Consiglio è meno della metà di quella della Giunta regionale.
- ↔ Maggiore impegno del legislatore nei macrosettori dei servizi alle persone e alla comunità e dell'ordinamento istituzionale; in controtendenza rispetto alla IX legislatura, ma sostanzialmente nel trend dell'anno precedente, si registra un esiguo numero di provvedimenti legislativi nel settore territorio, ambiente e infrastrutture e in quello dello sviluppo economico e attività produttive.
- ↑ Forte aumento dell'attività legislativa della V Commissione, anche a causa delle modifiche delle competenze delle Commissioni.
- ↓ Riduzione delle tempistiche di esame da parte delle Commissioni.
- ↓ Riduzione dell'iter effettivo di esame delle leggi.
- ↑ Significativo ricorso alla procedura d'urgenza, utilizzata per la legge omnibus approvata alla fine della X legislatura e per altre cinque leggi approvate nel secondo semestre del 2013.
- ↑ Significativa presenza di leggi approvate all'unanimità (7 su 24).
- ↔ Riconfermata anche per il 2013 la prevalenza dell'Assemblea come sede emendativa, secondo una tendenza ormai consolidata, che tuttavia segnala una forte criticità circa la scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi.

- ↓ Riduzione delle leggi che rinviano ad atti non legislativi; riduzione degli atti dell'esecutivo sottoposti al parere delle Commissioni.
- ↓ Diminuisce il numero degli organi collegiali istituiti.
- ↑ Forte aumento delle leggi che prevedono un'entrata in vigore anticipata (alla data della pubblicazione o il giorno successivo).
- ↓ Forte riduzione delle leggi integralmente abrogate.
- ↑ Aumento significativo dell'esercizio della potestà esclusiva.
- ↔ Riconfermata la prevalenza delle leggi di settore.
- ↑ Aumento delle leggi a carattere generale.
- ↓ Forte riduzione dell'utilizzo della tecnica del testo nuovo, accompagnata da un maggior ricorso alla tecnica della novella.
- ↑ Miglioramento della qualità redazionale.
- ↓ Peggioramento della qualità tecnica.

### ***L'iniziativa legislativa***

- ↓ Diminuzione del numero dei progetti di legge presentati e conferma del maggior peso dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa totale.
- ↑ In aumento le proposte di legge presentate dall'opposizione con relativa diminuzione di quelle presentate dai consiglieri di maggioranza e da aggregazioni trasversali.
- ↔ Riconfermato il maggior impegno del legislatore regionale nei macrosettori ordinamento istituzionale e servizi alle persone e alla comunità.
- ↓ Riduzione dei progetti di legge giacenti e completa evasione delle iniziative della Giunta regionale.

### ***I regolamenti dell'Esecutivo***

- ↓ Diminuzione della produzione regolamentare in termini assoluti e conferma della prevalenza del suo peso sulla produzione normativa regionale complessiva.
- ↓ Diminuzione delle dimensioni medie dei regolamenti in termini di articoli e della percentuale dei regolamenti di manutenzione normativa rispetto a quelli attuativi di leggi di settore.
- ↔ Sostanziale conferma della prevalenza dei regolamenti relativi ai macrosettori dello sviluppo economico e attività produttive e dei servizi alle persone e alla comunità.



### ***I rapporti Giunta - Consiglio***

- ↓ Sostanziale diminuzione del volume degli atti di sindacato ispettivo con un contestuale lieve incremento del loro tasso di evasione: lieve flessione del question time, che mantiene comunque alta la media di evasione di tali atti e che probabilmente assume una funzione di recupero delle istanze che non trovano soddisfazione con gli altri strumenti disponibili. In diminuzione il tasso di evasione delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta immediata, mentre si registra un aumento del tasso di evasione delle interrogazioni sia a risposta scritta, sia a risposta orale.
- ↑ Aumenta il numero degli atti di indirizzo politico, mentre diminuisce il loro tasso medio di successo in Assemblea.
- ↓ A chiusura della X legislatura, il tasso di riscontro giuntale agli atti d'indirizzo consiliare rimane assestato sul valore 2012 (=23%), essendo rimasto invariato il numero degli atti d'indirizzo adottati e non pervenute altre informative da parte dell'Esecutivo. Per la nuova legislatura non si registrano riscontri ai nuovi atti adottati, in relazione ai tempi fisiologici delle informative che seguono all'inoltro degli atti.

### ***Il rendimento istituzionale***

- ↓ Sostanziale diminuzione del volume delle attività delle Commissioni di merito e di quello dell'attività dell'Assemblea.
- ↔ Prevalenza, per gli altri organi del Consiglio, dell'attività svolta dall'Ufficio di Presidenza seguita dalla Conferenza dei Capigruppo.
- ↓ In consistente flessione, riconducibile al cambio di legislatura, l'attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con riguardo al numero di atti esaminati e di pareri resi, pur a fronte di un leggero incremento del numero delle sedute rispetto l'anno precedente - che supera anche la media di legislatura - alcune delle quali dedicate, all'inizio della nuova legislatura, alla presentazione delle attività dell'organo.

### ***Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali***

- ↓ Approvate nell'anno tre nuove clausole valutative, delle quali solo una (art. 92, l.r. 4/2013) sottoposta al vaglio del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, senza che peraltro sia stata recepita la proposta di riformulazione avanzata dall'organo. Le altre due clausole (art. 7, l.r. 2/2013 e art. 11, l.r. 9/2013) sono frutto di emendamenti promossi da consiglieri componenti del Comitato.  
Discussa in Comitato l'attuazione di due leggi regionali (nn. 4/2005 e 11/2006), sulla base delle relazioni informative presentate dalla Giunta

regionale. Lo svolgimento della missione valutativa non conclusa a fine legislatura è stato ripreso nella nuova.

***Il contenzioso costituzionale sulle leggi regionali***

- ↓ Forte riduzione del contenzioso costituzionale con una sola legge impugnata (la legge omnibus di fine legislatura).

## 1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2013

### 1.1 - LO STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

Lo stato della produzione legislativa regionale, a partire dalla prima legislatura al 31 dicembre 2013, è illustrata mediante i dati di seguito riportati.

**La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12. 2013 distinta per anno.**

Anno	N. leggi	Anno	N. leggi
1964	3	1989	42
1965	36	1990	59
1966	33	1991	66
1967	29	1992	42
1968	43	1993	57
1969	47	1994	21
1970	51	1995	46
1971	72	1996	49
1972	60	1997	38
1973	57	1998	18
1974	51	1999	30
1975	73	2000	22
1976	69	2001	30
1977	63	2002	34
1978	87	2003	22
1979	78	2004	28
1980	80	2005	33
1981	96	2006	29
1982	92	2007	32
1983	87	2008	18
1984	57	2009	25
1985	56	2010	23
1986	64	2011	19
1987	45	2012	28
1988	69	2013	24

**Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2013**

<b>Leggi approvate</b>	2333
<b>Leggi abrogate</b>	1203
<b>Leggi vigenti</b>	1130
<b>Media annua leggi approvate</b>	47

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2013 sono state approvate 2333 leggi, con una media di 47 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1203 leggi. Le 1130 leggi vigenti rappresentano circa la metà delle leggi finora approvate.


Nel 2013 le leggi approvate sono state 24, di cui 5 leggi sono state licenziate durante l'ultimo periodo della X legislatura e le altre 19 all'inizio della XI legislatura. Rispetto al 2012 si registra una riduzione delle leggi approvate (le leggi approvate nel 2012 erano 28).

**Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura**

<b>Legislatura</b>	<b>Leggi approvate</b>	<b>Media annua</b>	<b>Leggi abrogate</b>	<b>Leggi vigenti</b>	<b>Tasso di vigenza</b>
I (26/5/64 - 14/6/68)	128	26	109	19	15%
II (15/6/68 - 6/7/73)	294	59	260	34	12%
III (7/7/73 - 16/7/78)	343	69	240	103	30%
IV (17/7/78 - 25/6/83)	425	85	251	174	41%
V (26/6/83 - 25/6/88)	299	60	156	143	48%
VI (26/6/88 - 5/6/93)	269	54	113	156	58%
VII (6/6/93 - 13/6/98)	172	34	36	136	79%
VIII (14/6/98 - 8/6/03)	134	27	19	115	86%
IX (1/7/03 - 5/5/08)	138	28	11	127	92%
X (6/5/08 - 30/04/2013)	112	22	4	108	96,43%
XI (13/05/2013-31/12/2013)	19	28	0	19	100%
<b>Totale</b>	<b>2333</b>	<b>47</b>	<b>1203</b>	<b>1130</b>	<b>48%</b>

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

### Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura.



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. In particolare guardando alla X legislatura nel suo complesso, la situazione al 31 dicembre 2013 evidenzia una diminuzione della produzione legislativa rispetto alla legislatura precedente, con 112 leggi approvate contro 138 della legislatura precedente. Va evidenziato che la X legislatura registra il dato minore di numero di leggi approvate dalla istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate durante 48 mesi di legislatura; il dato più consistente come detto si registra invece nella IV legislatura con 425 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

## **1.2 - LE LEGGI APPROVATE NEL 2013**

### **1.2.1 - Elenco delle leggi approvate**

**Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1** "Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia"

**Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2** "Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche"

**Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 3** "Istituzione nella città di Trieste dello Sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia"

**Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4** "Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e della piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo"

**Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5** "Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazione internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali"

**Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6** "Assestamento del bilancio 2013-2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007"

**Legge regionale 6 agosto 2013, n. 7** "Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria"

**Legge regionale 6 agosto 2013, n. 8** "Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale"

**Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9** "Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000"

**Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10** "Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori"

regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003”

**Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11** “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura”

**Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12** “Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti”

**Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13** Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa dell’Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).

**Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14** “Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica”

**Legge regionale 8 novembre 2013, n. 15** “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2012”

**Legge regionale 8 novembre 2013, n. 16** “Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari”

**Legge regionale 11 novembre 2013, n. 17** “Finalità e principi per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”

**Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18** “Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà”

**Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19** “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”

**Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20** “Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative”

**Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21** “Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali”

**Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22** “Norme intersettoriali per l’accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti”

**Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23** “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)”

**Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24** “Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l’anno 2014”



## 1.2.2 - I contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

<b>Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1</b>	<b>Iter legislativo</b>	
"Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia"  (Approvata nella seduta del 30/01/2013)  <b>Macrosettore:</b> Ordinamento istituzionale  <b>Materia:</b> Enti locali e decentramento	Progetto di legge n.	239
	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	V
	Sedute di Commissione	1
	Commissione consultiva	no
	Audizioni	no
	Parere Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	20
	Giorni iter effettivo	13
	Relatori di maggioranza	Marin
	Relatori di opposizione	---
	Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge istituisce il nuovo comune di "Rivignano Teor" mediante fusione dei comuni di Rivignano e Teor, a conclusione dell'iter previsto dall'art. 17 della legge regionale 5/2003 (delibera dei due comuni sulla volontà di fusione, referendum delle popolazioni interessate con esito favorevole sulla fusione dei due comuni, presentazione del disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum).

La nascita del nuovo Comune di Rivignano Teor è prevista per il primo gennaio 2014, la nuova sede municipale sarà a Rivignano, secondo quanto indicato dalle due Amministrazioni comunali coinvolte.

L'articolo 2 dispone che gli organi del Comune di Teor, che dovrebbero essere rinnovati nella prossima primavera, siano prorogati fino al 31 dicembre 2013, in quanto sarebbe inopportuno eleggere una nuova amministrazione destinata a interrompersi dopo meno di un anno. Viceversa, gli organi del Comune di Rivignano, che scadono nella primavera del 2014, cesseranno automaticamente in coincidenza con la nascita del nuovo ente, il primo gennaio 2014. Da tale data e fino all'elezione dei nuovi organi, la gestione sarà provvisoria ovvero affidata a un commissario e a un vicecommissario, i quali eserciteranno i poteri dei sindaci, delle Giunte e dei Consigli comunali.

I successivi articoli, dal 3 al 7, definiscono i rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i due Comuni, compresi i rapporti riguardanti il personale. All'articolo 5 è prevista un'assegnazione speciale di 2.500.000 euro - somma stanziata nella legge di assestamento al bilancio 2012 per il finanziamento delle leggi istitutive di nuovi comuni risultanti da fusione - da destinare all'estinzione anticipata

di mutui e alla realizzazione di interventi per opere pubbliche strategiche.

<b>Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2</b>	<b>Iter legislativo</b>	
"Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche"  (Approvata nella seduta del 30/01/2013)  <b>Macrosettore:</b> Servizi alle persone e alla comunità  <b>Materia:</b> Tutela della salute	Progetto di legge n.	213
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione referente	III
	Sedute di Commissione	3
	Commissione consultiva	no
	Audizioni	no
	Parere Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	209
	Giorni iter effettivo	141
	Relatori di maggioranza	Dal Mas, Menosso
	Relatori di opposizione	---
	Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regola gli aspetti organizzativi riguardanti l'impiego dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi all'interno del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire ai pazienti le cure più tempestive e appropriate e ai professionisti procedure quanto più possibile agevoli e chiare.

Sono interessati dalle nuove norme tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, ovvero le aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e gli IRCCS, nonché i privati accreditati che erogano prestazioni in regime ospedaliero.

La legge disciplina l'acquisito dall'estero dei farmaci cannabinoidi, che viene consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.

I medicinali in questione sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del Servizio sanitario regionale, a condizione che l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili e nel caso di prolungamento della cura dopo le dimissioni.

Al fine di semplificare le procedure e in un'ottica di contenimento della spesa è prevista la centralizzazione delle attività di acquisto dei farmaci cannabinoidi e di altri farmaci importati, per la quale verrà incaricato dalla Giunta regionale uno degli enti del Servizio sanitario regionale.

Alla Regione è attribuito il compito di promuovere la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi, attraverso periodiche iniziative di informazione

dirette ai medici e ai farmacisti.

Completa il provvedimento una clausola valutativa, che prevede una relazione biennale sull'attuazione della legge, da presentarsi al Consiglio da parte della Giunta regionale.

**Legge regionale 7 febbraio 2013, n.**

**3**

"Istituzione nella città di Trieste dello Sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta del 01/02/2013)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Beni e attività culturali

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	218
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	Si
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	135
Giorni iter effettivo	106
Relatori di maggioranza	Camber, Codega, Antonaz
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

Nell'ambito delle azioni internazionali volte a consolidare il partenariato strategico con l'area balcanica e sostenere l'integrazione della Repubblica di Serbia nell'Unione europea, la Regione offre alla comunità serba uno sportello informativo per favorirne l'inserimento nel tessuto sociale, economico e culturale della regione. La tipologia di servizi che saranno erogati dallo sportello informativo saranno definiti in un accordo da stipularsi tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, la Prefettura, il Consolato generale di Serbia e la comunità religiosa serbo ortodossa. I servizi resi dallo sportello informativo potranno essere estesi anche ad altre comunità straniere extra Unione europea o ad apolidi presenti nel territorio regionale.

**Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4**

“Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e della piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo”

(Approvata nella seduta del 19/03/2013)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Commercio, fiere e mercati

**Iter legislativo**

Progetti di legge n.	230, 217, 220
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	si
Audizioni	si
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	113
Giorni iter effettivo	103
Relatori di maggioranza	Santin, Tesolat, Piccin
Relatori di opposizione	Della Mea
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge nasce come provvedimento prevalentemente teso a rafforzare e sviluppare le micro, piccole e medie imprese della nostra regione, nonché ad adeguare, coordinare e razionalizzare l'impianto normativo in materia di artigianato e turismo.

In accoglimento dei principi stabiliti a livello europeo dallo Small Business Act, la prima finalità viene attuata mediante la promozione di nuove misure di stimolo, finalizzate a dare impulso alla centralità del ruolo ricoperto dalle PMI, intese come fonte propulsiva di sviluppo del tessuto economico. In tale ottica vengono, da un lato, previsti incentivi - nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati secondo criteri specificamente indicati in legge, dall'altro, sostenute ed incentivate forme aggregative sottoforma di contratti di rete.

La seconda finalità del provvedimento viene attuata con un intervento capillare di adeguamento dell'ordinamento regionale di settore dell'artigianato e del turismo all'evoluzione legislativa europea e nazionale. Tali materie sono state, infatti, oggetto - nel corso degli ultimi anni - di molteplici modifiche legislative, anche di forte impatto, che hanno portato alla necessità di un adeguamento anche a livello regionale.

**Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5**

“Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali”

(Approvata nella seduta del 21/03/2013)

**Macrosettore:** Multisetto

**Materia:** Multimateria

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	249
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	si
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	7
Giorni iter effettivo	2
Relatori di maggioranza	Colautti, Asquini
Relatori di opposizione	Baiutti
Impugnazione	si

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge introduce disposizioni urgenti nei diversi settori dell'ordinamento regionale affrontando le tematiche legate alle attività economiche (art. 1), alla tutela ambientale e difesa del territorio (art. 2), alla gestione del territorio (art. 3), alle infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti (art. 4), alle attività culturali, ricreative e sportive, alle relazioni internazionali e comunitarie (art. 5), all'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia (art. 6), al lavoro e formazione professionale (art. 7), alla sanità pubblica (art. 8) alla protezione sociale (art. 9), alla funzione pubblica (art. 10), alle autonomie locali (art. 11), agli affari istituzionali, economici e fiscali generali (art. 12). Infine, l'articolo 13 contiene le coperture finanziarie e l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore.

Nei diversi settori, la legge Omnibus interviene con disposizioni che, in alcuni casi, presentano carattere essenzialmente tecnico, di semplificazione o rimodulazione del testo di norme vigenti, come nel caso delle previsioni in materia di diritto allo studio, dei servizi alla prima infanzia e di assistenza sociale. In altri casi, la norma propone rimodulazioni anche alla spesa, come ad esempio nel settore delle attività produttive, della gestione del territorio e degli enti locali tra cui, di particolare rilievo sono le norme in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa, conseguenti alle disposizioni della legge 228/2012 (Legge di stabilità per l'anno 2013) e attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2013. Si prevede il riconoscimento agli Enti locali di ulteriori spazi finanziari, fino a un massimo di 25 milioni di euro,

subordinando tale cessione al rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale.

**Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6**

“Assestamento del bilancio 2013-2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”

(Approvata nella seduta del 18/07/2013)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	2
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	si
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	Si
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	21
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	Cargnelutti, Bianchi
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge di assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 prevede, ai sensi della legge regionale 21/2007, a operare, nel corso dell'esercizio finanziario, gli opportuni aggiustamenti al bilancio di previsione, che interessano sia le entrate sia le spese, dovuti al manifestarsi di una serie di fattori non preventivamente ipotizzabili. In particolare, tale legge ha accertato un avanzo di amministrazione complessivo, relativo all'esercizio 2012, pari a 828 milioni di euro con una differenza in aumento di 117 milioni di euro di cui 57 milioni di euro riservati alla copertura delle spese già autorizzate. Più nel dettaglio, la legge di assestamento del bilancio 2013 è così strutturata: l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario relative all'aggiornamento dell'avanzo finanziario, nonché un'esposizione ricognitiva delle variazioni introdotte dalla legge di assestamento con riferimento agli accantonamenti a fondo globale, ai fondi di riserva e ai fondi speciali previsti dalla legge finanziaria regionale 2013; l'articolo 2 norme concernenti le attività economiche; l'articolo 3 norme in materia di tutela dell'ambiente e di difesa del territorio; l'articolo 4 concerne la gestione del territorio; l'articolo 5 le infrastrutture, i trasporti e le telecomunicazioni; l'articolo 6 le attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 7 l'istruzione, la formazione e la ricerca; l'articolo 8 la sanità pubblica; l'articolo 9 contiene disposizioni in materia di protezione sociale; l'articolo 10 riguarda la sussidiarietà e la devoluzione; l'articolo 11 contiene norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 12 contiene norme sul

funzionamento della Regione, ivi incluse quelle relative al personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, mentre l'articolo 13 comprende partite di giro, nonché altre norme finanziarie intersettoriali e contabili; l'articolo 14 dispone l'abrogazione e la conferma di alcune disposizioni della legge regionale 5/2013 e, infine, l'articolo 15 contiene la copertura finanziaria e il 16 l'entrata in vigore.

<b>Legge regionale 6 agosto 2013, n. 7</b>	<b>Iter legislativo</b>	
"Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria"  (Approvata nella seduta del 01/08/2013)  <b>Macrosettore:</b> Sviluppo economico e attività produttive  <b>Materia:</b> Caccia, pesca e itticoltura	Progetto di legge n.	1
	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	IV
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	no
	Audizioni	no
	Parere Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	55
	Giorni iter effettivo	37
	Relatori di maggioranza	Boem
	Relatori di opposizione	Piccin
	Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge contiene innanzitutto delle modifiche alla normativa regionale in materia faunistico-venatoria al fine di superare le censure proposte dal Governo avanti alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge regionale 15/2012 per violazione dei vincoli comunitari e della potestà legislativa primaria dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; contiene inoltre, delle disposizioni concernenti il recupero della fauna selvatica ferita e delle disposizioni volte a migliorare e velocizzare l'azione amministrativa degli uffici regionali prevedendo, da un lato, in capo all'Amministrazione regionale, e non più alla Giunta, la competenza al rilascio dei provvedimenti di cui alla legge regionale 14/2007 di deroga ai divieti e alle limitazioni poste dalla direttiva 79/409/CEE per la protezione degli uccelli selvatici e abrogando, dall'altro, alcune disposizioni nel concreto inapplicabili.

**Legge regionale 6 agosto 2013, n. 8**

“Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell’Amministrazione regionale”

(Approvata nella seduta del 01/08/2013)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Personale e amministrazione

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	Stralcio 5-01
Iniziativa	Mista
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	2
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	Riccardi
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge pone le basi legislative per il riordino dell’Amministrazione regionale al fine di un migliore e più funzionale assetto delle sue strutture e di una maggiore funzionalità operativa della Giunta regionale. Il provvedimento si divide in due parti: una prima che apporta delle modifiche alla legge regionale 7/1988 in merito alle attribuzioni del Presidente della Regione e delle deleghe degli assessori regionali; una seconda che modifica la legge regionale 18/1996 in relazione alle funzioni e attribuzioni delle strutture apicali dell’Amministrazione regionale. Tra le principali novità si segnalano, in particolare, l’introduzione della figura del direttore generale, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di coordinamento dell’attività delle direzioni centrali e la sostituzione delle attuali 13 vicedirezioni centrali con 4 grandi aree, coordinate ciascuna da un vicedirettore centrale, intese quali unità organizzative di livello direzionale, preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituite nelle direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, aventi particolare complessità organizzativa e funzionale.



**Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9**

“Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell’occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000”

(Approvata nella seduta del 01/08/2013)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Sostegno all’innovazione per i settori produttivi

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	6
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	si
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	9
Giorni iter effettivo	3
Relatori di maggioranza	Liva, Paviotti
Relatori di opposizione	Ciriani, Piccin, Sergo
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge approvata adotta alcune misure urgenti per sostenere e rilanciare i settori produttivi del territorio regionale e per tutelare l’occupazione, considerata la perdurante situazione di grave crisi congiunturale e la conseguente carenza di liquidità delle imprese. In particolare, tale provvedimento istituisce innanzitutto una nuova sezione del Fondo per lo sviluppo denominata Sezione smobilizzo crediti PA per sostenere le imprese che vantano dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni regionali; prevede inoltre degli stanziamenti per lavori di pubblica utilità e per lavori socialmente utili con specifico riferimento a situazioni di disoccupazione non assistite da ammortizzatori sociali; stanziati infine 10 milioni di euro a favore di situazioni di crisi industriali complesse. Da ultimo, la legge prevede l’accantonamento di 75 milioni di euro per futuri interventi legislativi a favore dello sviluppo e del rilancio dei settori produttivi e dell’occupazione e del contrasto alla disoccupazione giovanile.

<b>Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10</b>	<b>Iter legislativo</b>
<p>"Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003"</p> <p>(Approvata nella seduta del 31/07/2013)</p>	<p>Progetti di legge n. 5            Iniziativa Consiglio            Commissione referente V            Sedute di Commissione 3            Commissione consultiva si            Audizioni no            Parere Consiglio autonomie locali no            Sedute di Assemblea 4            Giorni iter formale 12            Giorni iter effettivo 9            Relatori di maggioranza Martines, Paviotti, Ziberna            Relatori di opposizione Bianchi            Impugnazione no</p>
<p><b>Macrosettore:</b> Ordinamento istituzionale</p>	
<p><b>Materia:</b> Organi della regione</p>	

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge modifica numerose leggi regionali al fine di ridurre notevolmente le spese che la Regione deve sostenere per gli organi statutari e per il funzionamento dei gruppi consiliari. L'indennità di presenza spettante ai consiglieri regionali è fissata in 6.300 euro. Per i consiglieri e gli assessori è previsto un rimborso onnicomprensivo forfetario mensile delle spese per l'esercizio del mandato, in sostituzione del rimborso delle spese di vitto e di quelle per l'utilizzo dell'automobile. L'indennità di fine mandato per i consiglieri e gli assessori non potrà superare l'ammontare dell'indennità mensile lorda vigente alla data di cessazione dalla carica, moltiplicata per un massimo di dieci anni. È abrogato, a decorrere dalla presente legislatura, l'istituto dell'assegno vitalizio. Adeguando l'attuale normativa regionale alle disposizioni del decreto legge 174/2012, è prevista una notevole riduzione dei trasferimenti a favore dei gruppi consiliari, inoltre i rendiconti dei gruppi dovranno essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e saranno pubblicati nel sito del Consiglio regionale, ai fini della trasparenza delle spese sostenute.

Infine, si prevede che i compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società non quotate controllate dalla Regione non potranno superare il trattamento economico del Presidente della Regione.

**Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11**

“Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura”

(Approvata nella seduta del 25/09/2013)

**Macrosettore:** Servizi alla persona e alla comunità

**Materia:** Beni e attività culturali

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	7
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	Si
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	44
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Codega, Ziberna, Pustetto
Relatori di opposizione	Frattolin
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

In occasione delle commemorazioni del centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale che partiranno nel 2014, la Regione, nel prevederne uno specifico sostegno, ha inteso riscrivere la normativa relativa al patrimonio della Prima guerra mondiale, finora contenuta nella legge regionale 14/2000.

La legge si occupa in particolare della valorizzazione del patrimonio della Prima guerra mondiale, sostenendo iniziative di ricerca, recupero, conservazione e catalogazione di reperti e cimeli, nonché promuovendo le attività culturali connesse. Quindi una legge volta sia alla valorizzazione di beni mobili, immobili, materiali e immateriali, facenti parte del patrimonio della Prima guerra mondiale sia alla conoscenza dei fatti ed eventi che l’hanno caratterizzata. Conoscenza, divulgazione, con ogni mezzo e forma, che va particolarmente programmata per le iniziative relative al centenario, e resa fruibile anche al fine dello sviluppo turistico del territorio regionale, martoriato dal conflitto mondiale, come i Stati contermini di Slovenia e Austria.

Una legge pertanto che diventa l’occasione per lo sviluppo di progetti transnazionali e per la costruzione di una cultura di pace.

<b>Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12</b>		<b>Iter legislativo</b>	
"Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti"		Progetto di legge n.	14
		Iniziativa	Giunta
		Commissione referente	I
		Sedute di Commissione	1
		Commissione consultiva	no
(Approvata nella seduta del 02/10/2013)		Audizioni	no
		Parere Consiglio autonomie locali	no
<b>Macrosettore:</b>	Ordinamento istituzionale	Sedute di Assemblea	1
		Giorni iter formale	7
		Giorni iter effettivo	2
<b>Materia:</b>	Enti locali e decentramento	Relatori di maggioranza	Liva
		Relatori di opposizione	---
		Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge approvata, composta da 5 articoli, contiene delle misure urgenti in materia di enti locali, nonché delle modifiche alla legge regionale 19/2012 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti). Il provvedimento è innanzitutto finalizzato a modificare e integrare la normativa regionale in materia di trasferimenti finanziari ai Comuni per l'anno 2013 al fine di consentire, pur in attesa delle necessarie determinazioni di competenza statale, la gestione delle risorse destinate a favore dei Comuni per l'anno corrente. In particolare, è previsto il recupero e il rimborso, rispettivamente dei maggiori e dei minori gettiti IMU dai Comuni, nell'esercizio successivo a quello di riferimento avendo così a disposizione dati certi e definitivi per i conguagli, nonché di impegnare il fondo di accantonamento TARES nel 2013 e di liquidarlo nel 2014, quando lo Stato renderà disponibili i dati degli accantonamenti anche a livello comunale. Oltre a ciò, la legge dispone la proroga dei termini entro i quali i gestori devono apportare gli interventi migliorativi agli impianti di distribuzione di carburanti previsti dalla legge regionale 19/2012.

**Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012)

(Approvata nella seduta del 01/10/2013)

**Macrosettore:** Multisetto

**Materia:** Voci non ascrivibili ad altri settori (Multimateria)

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	4
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	si
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	70
Giorni iter effettivo	13
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge apporta degli adattamenti alla normativa regionale in adeguamento dell'ordinamento comunitario. Le modifiche riguardano: aggiustamenti linguistici resi necessari dalla successione dell'Unione europea alla Comunità europea, a seguito delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona; nuove disposizioni al sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; in particolare si prevedono delle sanzioni per coloro che non hanno estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di

impianto e per coloro che hanno impiantato vigneti dopo il 3 luglio 2008 sempre senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Inoltre si prevedono disposizioni sul divieto di circolazione delle uve o dei prodotti derivati da uve, ottenuti da impianti illegali. La legge si occupa inoltre del rilascio di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia di conservazione della fauna selvatica e dell'abolizione nel territorio della Regione l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro.

<b>Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14</b>	<b>Iter legislativo</b>	
“Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica”	Progetto di legge n.	12
	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	IV
	Sedute di Commissione	1
	Commissione consultiva	no
	Audizioni	no
	Parere Consiglio autonomie locali	Si (Intesa)
(Approvata nella seduta del 01/10/2013)	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	14
	Giorni iter effettivo	5
	Relatori di maggioranza	Boem
<b>Macrosettore:</b> Territorio ambiente infrastrutture	Relatori di opposizione	---
<b>Materia:</b> Territorio e urbanistica	Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge disciplina, in ottemperanza alla normativa nazionale, il procedimento di pianificazione paesaggistica regionale. Il provvedimento definisce, in particolare, l'iter di adozione e di approvazione del piano paesaggistico regionale prevedendo la stipula di un accordo fra la Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nonché delle ampie forme di partecipazione e di consultazione dei soggetti portatori di interessi diffusi; introduce inoltre la possibilità di procedere a una pianificazione sequenziale, ossia per specifici ambiti territoriali in considerazione della loro priorità e per categorie di beni paesaggistici. E' infine prevista l'abrogazione di alcune norme della legge regionale 5/2007 finalizzata ad affermare l'autonomia del piano paesaggistico regionale rispetto al piano territoriale regionale attraverso l'eliminazione delle disposizioni normative che hanno attribuito a quest'ultimo valenza paesaggistica.

**Legge regionale 8 novembre 2013, n. 15**

“Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2012”

(Approvata nella seduta del 29/10/2013)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	13
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	si
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	20
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	---
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale di Rendiconto 2012, composta da cinque articoli, è strutturata in due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l’avanzo finanziario derivante dalla gestione. Più in specifico il provvedimento prevede: le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all’esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

<b>Legge regionale 8 novembre 2013, n. 16</b>		<b>Iter legislativo</b>	
"Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari"		Progetto di legge n.	18
		Iniziativa	Consiglio
		Commissione referente	1
		Sedute di Commissione	1
		Commissione consultiva	no
		Audizioni	no
		Parere Consiglio autonomie locali	no
		Sedute di Assemblea	1
		Giorni iter formale	3
		Giorni iter effettivo	1
(Approvata nella seduta del 31/10/2013)		Relatori di maggioranza	Liva
<b>Macrosettore:</b> Ordinamento istituzionale		Relatori di opposizione	---
<b>Materia:</b> Personale e amministrazione		Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge in oggetto prevede delle modifiche a leggi regionali in materia di personale e di organizzazione regionale, nonché concernenti gli organi di garanzia ed il funzionamento dei gruppi consiliari.

Nel dettaglio, il primo articolo prevede che i Capi di Gabinetto della Presidenza della Regione e del Consiglio regionale operino a supporto dei rispettivi Presidenti quali responsabili dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con i Presidenti medesimi; il secondo integra la disciplina istitutiva dell'Ufficio di collegamento della Regione di Bruxelles, prevedendo che lo stesso Ufficio assicuri il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni; gli articoli da 3 a 6 che prevedono delle modifiche ad alcune disposizioni sull'organizzazione degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, Corecom, Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e il Collegio regionale di garanzia elettorale. L'articolo 7, infine, prevede una modifica alla legge regionale concernente i gruppi consiliari tesa a integrare le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari.



<b>Legge regionale 11 novembre 2013, n. 17</b>	<b>Iter legislativo</b>	
“Finalità e principi per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”	Progetto di legge n.	15
	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	III
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	no
(Approvata nella seduta del 31/10/2013)	Audizioni	si
	Parere Consiglio autonomie locali	no
<b>Macrosettore:</b> Servizi alle persone e alla comunità	Sedute di Assemblea	3
	Giorni iter formale	28
	Giorni iter effettivo	14
<b>Materia:</b> Tutela della salute	Relatori di maggioranza	Rotelli, Pustetto, Ussai
	Relatori di opposizione	Colautti
	Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge definisce le finalità e i principi per il riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e contestualmente abroga la legge regionale 25/2012, che disponeva a decorrere dal 1° gennaio 2014 la riduzione da 6 a 3 del numero delle aziende per i servizi sanitari regionali.

Integrazione e continuità della presa in carico dei problemi di salute dei cittadini, superamento della frammentazione e duplicazione delle strutture organizzative, uniformità dei livelli di assistenza, riorganizzazione delle funzioni amministrative, riconoscimento delle prerogative degli enti locali nella pianificazione e programmazione sanitaria, sono alcuni dei principi indicati nel testo e sulla cui base dovrà essere realizzato il riordino del Servizio sanitario regionale.

La legge rafforza fin da subito le funzioni di governance della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

L’articolo 4 pone in capo a tale Direzione un ruolo di indirizzo, pianificazione e controllo di carattere strategico dei settori sanitario, sociosanitario e sociale.

Lo stesso articolo prevede che con successiva legge regionale venga costituita una Centrale unica regionale degli acquisti, dotata di autonomia giuridica, gestionale, finanziaria e organizzativa. Nelle more di tale costituzione, si stabilisce che la ripartizione delle responsabilità e delle rispettive funzioni e compiti tra la Direzione centrale salute e il Dipartimento servizi condivisi (che attualmente gestisce in forma centralizzata una serie di attività per conto degli enti del Servizio sanitario regionale) sia disciplinata da un apposito regolamento regionale, che dovrà prevedere un comitato di indirizzo strategico, incaricato di supportare la Direzione salute nella predisposizione del programma pluriennale delle attività e degli acquisti.

Da segnalare anche l’articolo 5, che prevede l’istituzione presso l’Assessorato

regionale alla salute, della Consulta regionale della sanità. Un tavolo di confronto tra Regione, associazioni, ordini e collegi professionali operanti in ambito sanitario e sociosanitario, che servirà in particolare all'Assessorato per acquisire elementi conoscitivi su questioni di rilievo e interesse per i cittadini della regione, in relazione all'erogazione e alla qualità dei servizi sanitari e sociosanitari.

<b>Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18</b>	<b>Iter legislativo</b>	
"Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà"	Progetto di legge n.	17
	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	V
(Approvata nella seduta del 31/10/2013)	Sedute di Commissione	1
	Commissione consultiva	si
	Audizioni	no
<b>Macrosettore:</b> Servizi alle persone e alla comunità	Parere Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
<b>Materia:</b> Beni, attività culturali e sport	Giorni iter formale	13
	Giorni iter effettivo	8
	Relatori di maggioranza	Martines, Ziberna
	Relatori di opposizione	Bianchi
	Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge contiene norme di modifica e integrazione della legislazione vigente con la finalità di superare situazioni di criticità emerse nei settori dei beni e delle attività culturali, dei corregionali all'estero e delle lingue minoritarie, delle attività ricreative e sportive, nonché del volontariato e dell'associazionismo.

Le disposizioni riguardano l'Azienda speciale Villa Manin, prevedendo la nomina di un Sovrintendente con il ruolo di supervisione sull'attuazione dei programmi di conservazione, valorizzazione culturale e fruizione pubblica del compendio di Villa Manin. Si restituisce natura collegiale all'organo deputato all'adozione degli strumenti programmatori e delle scelte gestionali dell'Azienda, reintroducendo il Consiglio di amministrazione, si prevede inoltre un Comitato di indirizzo scientifico. Con la modifica della legge regionale 68/1981, si riconosce alla Fondazione Teatro Lirico "Giuseppe Verdi" di Trieste il ruolo di organismo regionale primario di produzione musicale. La legge introduce inoltre una modifica alla normativa vigente riguardante la modalità di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno dell'attività istituzionale degli enti ed organismi operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo, riconosciuti di interesse regionale e iscritti nell'apposita tabella allegata alla legge finanziaria regionale; con un'altra modifica si permette l'erogazione di speciali finanziamenti direttamente alle istituzioni teatrali che

inseriscono, nella programmazione delle stagioni musicali, manifestazioni lirico-  
 operistiche organizzate nell'ambito del programma di decentramento delle  
 produzioni della Fondazione Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste.

<b>Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19</b>	<b>Iter legislativo</b>	
"Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali"  (Approvata nella seduta del 22/11/2013)	Progetto di legge n.	21
	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	V
	Sedute di Commissione	3
	Commissione consultiva	Si
	Audizioni	si
	Parere Consiglio autonomie locali	Si
	Sedute di Assemblea	5
	Giorni iter formale	23
	Giorni iter effettivo	17
<b>Macrosettore:</b> Ordinamento istituzionale	Relatori di maggioranza	Martines, Paviotti
	Relatori di opposizione	Dipiazza, Ziberna
<b>Materia:</b> Enti locali e decentramento	Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge contiene la disciplina compiuta e organica delle elezioni degli organi comunali. La normativa riguardante il sistema elettorale, prima disorganica e frammentaria, è stata riunita in un unico testo e aggiornata, razionalizzata e semplificata.

Le nuove disposizioni prevedono il divieto di un terzo mandato consecutivo per i sindaci (art. 4), finalizzato a favorire il ricambio dei vertici delle amministrazioni locali; sono introdotte le quote di genere (le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi) e la doppia preferenza di genere (nel caso di espressione di due voti di preferenza, una deve riguardare un candidato di genere maschile, l'altra un candidato di genere femminile). E' prevista inoltre la riduzione della durata della votazione alla sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22. Un altro aspetto di novità è che, in caso di parità di voti, è eletto il candidato sindaco più giovane di età, anziché il più anziano.

Con le modifiche alla legge regionale 28/2007 (articoli 80-103) si è uniformata la disciplina delle operazioni degli uffici elettorali di sezione, mediante l'estensione delle innovazioni introdotte a livello comunale al procedimento relativo alle elezioni regionali.

**Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20**

“Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative”

(Approvata nella seduta del 21/11/2013)

**Macrosettore:** Territorio ambiente e infrastrutture

**Materia:** Territorio e urbanistica

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	22
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	si
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	Dal Zovo, Riccardi
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge definisce i principi di base del coordinamento delle politiche abitative e degli interventi di edilizia sociale, con finalità di migliorarne la capacità di risposta ai bisogni emergenti e al mutato contesto economico-sociale, attraverso la loro efficace integrazione con le politiche di sicurezza sociale della Regione, degli enti locali e delle aziende pubbliche che erogano servizi a carattere sociale.

Viene così rivisto il sistema delle ATER attualmente vigente prevedendo un percorso di progressiva e graduale omogeneizzazione delle diverse realtà con un regime transitorio che permetta di unificare i servizi generali e le procedure in essere idoneo e che garantisca il miglioramento dell’efficacia operativa e il contenimento della spesa. Le ATER dovranno, pertanto, provvedere a unificare progressivamente i servizi generali e le procedure secondo un Piano di convergenza che specifichi le fasi progressive dell’integrazione, nonché il cronoprogramma di ciascuna fase e l’individuazione dell’Azienda capofila per ciascuna attività.

In questo contesto il disegno di riordino prevede, nello specifico, l’istituzione di cinque Amministratori unici (uno per ciascuna Ater), con le funzioni che prima competevano al Consiglio di amministrazione ed ai Presidenti, di un unico Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi a garanzia di un corretto rispetto degli ambiti contrattuale, fiscale e dei bilanci, nonché della Commissione per le politiche socio-abitative che sarà composta non solo dagli Assessori all’edilizia e quello responsabile delle politiche sociali ma anche, tra gli altri, da cinque rappresentanti dei Comuni, in modo che sia garantita la rappresentanza del territorio di ciascuna Ater.

**Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21**

“Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali”

(Approvata nella seduta del 22/11/2013)

**Macrosettore:** Multisetto

**Materia:** Multimateria

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	24
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	si
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	10
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	Frattolin, Cargnelutti
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge contiene disposizioni urgenti modificative, integrative e abrogative della legislazione regionale vigente in diverse materie con la finalità di semplificare e di migliorare l'efficienza e la legittimità del quadro normativo regionale nel suo complesso adeguandolo, da un lato, alle sopravvenute disposizioni di legge nazionale e, dall'altro, alle gravi emergenze economiche. Si tratta quindi di una legge che incide su tutti i settori dell'ordinamento e, in particolare: in materia di ambiente (capo I); in materia di lavoro (capo II); in materia di diritto allo studio universitario (capo IV); in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti (capo III); in materia di funzione pubblica e autonomie locali (capo V); in materia di salute (capo VI); in materia di attività produttive (capo VII); in materia di finanze (capo VI). Il capo IX contiene le disposizioni finali.

<b>Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22</b>	<b>Iter legislativo</b>	
"Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti"	Progetto di legge n.	20
	Iniziativa	Consiglio
(Approvata nella seduta del 20/12/2013)	Commissione referente	VI
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	si
	Audizioni	no
	Parere Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	51
	Giorni iter effettivo	42
	Relatori di maggioranza	Pustetto, Codega
	Relatori di opposizione	---
<b>Macrosettore:</b> Servizi alle persone e alla comunità	Impugnazione	no
<b>Materia:</b> Multimateria		

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge individua nuovi criteri per l'accesso ad alcuni benefici del sistema di Welfare regionale, adeguando la legislazione vigente a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 19 luglio 2013, relativa alla legge regionale 16/2011.

All'articolo 1 si afferma il principio di uguaglianza tra le persone residenti in regione e la necessità di parità di trattamento nell'accesso alle diverse prestazioni sociali previste dall'ordinamento regionale.

L'articolo 2, in ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale, elimina il requisito di ventiquattro mesi di residenza nel territorio regionale per l'accesso agli interventi economici erogati dai Comuni nelle situazioni di povertà e disagio sociale ed estende il diritto a tali interventi ai soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998, ovvero gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e i minori iscritti nella loro carta o permesso di soggiorno.

Gli articoli 3 e 4 estendono a loro volta agli stranieri di cui al citato articolo 41 alcune delle misure di sostegno alle famiglie previste dalla legge regionale 11/2006 e gli interventi relativi all'edilizia convenzionata, agevolata e al sostegno alle locazioni di cui alla legge regionale 6/2003.

L'articolo 5 sopprime il requisito di ventiquattro mesi di residenza in regione richiesto agli alunni per fruire dei benefici regionali in materia di diritto allo studio e riconosce tali benefici ai soggetti di cui al citato articolo 41 del decreto legislativo 286/1998.

L'articolo 6, infine, completa l'estensione dei benefici suddetti agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno abrogando l'articolo 9 della legge regionale 16/2011.

<b>Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23</b>	<b>Iter legislativo</b>	
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)”  (Approvata nella seduta del 13/12/2013)  <b>Macrosettore:</b> Finanza regionale  <b>Materia:</b> Bilancio	Progetto di legge n.	25
	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	I integrata
	Sedute di Commissione	4
	Commissione consultiva	si
	Audizioni	no
	Parere Consiglio autonomie locali	Si
	Sedute di Assemblea	8
	Giorni iter formale	25
	Giorni iter effettivo	17
	Relatori di maggioranza	Liva, Paviotti, Gratton
Relatori di opposizione	Piccin, Bianchi, Cargnelutti	
Impugnazione	no	

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge finanziaria è una legge annuale i cui contenuti sono disciplinati dalla legge regionale 21/2007. Il fine della legge finanziaria è quello di adeguare il bilancio pluriennale e annuale alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa. Il contenuto essenziale della legge finanziaria può così riassumersi: disposizioni concernenti le entrate della Regione e determinazione dei fondi globali, di riserva e altri fondi speciali; rifinanziamenti e definanziamenti di leggi di spesa; modifiche e integrazioni alla legislazione vigente oltre a nuovi interventi nei settori di competenza regionale. Nel merito, la legge finanziaria 2014 è così strutturata: l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 interventi in materia di attività economiche; l'articolo 3 interventi in materia di tutela dell'ambiente e difesa del territorio; l'articolo 4 interventi in materia di gestione del territorio; l'articolo 5 interventi in materia di infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni; l'articolo 6 interventi in materia di attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 7 interventi in materia di istruzione, formazione e ricerca; l'articolo 8 interventi in materia di sanità pubblica; l'articolo 9 interventi in materia di protezione sociale; l'articolo 10 interventi in materia di sussidiarietà e devoluzione; l'articolo 11 interventi in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 12 interventi sul funzionamento della Regione; l'articolo 13 interventi su partite di giro, nonché su altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 14 contiene norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili; l'articolo 15 contiene la copertura finanziaria e l'articolo 16 l'entrata in vigore.

**Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24**

“Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l’anno 2014”

(Approvata nella seduta del 13/12/2013)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	26
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	si
Audizioni	no
Parere Consiglio autonomie locali	Si
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	25
Giorni iter effettivo	17
Relatori di maggioranza	Gratton, Liva, Paviotti
Relatori di opposizione	Piccin, Bianchi, Cargnelutti
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge di bilancio contiene due bilanci distinti, anche se fusi in un unico documento: il bilancio annuale che autorizza gli accertamenti e le riscossioni delle entrate rappresentate nello stato di previsione dell’entrata per l’anno di riferimento e l’assunzione degli impegni e i pagamenti delle spese rappresentate nello stato di previsione della spesa per l’anno medesimo; il bilancio pluriennale che riguarda un triennio e che autorizza l’assunzione di impegni anche sugli esercizi futuri, nel caso di spese di investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale o di spese correnti necessarie per assicurare la continuità dei servizi e costituisce la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri. I bilanci, sia annuale sia pluriennale, sono a legislazione vigente per cui tengono conto delle leggi vigenti al momento della loro approvazione (tra le quali la stessa legge finanziaria che, per questo, viene approvata prima del bilancio) e non della legislazione futura (le risorse per coprire tale legislazione sono accantonate in appositi fondi globali) e sono bilanci di competenza (e non anche di cassa) in quanto prevedono solo le entrate che prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel periodo di riferimento; viene inoltre evidenziata solo la competenza propria e non quella derivata (per cui la massa impegnabile è maggiore di quella rappresentata); infine, tra le entrate o le spese di competenza del bilancio annuale, è iscritto l’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente.



### 1.3 - GLI ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2013

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2013.

#### 1.3.1 - Le dimensioni fisiche delle leggi

**Anno 2013 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa**

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	24	7	16	1
Articoli	557	106	356	95
Commi	2.163	516	1.515	132
Caratteri	925.105	229.723	611.807	83.575

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giunta.

Nell'anno 2013 è leggermente diminuita la produzione legislativa (- 15% rispetto all'anno precedente); sono anche diminuite le dimensioni fisiche delle leggi approvate, ma in modo più consistente rispetto alla riduzione del numero delle leggi (-45% rispetto all'anno precedente).

Come emerge dall'analisi del Rapporto sulla legislazione e le attività consiliari del 2012, l'anno 2012 si era caratterizzato da un raddoppio del dato dimensionale degli articoli e dei commi dovuto alla formulazione della legge di manutenzione dell'ordinamento regionale. Pertanto il 2013 non poteva che registrare una notevole riduzione del numero degli articoli e dei commi e riportarsi sui dati medi degli anni precedenti; in particolare:

- il numero complessivo di articoli approvati nel 2013 (557) è pari a un terzo rispetto a quelli dell'anno precedente, ma risulta significativamente superiore al dato medio del periodo 2008-2011 che era pari a 391 commi;
- il numero complessivo dei commi (2.163) è pari circa alla metà (- 48%) rispetto all'anno precedente, ma registra solo un lieve aumento percentuale rispetto al dato medio del periodo 2008-2011 (pari a 2.250 commi);
- il dato dimensionale dei caratteri (925.105) registra una sensibile riduzione rispetto all'anno precedente (- 45%), ma lo stesso si avvicina ai dati del periodo 2008-2010 (pari a 928.135 caratteri)

I dati dimensionali relativi alla produzione legislativa nel 2013 risultano inoltre fortemente condizionati dal cambio della legislatura che ha caratterizzato l'anno 2013. I dati dimensionali dei soli commi e caratteri dell'anno 2013 sono infatti paragonabili a quelli dell'anno 2008, che come il 2013, ha rappresentato l'ultimo anno della legislatura. Nel 2008 infatti il numero dei commi totali si attestava a 2057 e quello dei caratteri a 868.123, ossia cifre che si discostano di poco da quelle attuali. Il numero delle leggi e degli articoli risulta invece sensibilmente maggiore al 2008 (per entrambi circa + 35%).

#### **Anno 2013 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri**

<b>Livello dimensionale</b>	<b>Quantità</b>
N. medio articoli per legge	23
N. medio commi per legge	90
N. medio caratteri per legge	38.546
N. medio commi per articolo	4
N. medio caratteri per comma	428

Il dato dimensionale della citata legge di manutenzione nel 2012 aveva modificato significativamente il numero medio di articoli per legge (29) mentre negli anni precedenti la media si attestava sui 20 articoli; nel 2013 il dato ritorna ad avvicinarsi al dato medio degli anni precedenti (23), confermando il tendenziale aumento rispetto alla IX legislatura in cui il dato si attestava a 17 articoli per legge.

Il numero medio di commi per articolo conferma l'andamento decrescente registrato negli ultimi anni: 7 commi nell'anno 2011, 5 commi nel 2012 e 4 attuali.

Il numero medio di caratteri per comma rimane quasi invariato: dai 406 dello scorso anno ai 428 attuali.

### 1.3.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa

#### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	16	67
Consiglio	7	29
Mista	1	4
Popolare	0	0
Totale	24	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Nel 2013 si registra una sostanziale diminuzione del ruolo del Consiglio regionale nell'iniziativa legislativa. In controtendenza al trend della X legislatura che ha visto una sostanziale equiparazione dell'iniziativa legislativa tra Giunta e Consiglio, nel 2013, come avvenuto nel 2011, l'iniziativa del Consiglio è pari alla metà di quella della Giunta (29% del Consiglio contro il 67% della Giunta).

L'iniziativa mista passa dalle 7 leggi del 2012 a una sola legge del 2013.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2013, come del resto in tutti gli anni precedenti.

### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	maggioranza	3	42
	opposizione	2	29
	trasversale	2	29
	comune	0	0

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Anche nel 2013, seppur con una leggera riduzione percentuale (dal 50% al 42%), è riconfermata la preponderanza dell'iniziativa legislativa di provenienza della sola maggioranza. Scompare l'iniziativa comune che testimonia la collaborazione tra maggioranza e opposizione in sede d'istruttoria del provvedimento legislativo, mentre aumenta la collaborazione tra maggioranza e opposizione in sede di presentazione dei progetti di legge; nel corso del 2013 risulta infatti una maggior iniziativa legislativa della sola opposizione (dal 10% al 29%) o dell'opposizione congiuntamente alla maggioranza (dal 20% al 29%).

### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. leggi	%
Monogruppo	1	14
Coalizione (più gruppi di maggioranza o di opposizione)	4	57
Trasversale	2	29

Rispetto al 2012 nel 2013 si registra una riduzione dell'iniziativa legislativa proveniente da un solo gruppo (dal 20% al 14%) e un correlativo aumento dei progetti di legge che vedono coinvolti più gruppi consiliari (dall'80% all'86%)

### 1.3.3 - I macrosettori e le materie

#### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	2	3	1	6	25
B - sviluppo economico e attività produttive	0	3	0	3	13
C - territorio, ambiente e infrastrutture	0	2	0	2	8
D - servizi alle persone e alla comunità	4	2	0	6	25
E - finanza regionale	0	4	0	4	16
F - multisettore	1	2	0	3	13
Totale	7	16	1	24	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto nazionale tra Stato, Regioni e Unione Europea e, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, che consente un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Nell'anno 2013 il macrosettore servizi alle persone perde il suo primato scendendo percentualmente dal 39% al 25%, raggiungendo in tal modo la stessa percentuale registrata dal macrosettore ordinamento istituzionale che passa dal 18% al 25%.

In leggero aumento si attesta la percentuale del 29% per interventi multisettoriali in genere: ci si riferisce non solo alle leggi catalogate nel macrosettore multisettore (pari all'13%), ma anche alle leggi di finanza regionale (pari al 16%), riguardando quest'ultime tutti i macrosettori dell'ordinamento regionale.

I macrosettori sviluppo economico e attività produttive da un lato e territorio, ambiente e infrastrutture dall'altro vedono riconfermato il dato di macrosettori in cui l'attività legislativa è meno incisiva (pari al 21% sul totale), seppur con un leggero aumento rispetto al 2012 (entrambi i macrosettori registravano il 18% sul totale).

**Anno 2013 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa**

Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
A	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione	Consiglio	1
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta		0
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni		0
		A4	Personale e amministrazione	Mista Consiglio	2
		A5	Enti locali e decentramento	Giunta	3
		A6	Altro (società partecipate)		0
		A7	Multimateria		0
B	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	B1	Artigianato		0
		B2	Professioni		0
		B3	Industria		0
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	Giunta	1
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia		0
		B6	Miniere e risorse geotermiche		0
		B7	Commercio, fiere e mercati	Giunta	1
		B8	Turismo		0
		B9	Agricoltura e foreste		0
		B10	Caccia, pesca e itticultura	Giunta	1
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale		0
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale		0
		B13	Altro (programmazione negoziata ed economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)		0
		B14	Multimateria (ricerca, trasporto e produzione di energia)		0
C	TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C1	Territorio e urbanistica	Giunta	2
		C2	Protezione natura e ambiente, tutela inquinamenti, e gestione rifiuti		0
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo		0
		C4	Opere pubbliche		0
		C5	Viabilità		0
		C6	Trasporti		0
		C7	Protezione civile		0
		C8	Altro		0
		C9	Multimateria		0
D	SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute	Consiglio Giunta	2
		D2	Alimentazione		0
		D3	Servizi sociali		0
		D4	Istruzione scolastica		0
		D5	Formazione professionale		0
		D6	Lavoro		0
		D7	Previdenza complementare e integrativa		0


Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
		D8	Beni e attività culturali	Consiglio(2) Giunta	3
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica		0
		D10	Ordinamento della comunicazione		0
		D11	Spettacolo		0
		D12	Sport		0
		D13	Altro (persone giuridiche private)		0
		D14	Multimateria	Consiglio	1
E	FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	4
		E2	Contabilità regionale		0
		E3	Tributi		0
		E4	Altro		0
		E5	Multimateria		0
F	MULTISETTORE	F1	Voci non ascrivibili agli altri settori (politiche giovanili multisettoriali, comunitaria, manutenzione, leggi multimateria)	Consiglio Giunta(2)	3

Come già detto, nell'anno 2013 le materie più gettonate sono state la valorizzazione dei beni e delle attività culturali e gli enti locali con le politiche di decentramento

### 1.3.4 - Le Commissioni referenti

#### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
<b>I e I integrata</b> FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	4+ 4 int
<b>II**</b> SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1
<b>III**</b> SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	2
<b>IV</b> TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	5
<b>V**</b> AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	5
<b>VI**</b> ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT	3



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge finanziaria, di bilancio, di assestamento e di rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

\*\* Nell'anno 2013 a partire dal mese di ottobre si registra un cambio di competenza delle Commissioni. In particolare la VI Commissione è spogliata delle competenze nelle materie della cultura e dello sport, che sono state attribuite alla V Commissione, a fronte dell'allocazione nella VI Commissione delle competenze della II Commissione in materia di formazione professionale e della III Commissione in tema di politiche della famiglia e d'immigrazione.

Come detto nell'anno 2013 gli argomenti più trattati sono stati la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, nonché gli enti locali e le politiche di decentramento; questo spiega la notevole mole di provvedimenti licenziati della V Commissione competente in entrambe le tematiche.

Anche la IV Commissione registra un consistente numero di leggi esaminate in considerazione dell'assegnazione dei progetti di legge multisettoriali riguardanti prevalentemente materie di competenza della IV Commissione.



Fortemente ridotta è stata l'attività della III Commissione (dal 30% all'8%) mentre si registra una lieve riduzione dell'attività della II Commissione (dal 7% al 4%); sostanzialmente stabile il dato della VI Commissione (dal 14% al 13%) e della II Commissione.

La I Commissione nel corso del 2013 vede raddoppiata in termini percentuali la propria attività, rispetto all'anno precedente (dal 7% al 16%) per le competenze non riconducibili all'esame della I Commissione integrata.

### 1.3.5 - La durata dell'iter istruttorio

#### Anno 2013 - Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni

Si intende per:

- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

#### Anno 2013 - Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

	Consiglio		Giunta		Giunta/ Consiglio		Tutte le leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	3	4	12	14	1	1	16	19
da 31 a 90	2	1	3	1	0	0	5	2
da 91 a 180	1	2	1	1	0	0	2	3
da 181 a 360	1	0	0	0	0	0	1	0
oltre 360	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot.	7	7	16	16	1	1	24	24

Nel 2013 non si registra nessun provvedimento legislativo con un iter formale superiore ai 360 giorni, mentre negli anni precedenti circa il 20% delle leggi licenziate aveva avuto un iter formale superiore ai 360 giorni. Nel 2013 ben il 66% dei provvedimenti ha avuto un iter formale inferiore ai 30 giorni, mentre negli anni precedenti la percentuale si attestava al 18%.

**Anno 2013 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea**

<b>Classi numeriche di sedute</b>	<b>Commissione: leggi/sedute</b>	<b>Assemblea: leggi/sedute</b>
da 1 a 2	17	19
da 3 a 4	7	2
da 5 a 6	0	2
Oltre 6	0	1

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

I dati relativi al 2013 dimostrano la riduzione delle tempistiche di esame delle leggi in fase di Commissione: ciascuna legge approvata nel 2013 ha impiegato mediamente 1,9 sedute di Commissione rispetto alle 3,2 sedute di Commissione del 2012, 3 sedute per il 2011 e 2,7 per il 2010. Una seppur minor riduzione si è avuta anche con riferimento alle tempistiche di esame delle leggi in Assemblea dove il dato si attesta attorno alle 2,1 sedute di media rispetto alle 2,75 del 2012, alle 3,5 sedute del 2011 e alle 2,3 sedute per il 2010.

**Anno 2013 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea**

<b>Classi numeriche di ore</b>	<b>Commissione: leggi/ore</b>	<b>Assemblea: leggi/ore</b>
da 1 a 5	18	17
da 6 a 10	2	3
da 11 a 20	2	2
oltre 20	2	2

Per entrambe le sedi di trattazione, la distribuzione delle leggi si concentra nelle classi numeriche inferiori di sedute e di ore dedicate: la maggior parte delle leggi hanno richiesto non più di due sedute e non più di 5 ore di trattazione riducendosi ulteriormente al trend dello scorso anno in cui più dei quattro quinti (pari all'82%) delle leggi hanno richiesto non più di 4 sedute e non più di 10 ore di trattazione in ciascuna sede (pari al 71% in sede di Commissione e all'82% in sede di Assemblea).

E' risultato significativo il ricorso alla procedura d'urgenza (art. 89 del Regolamento interno), utilizzata per la legge omnibus approvata alla fine delle X Legislatura (LR 5/2013) e per altre 5 leggi approvate nel secondo semestre 2013 (LLRR nn. 8, 9 10, 12 e 16).

**Anno 2013 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea**

<b>Media sedute Commissione/legge</b>	1,9
<b>Media sedute Assemblea/legge</b>	2,1
<b>Media ore Commissione/legge</b>	5,4
<b>Media ore Assemblea/legge</b>	5,3

Riguardo ai valori medi delle sedute di trattazione risulta che per ciascuna legge la durata media dei lavori di Assemblea risulta leggermente superiore a quella dei lavori di Commissione, mentre il rapporto si inverte relativamente alla media dei lavori in ore.


### 1.3.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea

#### Anno 2013 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
<b>Approvati</b>	140	324	464
<b>Respinti o ritirati</b>	303	1279	1582
<b>Totale presentati</b>	443	1603	2046

Anche per il 2013 viene confermata la prevalenza dell'Assemblea come sede emendativa, secondo una tendenza ormai consolidata che tuttavia segnala una forte criticità circa la scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi.

#### Anno 2013 - Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione



Numerosi sono gli emendamenti che vengono respinti o ritirati, con una maggiore incidenza (pari all'80%) per la sede d'Aula, in controtendenza rispetto all'annualità precedente dove si rilevava una quota del 74% di emendamenti respinti o ritirati in sede di Commissione rispetto alla quota dell'56% riferita alla fase dell'Assemblea.

**Anno 2013 - Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo**

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
<b>Presentati</b>	46	69	310	18	443
<b>Approvati</b>	46	56	23	15	140
<b>% di successo</b>	100%	81%	7%	83%	32%

**Anno 2013 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo**

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
<b>Presentati</b>	166	155	1247	35	1603
<b>Approvati</b>	149	102	44	29	324
<b>% di successo</b>	90%	66%	4%	82%	20%


Il tasso di successo, ossia il rapporto fra numero di emendamenti presentati e numero di emendamenti approvati, riportato dalla Giunta regionale, risulta particolarmente elevato in Assemblea (90%) arrivando addirittura al 100 % in sede di Commissione. Le percentuali di successo della Giunta regionale sono quindi le più elevate, anche rispetto alla maggioranza consiliare, tanto in Commissione che in Assemblea.

L'opposizione consegue tassi di successo molto modesti, mentre gli emendamenti comuni a consiglieri di maggioranza e di opposizione registrano un discreto successo sia in sede di Commissione (71%) che in sede di Assemblea (82%).

### 1.3.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea

**Anno 2013 - Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo**

	Modalità	N. leggi	%
<b>Esito della votazione</b>	Approvazione all'unanimità	7	29,17
	Approvazione a maggioranza	17	70,83
<b>Interventi modificativi</b>	Con emendamenti	21	87,5
	Senza emendamenti	3	12,5
<b>Presenza di atti di indirizzo</b>	Con ordini del giorno	10	41,7
	Senza ordini del giorno	14	58,3



Gran parte delle leggi del 2013 sono state approvate a maggioranza; l'unanimità ha riguardato tuttavia una quota significativa della produzione legislativa, in leggero aumento rispetto all'annualità precedente.

La maggior parte delle leggi risultano poi aver subito modifiche nel corso dell'esame in Assemblea, tenendo conto che per la legge di approvazione del bilancio e per quella di approvazione del rendiconto non è prevista la presentazione di emendamenti.

L'Assemblea continua a mantenere una capacità emendativa molto elevata nonostante non rappresenti la sede più adatta per un esame approfondito dei contenuti normativi.

L'approvazione di atti di indirizzo ha subito una riduzione rispetto all'annualità precedente (in cui gli ordini del giorno avevano riguardato circa la metà dei provvedimenti esaminati) per assestarsi su 10 provvedimenti. Di norma gli ordini del giorno vengono presentati in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

### 1.3.8 - Il rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della "delegificazione", qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l'effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

#### Anno 2013 - Leggi che rinviando ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
24	7	37	29%	5,28

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione aventi comunque un contenuto "regolativo", diretto a completare la disciplina legislativa (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi).

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della "delegificazione": per il 2013 tale fenomeno risulta presente, ma la percentuale di leggi che rinviando ad atti non legislativi diminuisce rispetto al 2012 (passando dal 64 al 29%), mentre il numero medio di rinvii per legge aumenta (circa 5).

#### Anno 2013 - Leggi che rinviando prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge
24	4	11	17%	2,18

In leggera diminuzione rispetto al 2012 il numero degli atti amministrativi che la legge assoggetta al parere delle Commissioni consiliari di merito, prima dell'adozione definitiva da parte dell'esecutivo: tale adempimento è stato richiesto per 11 provvedimenti attuativi, rispetto ai 16 del 2012.



### 1.3.9 - L'istituzione di organi collegiali

#### Anno 2013 - Leggi che prevedono l'istituzione di organi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organi collegiali	Totale organi collegiali istituiti
24	5	6

Nel 2013 sono state 5 le leggi istitutive di organi collegiali (LR 11/2013 "Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura", LR 17/2013 "Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale", LR 18/2013 "Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà", LR 20/2013 "Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative". LR 23/2013 "Legge finanziaria 2014") e 6 gli organi istituiti (Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, Consulta regionale della sanità, comitato di indirizzo strategico nelle more della costituzione della costituzione di una Centrale unica regionale degli acquisti per il settore socio-sanitario, Comitato di indirizzo scientifico competente in materia di cultura, Commissione regionale per le politiche socio-abitative, Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER).

Il numero dei componenti degli organi varia da un minimo di 5 (Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER) a un massimo di 14 (Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale). L'individuazione dei componenti non è invece effettuata dalla legge regionale 17/2013, che prevede sia l'istituzione di un "tavolo", denominato Consulta, finalizzato al confronto con rappresentanti di associazioni portatrici di interessi diffusi, ordini e collegi professionali operanti nei settori sanitario e sociosanitario, sia il Comitato di indirizzo strategico la cui previsione è rimandata ad un regolamento che ne disponga la nomina con decreto del Direttore centrale della Direzione salute. Le funzioni attribuite agli organi sono per lo più di tipo consultivo e propositivo.

Per quasi tutti gli organi si stabilisce espressamente che la partecipazione ai lavori è gratuita, prevedendo solo il rimborso delle spese, escluso invece per la Consulta regionale della sanità.

### 1.3.10 - L'entrata in vigore

#### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata
24	9	15

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, o anticipata, con ciò intendendosi l'entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo.

Nel 2013, delle 24 leggi approvate, 15 hanno avuto un'entrata in vigore anticipata, come nel 2012. Di queste 6 si sono autoqualificate urgenti nel titolo; si tratta delle leggi regionali:

- 5/2013 "Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali"
- 9/2013 "Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000"
- 12/2013 "Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti"
- 16/2013 "Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari"
- 18/2013 "Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà"
- 21/2013 "Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali".

### 1.3.11 - Le abrogazioni

#### Anno 2013 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni
24	14

#### Anno 2012 - Saldo della produzione legislativa

Leggi	N.ro
Approvate	24
Integralmente abrogate	7
Saldo	17

#### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE	N. leggi
Solo abrogazioni integrali	2
Solo abrogazioni parziali	11
Abrogazioni integrali e parziali	1

#### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

EFFICACIA	N. leggi
Solo efficacia immediata	12
Solo efficacia differita a data certa	0
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	1
Diversi regimi di efficacia	1

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2013 sono state 14 le leggi recanti disposizioni abrogative.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato un incremento di 17 leggi rispetto alla situazione al 31 dicembre 2012.

Per quanto concerne la tipologia delle abrogazioni, quasi la metà delle leggi recano abrogazioni parziali.

Relativamente all'efficacia, nella quasi totalità dei casi il legislatore ha disposto abrogazioni a effetto immediato.

### 1.3.12 - La natura della potestà legislativa

#### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	9	37,5
concorrente	6	25
residuale	4	16,67
mista	4	16,67
Integrativa attuativa	1	4,17
Totale	24	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 37,5% del totale. L'uso della potestà primaria (statutaria) sommata alla potestà residuale dà una percentuale del 54,17%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione. Rispetto al 2012 si registra un aumento significativo della "potestà esclusiva", nell'ordine del 14,17%, e un significativo calo della potestà concorrente, esercitata per il 46% nel 2012.

### 1.3.13 - La tipologia della normazione

#### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio		4		4	17
Comunitaria		1		1	4
Istituzionale	1	3		4	17
Settore	4	4		8	33
Intersettoriale	2	1	1	4	17
Manutenzione		2		2	8
Provvedimento		1		1	4
Totale				24	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti tipici, ai sensi della LR 21/2007 "Nuova disciplina della contabilità regionale", relativi alle manovre di bilancio: legge finanziaria, di bilancio, di assestamento e di rendiconto;
- legge comunitaria: la legge approvata annualmente ai sensi della LR 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

### 1.3.14 - Le dimensioni astratte di contenuto

#### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Individuale		1		1	4
Microsezionale	2	3		5	21
Settoriale	3	7	1	11	46
Generale	2	5		7	29
Totale				24	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite
- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico

Le leggi sono prevalentemente a carattere settoriale e generale. Significativa è la presenza di una legge provvedimento riguardante la materia del personale (LR 8/2013). Per le leggi a carattere generale si segnala un significativo aumento percentuale rispetto al 2012 (dal 18% al 29%).

### 1.3.15 - La tecnica redazionale

#### Anno 2013 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	3	6		9	37,50
Novella	3	5	1	9	37,50
Testo misto	1	5		6	25
				24	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti

La tecnica redazionale del testo nuovo è stata utilizzata nella stessa misura della novella, a differenza dell'anno 2012 in cui è prevalsa la tecnica del testo nuovo. Come disciplina organica si segnala la legge regionale 19/2013 che contiene una disciplina complessiva in materia di elezioni comunali. La tipologia di normazione riconducibile al testo unico è priva di riscontro nella realtà regionale.

### 1.3.16 - Aspetti qualitativi della legislazione

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ( $p=50$ ).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità  $p=20$ ; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione  $p=30$ ; semplificazione normativa e riordino  $p=35$ ; semplificazione amministrativa  $p=15$ .

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.



- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
  - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
  - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
  - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state oggetto di valutazione 20 delle 24 leggi approvate. Si sono escluse le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, che per il loro contenuto non si prestano a essere considerate sotto il profilo qualitativo, nonché la legge di assestamento di bilancio e la legge finanziaria, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

### Anno 2013 - Dati sintetici della qualità legislativa

	Qualità redazionale			
	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	14	6	19	1
% sul totale	70	30	95	5

	Qualità tecnica			
	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	2	18	2	18
% sul totale	10	90	10	90

### Anno 2013 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	0	0
bassa (20-35)	7	35
media (45-55)	11	55
alta (65-80)	0	0
molto alta (85-100)	2	10

Due leggi raggiungono l'indice di qualità totale massimo (100), mentre nessuna legge è presente nel valore di qualità all'estremo inferiore.

Scomponendo l'indice di qualità totale nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 14 leggi raggiungono l'indice pieno di qualità redazionale e 2 l'indice pieno di qualità tecnica.

Le leggi giudicate adeguate rispetto ai parametri di qualità redazionale sono in netta maggioranza, il 70% del totale con riferimento al parametro dell'omogeneità, il 95% rispetto alla semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione.

Va evidenziato che 6 leggi sono state ritenute non adeguate rispetto all'omogeneità di contenuto a causa della presenza di norme intrusive, estranee alle materie trattate nell'articolato.

Per quel che concerne la qualità tecnica, risultano prevalenti le leggi prive di intenti di semplificazione normativa e amministrativa (90%).

Dal confronto con i dati del 2012 emerge un miglioramento della qualità redazionale sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione (nel 2012 le leggi adeguate rispetto a tale parametro erano l'83%), mentre peggiora la qualità tecnica. Le leggi improntate a obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa passano, rispettivamente, dal 38% e 42% nel 2012 al 10% nel 2013 per entrambe le tipologie di

semplificazione. Estendendo quindi il confronto alla qualità legislativa nel suo complesso, risulta un peggioramento, poiché le leggi collocate in fascia medio-alta (da 50 a 100) passano dal 79% nel 2012 al 65% nel 2013, mentre le leggi collocate in fascia bassa passano dal 17% nel 2012 al 35% nel 2013.

### **1.3.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio**

La legge finanziaria regionale e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dovuta a tali provvedimenti, che rappresentano una parte assai rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia in termini di tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo della legislazione regionale in generale e per la nostra Regione, in particolare, mostra elementi di forte criticità, con uno scostamento sensibile rispetto alla media registrata nelle altre Regioni.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli, di norma bassa, in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori dell'Amministrazione regionale: spesso un singolo articolo contiene una pluralità di disposizioni su materie assai eterogenee.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti che in percentuale sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi finanziarie e di assestamento del bilancio approvate nella X e XI legislatura fino al 31 dicembre 2013.

**Anno 2013 - Dimensioni delle leggi finanziarie e di assestamento del bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2013**

Anno	Descrizione leggi	Leggi finanziarie e di assestamento			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi finanziarie e di assestamento sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2013	Fin 2013 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2013		32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011		34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

**Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi finanziarie sul totale delle leggi nella X legislatura**

Anche nel 2013 le leggi relative alla manovra di bilancio hanno mantenuto, come negli anni precedenti, dimensioni piuttosto considerevoli rispetto alla produzione legislativa annuale. Va rilevato che c'è stata una considerevole riduzione in termini di numero di commi e numero di caratteri che va a giustificarsi con l'approvazione di diverse norme multisettoriali di carattere urgente che hanno caratterizzato sia la fine della X legislatura che l'inizio dell'XI legislatura.

## 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2013

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2013, compresi quelli divenuti legge. Non sono considerati gli stralci.

### 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa

#### Anno 2013 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	15	37
Consiglio	26	63
Popolare	0	0
Totale	41	100

Nel 2013 sono stati presentati 41 progetti di legge, in diminuzione rispetto al dato del 2012 (50) ed in linea con quelli relativi, invece, al 2011 (40).

L'apporto dell'iniziativa consiliare (63%) si mantiene ampiamente superiore a quello della Giunta sia pure con valori percentuali inferiori rispetto al 2012 (72%) ed in lieve flessione anche rispetto al 2011 (65%).

L'iniziativa giuntale (37%) risulta incrementata rispetto al dato del 28% relativo al 2012 ed al valore del 35% relativo al 2011.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2013, come del resto in tutti gli anni precedenti.

## 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare

### Anno 2013 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	8	31
Opposizione	14	54
Trasversale	4	15
Totale	26	100

Le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza (31%) registrano una significativa flessione rispetto al 2012 (58%) e al 2011 (70%) e, al contempo, quelle sottoscritte dai consiglieri di opposizione passano dal 17% del 2012 e dal 23% del 2011 al 54% del 2013.

L'iniziativa legislativa trasversale, frutto della collaborazione tra gruppi di maggioranza ed opposizione, si attesta al 15% subendo un rallentamento rispetto al 2012 (25%) ma ponendosi in linea con la percentuale del 2011 (13%). Da sottolineare che tutte le proposte di iniziativa trasversale presentate nel corso dell'XI legislatura nell'anno 2013 hanno completato il loro iter con l'approvazione definitiva da parte dell'Aula.

### Anno 2013 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	13	50
Coalizione (più gruppi di maggioranza o di opposizione)	9	35
Trasversale	4	15
Totale	26	100

Le iniziative riconducibili ad uno solo gruppo (50%), pur rappresentando la parte più significativa dell'iniziativa legislativa, risultano leggermente ridotte sia rispetto al dato del 2012 (53%), sia rispetto a quello del 2011 (54%).

Un significativo incremento viene invece registrato in relazione alle iniziative dei gruppi di coalizione che passano dal 22% del 2012 al 35% del 2013, ponendosi in linea con il dato del 2011 (38%).

La collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi subisce un forte rallentamento rispetto al dato del 2012, per cui si passa dal 25% al 15%, uniformemente alla percentuale del 2011.

## 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo

### Anno 2013 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2013 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	4	10
Ordinamento istituzionale	13	32
Servizi alle persone e alla comunità	15	37
Sviluppo economico e attività produttive	3	7
Territorio e ambiente	5	12
Multisetettore	1	2
Totale	41	100

Anche per l'iniziativa legislativa, com'è stato per le leggi approvate nel corso del 2013, è confermato l'interesse del legislatore per i macrosettori ordinamento istituzionale e servizi alle persone e alla comunità. L'ordinamento istituzionale passa dal 30% del 2012 al 32% del 2013 che risulta comunque in calo rispetto al dato del 2011 (43%); il macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità (37%) subisce un incremento sia rispetto al 2012 (34%) sia rispetto al 2011 (27%).

L'iniziativa legislativa nel macrosettore sviluppo economico e attività produttive subisce un significativo rallentamento passando dal 18% del 2012 e dal 25% del 2011 al 7% del 2013.

Si conferma nel 2013 la ripresa dell'iniziativa legislativa nel macrosettore del territorio e ambiente che raggiunge il 12%, in netto incremento rispetto all'8% del 2012 ed al dato negativo del 2011.

Del tutto esigua l'iniziativa legislativa multisetoriale pari al 2%, in linea con il dato del 2012 e non presente nel 2011.



## 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2013

### Anno 2013 - Situazione dei progetti di legge

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	10	24
In corso di esame	0	0
Approvati	20	49
Respinti	0	0
Ritirati	0	0
Decaduti per fine legislatura	11	27
Totale	41	100

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2013 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea, ivi compresi quelli unificati/assorbiti. Nel corso del 2013 sono state approvate complessivamente 24 leggi di cui: 20 derivano da progetti presentati nel 2013, 3 da progetti presentati nel 2012 e 1 da uno stralcio deliberato dal Consiglio regionale nel 2013.

Per quanto riguarda i provvedimenti giacenti la relativa percentuale (24%) risulta ridotta rispetto al 2012 (38%) e al 2011 (45%).

Nel 2013 non si registrano progetti di legge in corso di esame (nel 2012 erano il 28% e nel 2011 il 32%): questo dato è, in parte, determinato dalla decadenza di molti progetti per la fine della legislatura (27%) e, in parte, trova giustificazione nell'alta percentuale di progetti presentati e approvati nel corso del 2013 (49% del 2013 rispetto al 32% del 2012 e al 22 del 2011).

La percentuale dei progetti approvati dall'Assemblea registra un incremento rispetto agli anni precedenti, passando dal 32% del 2012 e dal 22% del 2011 al 49% del 2013.

**Anno 2013 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore**

<b>Soggetto presentatore</b>	<b>N. progetti di legge giacenti</b>	<b>%</b>
Giunta	0	0
Maggioranza	1	10
Opposizione	9	90
Trasversale	0	0
Totale	10	100

Tra i progetti di legge giacenti quelli dell'opposizione registrano un considerevole incremento, passando dal 16% del 2012 e dal 22% del 2011 al 90% del 2013.

Per contro, i provvedimenti giacenti riconducibili all'iniziativa della maggioranza raggiungono solo il 10% in netta flessione rispetto al 2012 (58%) e al 2011 (61%).

Quelli di iniziativa della Giunta regionale risultano completamente evasi, analogamente al 2012 e diversamente dal 2011 (17%).

**Anno 2013 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2013 e approvati dall'Assemblea secondo il soggetto presentatore**

<b>Soggetto presentatore</b>	<b>N. progetti di legge approvati</b>	<b>%</b>
Giunta	16	67
Maggioranza	3	13
Opposizione	2	8
Mista	1	4
Trasversale	2	8
Comune	0	0
Totale	24	100

Si intendono:

- di iniziativa mista, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale;
- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione;

- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Nel complesso, emerge che il potere di iniziativa legislativa risulta esercitato in maniera estensiva con un alto numero di proposte di legge presentate rispetto a quelle approvate (41 proposte contro 20 leggi).

Le leggi derivanti dall'iniziativa della Giunta regionale (67%) sono notevolmente superiori rispetto a quelle di iniziativa consiliare, trasversale (8%) o mista (4%).

### 3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

#### Anno 2013 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	77	articoli per regolamento	12
articoli	890	commi per regolamento	26
commi	2.018	commi per articolo	2
caratteri	1.214.581	caratteri per articolo	1.577

Nel 2013 la produzione regolamentare dell'Esecutivo ha avuto un calo sia rispetto al 2012 (95) che rispetto al 2011 (113), attestandosi su 77 regolamenti, analogamente alla produzione legislativa che è passata a 24 leggi contro le 28 del 2012 (nel 2011 sono state approvate invece 19 leggi).

La struttura dei regolamenti, in rapporto alle dimensioni delle leggi, si mantiene quasi inalterata rispetto gli anni precedenti, registrando una media di 12 articoli per regolamento, contro i 23 articoli delle leggi e di 2 commi per articolo, contro i 4 commi delle leggi.

#### Anno 2013 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore


Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	3	4
Sviluppo economico e attività produttive	31	40
Territorio ambiente e infrastrutture	12	16
Servizi alle persone e alla comunità	31	40
Finanza regionale	0	0
Totale	77	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Anche nel 2013 le frequenze più alte continuano a registrarsi in due settori: quello dello sviluppo economico e attività produttive (con una percentuale del 40% in lieve flessione rispetto al 43% del 2012 e al 47% del 2011) e quello dei servizi alle persone e alla comunità (con una percentuale del 40%, in linea con il 39% del 2012 e in lieve incremento rispetto al 33% del 2011) che, complessivamente, raccolgono l'80% del totale.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 77 regolamenti emanati, 45 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 58% del totale, in incremento rispetto a quella riscontrata nei due anni precedenti, che oscillava dal 38 al 51%. Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

#### Anno 2013 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 76%, in linea con il 77% del 2012 ed in flessione rispetto all'86% del 2011.

## 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta regionale si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

Nel 2013 sono stati complessivamente presentati 447 atti, contro gli 821 del 2012 e gli 894 del 2011; un sensibile calo dovuto alla diminuzione dell'attività di sindacato ispettivo.

### 4.1 - Il sindacato ispettivo

#### Anno 2013 - Situazione degli atti di sindacato ispettivo

	presentate	evase	% evasione
<b>Interpellanze</b>	59	9	15
<b>Interrogazioni a risposta scritta</b>	61	11	18
<b>Interrogazioni a risposta orale</b>	105	26	25
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b>	97	93	96
<b>Totale</b>	322	139	43

Con 322 atti presentati nel 2013, il sindacato ispettivo registra una notevole diminuzione rispetto al 2012 (751) e al 2011 (745). Gli atti risultano così ripartiti: 59 interpellanze (83 nel 2012, 118 nel 2011); 61 interrogazioni a risposta scritta (67 nel 2012, 49 nel 2011); 105 interrogazioni a risposta orale (360 nel 2012, 343 nel 2011); 97 interrogazioni a risposta immediata (241 nel 2012, 235 nel 2011). Il segmento relativo alle interrogazioni a risposta immediata (question time) registra una diminuzione, in controtendenza rispetto agli anni precedenti nei quali tale istituto ha sempre avuto un trend in aumento fin dalla sua introduzione nel 2006.

Lo strumento del sindacato ispettivo più utilizzato risulta essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per l'82% sul complesso degli atti di controllo, mentre l'interpellanza rappresenta il restante 18%. Tali percentuali complessive hanno avuto una leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti per quel che riguarda le interrogazioni (82% contro l'89% del 2012 e l'84% del 2011), mentre un lieve incremento rispetto alle interpellanze (18% contro il 15% nel 2011 e il 16% nel 2011).

Il tasso di evasione complessivo degli atti di sindacato ispettivo in Assemblea (43%), dato dal rapporto tra atti evasi e presentati, ha un leggero incremento rispetto al 2012 (42%), mentre nel 2011 era il 51%, anche grazie al sempre elevato tasso di evasione delle interrogazioni a risposta immediata (96%).

Avuto riguardo alle singole componenti degli atti di sindacato ispettivo: per le interpellanze il tasso di evasione nel 2013 è del 15% (in calo rispetto al 18% del 2012 e al 30% del 2011); per le interrogazioni a risposta scritta e orali è, nel complesso, del 52%, notevolmente superiore rispetto a quello del 2012 (14%) e del 2011 (30%). In diminuzione invece il tasso di evasione delle interrogazioni a risposta immediata (96% rispetto al 100%, del 2012 e del 2011).

Anche il numero delle interpellanze presentate (59) è inferiore rispetto a quello del 2012 (83) e del 2011 (118).

## 4.2 - L'indirizzo politico

### Anno 2013 - Situazione dell'attività di indirizzo politico in Assemblea

	presentati	evasi/accolti	% evasione/ accoglimento
<b>Mozioni</b>	30	16	53
<b>Ordini del giorno su progetti di legge</b>	92	47	51
<b>Ordini del giorno su petizioni</b>	0	0	0
<b>Ordini del giorno su mozioni</b>	2	2	100
<b>Totale</b>	124	64	52

L'attività di indirizzo politico è aumentata, nel suo complesso, rispetto allo scorso anno: 124 atti presentati in Consiglio contro i 70 del 2012, di cui 30 mozioni (contro le 25 del 2012), pari al 24% del totale; è aumentato anche il numero degli ordini del giorno presentati su progetti di legge: 92, tutti su progetti di legge (contro i 45 del 2012), pari al 74% di tutti gli atti di indirizzo politico presentati, mentre non è stato presentato alcun ordine del giorno su petizioni (4 nel 2012). Su mozioni sono stati presentati 2 ordini del giorno (0 nel 2012).

Il tasso medio di successo degli atti di indirizzo politico, dato dal rapporto percentuale tra gli atti accolti o approvati e quelli presentati, pari al 52%, risulta in calo sia rispetto a quello del 2012 (66%), sia a quello del 2011 (71%) con sensibili variazioni tra le singole componenti: le mozioni raggiungono il 53%, gli ordini del giorno su progetti di legge il 51%, mentre gli ordini del giorno su mozioni il 100% (nel 2012 il tasso di successo delle mozioni è stato del 28% e quello degli ordini del giorno su progetti di legge del 90%, mentre nel 2011 le due percentuali sono state, rispettivamente, del 22% e dell'86%).

#### 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare

L'analisi che segue considera lo stato delle comunicazioni giuntali - previste dall'articolo 138 quinquies del Regolamento interno - con riguardo agli atti d'indirizzo consiliare adottati a tutto il 31 dicembre 2013, con evidenza separata dei valori per la X e la XI legislatura, in relazione alla decadenza degli atti a fine legislatura.

Nell'ultimo scorcio della X legislatura non sono stati adottati nuovi atti d'indirizzo, né sono state presentate ulteriori note informative da parte della Giunta regionale con riguardo agli atti pendenti, rimanendo così la misura del riscontro assestata sul basso valore del 2012 (23%).

#### X legislatura. Gli atti di indirizzo consiliare e i riscontri giuntali

Tipo atto	ATTI D'INDIRIZZO							ATTI RICONTRATI	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Tot.	N. atti	%
Mozioni	3	7	4	5	7	0	<b>26</b>	7	27%
Odg - Mozioni	4	12	5	0	0	0	<b>21</b>	6	29%
Odg - Ddl/Pdl	64	50	66	95	37	0	<b>312</b>	70	22%
Odg - Petizioni	0	0	1	0	2	0	<b>3</b>	1	33%
<b>Totale</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>84</b>	<b>23%</b>

Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione non ha completato l'esame per 12 delle 84 informative complessivamente pervenute dalla Giunta nella X legislatura, né le Commissioni hanno dato un seguito d'esame, per lo sbocco finale in Aula, alle 72 note d'attuazione trattate in Comitato, con l'esito di 21 pareri resi cumulativamente su più note.

Per l'analisi della distribuzione degli atti e delle informative per settore d'intervento e per l'analisi della tempistica dei riscontri giuntali si rinvia ai dati del Rapporto 2012, per l'invarianza dei rispettivi valori.



## XI legislatura. Gli atti di indirizzo consiliare e i riscontri giuntali

<b>ATTI D'INDIRIZZO</b>		
<b>Tipo atto</b>	<b>2013</b>	<b>Tot.</b>
Mozioni	10	10
Odg - Mozioni	1	1
Odg- Progetti di legge	47	47
Odg- Comunicazioni Giunta	1	1
Odg - Voti alla Camere	1	1
<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**Nessun atto riscontrato al 31/12/2013**

Con l'inizio della XI legislatura è ripresa l'adozione di atti d'indirizzo, con preferenza per gli ordini del giorno su progetti di legge rispetto alle mozioni e con la novità di ordini del giorno collegati a comunicazioni della Giunta e a voti alle Camere.

Per i tempi fisiologici di risposta, non sono pervenute note di attuazione da parte dell'Esecutivo, anche perché gran parte degli atti d'indirizzo (27 ODG di cui 26 collegati alla legge finanziaria 2014 e 1 mozione) sono stati adottati a dicembre 2013 e rimessi all'Esecutivo ad inizio del nuovo anno.

Se sul fronte dei rapporti con l'Esecutivo i risultati della X legislatura depongono per la scarsità e tardività degli adempimenti giuntali, su quello interno va parimenti rilevata un'insufficienza di attività rispetto alle previsioni del regolamento interno (e della legge regionale "statutaria" 17/2007), specie sul punto del mancato completamento del processo di controllo sull'attuazione data dall'Esecutivo agli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio, che non è mai pervenuto alla fase della discussione in Assemblea.

## 5 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

### 5.1 - Le Commissioni

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche la consultiva, quella cioè che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

#### Anno 2013 -Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	29	74	10	1	9	4
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	31	44	49	4	1	7
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	37	69	78	6	2	8
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	35	47	34	10	17	3
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	27	55	3	3	16	6
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	40	50	52	2	9	3
<b>Totale</b>	<b>199</b>	<b>339</b>	<b>226</b>	<b>26</b>	<b>54</b>	<b>31</b>

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, che si sono svolte nel mese di aprile del 2013, hanno determinato un'inevitabile rallentamento dell'attività consiliare per cui l'attività delle Commissioni ha visto, nel suo complesso, una diminuzione rispetto al 2012; il decremento più rilevante si è avuto nel numero complessivo dei soggetti auditi (226 rispetto ai 633 del 2012 con la sola eccezione della VI Commissione che, in controtendenza, ha audito 52 soggetti rispetto ai 43 del 2012). Si segnala peraltro che, pur nell'ambito del generale decremento di attività, alcune singole voci, distribuite in modo omogeneo, hanno registrato un leggero incremento: la II Commissione si è riunita 31 volte rispetto alle 27 del 2012; la III Commissione ha esaminato 8 progetti di legge in sede consultiva rispetto ai 5 del 2012; la IV Commissione ha esaminato 17 progetti di legge in sede referente rispetto ai 7 del 2012; la V Commissione ha

esaminato 6 progetti di legge in sede consultiva rispetto ai 5 del 2012 e ha avuto 55 ore di attività rispetto alle 48 dell'anno scorso; la VI Commissione infine si è riunita 40 volte rispetto alle 35 del 2012. La III Commissione ha avuto, pur in diminuzione rispetto allo scorso anno, il più consistente numero di soggetti auditi (78 contro i 267 del 2012), mentre la IV Commissione ha espresso il più elevato numero di pareri su atti della Giunta (10 contro i 12 del 2012).

Nel 2013 l'insieme delle Commissioni di merito ha dedicato ai propri lavori una media di 33 sedute e 56 ore di attività; le Commissioni di merito hanno esaminato in media 9 provvedimenti in sede referente e 5 provvedimenti in sede consultiva, esprimendo 4 pareri su atti della Giunta e sentendo in audizione 38 soggetti.

I dati medi relativi alle attività delle Commissioni di merito risultano quindi in diminuzione rispetto a quelli del 2012 in tutte le voci considerate e cioè nel numero delle sedute (199 rispetto a 228), nelle ore di attività (339 rispetto a 462), nei soggetti auditi (226 rispetto a 633), nei pareri su atti di Giunta (26 rispetto a 34), nei progetti esaminati in sede referente (54 rispetto a 62) e nei progetti di legge esaminati in sede consultiva (31 rispetto a 42).

## **5.2 - Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione**

La sottostante tabella riepiloga i dati quantitativi dell'attività svolta nel 2013 dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, distinguendo fra X e XI legislatura. Se le sedute risultano in leggero aumento non solo rispetto al 2012 (+2) ma alla stessa media di legislatura (12,1 sedute l'anno), l'attività svolta ha invece nettamente risentito del cambio di legislatura: solo 6 gli atti esaminati e 4 i pareri resi<sup>1</sup> - non considerando l'approvazione del Rapporto sulla legislazione - contro i corrispondenti valori medi della X legislatura pari a 19,8 atti e 8,1 pareri.

Doppie le sedute della nuova legislatura rispetto a quelle dell'ultimo scorcio della X, con alcune dedicate alla presentazione delle attività di competenza dell'organo, in relazione alla sua composizione rinnovata.

---

<sup>1</sup> Il disallineamento fra atti e pareri è dovuto al parere cumulativamente reso sulle tre relazioni inerenti il Rendiconto.

**Anno 2013 - Attività del Comitato LCV**

	<b>X leg.</b>	<b>XI leg.</b>	<b>Totale</b>
<b>Sedute</b>	5 (2 UP)	10 (5 UP)	15 (7 UP)
<b>Atti esaminati</b>			
- 1 disegno di legge (clausola valutativa)			
- 2 relazioni di ritorno da clausole valutative	3	3	6
- 3 relazioni inerenti il Rendiconto generale della Regione			
<b>Pareri resi alle Commissioni di merito</b>	3	1	4
<b>Rapporto annuale sulla legislazione anno 2012</b>	-	1	1
<b>Missioni valutative</b> (in svolgimento)	1	1	1

Nella nuova legislatura, il Comitato ha dato il suo contributo conoscitivo nella sessione dedicata all'approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2012; ha approvato il Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari per l'anno 2012 e deliberato la ripresa e il completamento della missione valutativa denominata <<Assicurazione per responsabilità civile in ambito sanitario: vantaggi e svantaggi del nuovo modello assicurativo>>, rimasta non conclusa allo scadere della X legislatura.

### 5.3 - L'Assemblea

#### Anno 2013 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	N.ro
Leggi approvate	24
Delibere non legislative	15
Nomine e designazioni	58
Votazioni	1.207
Sedute	46
Ore di attività	198

Nel 2013 l'Assemblea ha visto diminuire, nel suo complesso, la propria attività riunendosi per 198 ore (contro le 295 del 2012 e le 250 del 2011); ha inoltre effettuato 46 sedute (contro le 78 del 2012 e le 70 del 2011), ha approvato 24 leggi (contro le 28 del 2012 e le 19 del 2011) e ha effettuato 1.207 votazioni complessive (contro le 1.815 del 2012 e le 1.227 del 2011); in incremento invece il dato relativo alle delibere non legislative (15 contro le 8 del 2012 e le 6 del 2011) e, soprattutto, quello relativo alle nomine e designazioni (58 contro le 4 del 2012 e le 2 del 2011).

### 5.4 - Gli altri organi consiliari

#### Anno 2013 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	29
Conferenza Presidenti Commissione	2
Ufficio di Presidenza	30
Giunta elezioni	9
Giunta delle nomine	13
Giunta per il regolamento	6

La Conferenza dei Capigruppo continua a essere, come già nel 2012 e nel 2011, l'organismo che, Commissioni a parte, si riunisce più spesso rispetto agli altri (29 sedute contro le 25 del 2012 e le 27 del 2011). Si registra un aumento delle sedute dell'Ufficio di Presidenza (30 contro le 19 del 2012 e le 16 del 2011) e un ancora più

consistente aumento delle sedute della Giunta delle nomine (13 rispetto alle 4 del 2012) e delle sedute della Giunta elezioni (9 rispetto alle 0 del 2012), quest'ultimo motivato dagli adempimenti connessi al cambio di legislatura. Si registra anche un aumento delle sedute della Giunta per il regolamento (6 rispetto alle 2 del 2012) e quello, più contenuto, delle sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (2 rispetto alle 0 del 2012).

#### **Anno 2013 - Attività della Giunta delle nomine**

	<b>N.ro</b>
candidature esaminate	58
candidati auditi	3
nomine dirette	11
designazioni	47
enti/organismi interessati	13
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	15
enti/organismi interessati	12

La Giunta per le nomine ha esaminato nel 2013 58 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 12 del 2012 e le 14 del 2011), ha effettuato 47 designazioni (contro l'1 del 2012 e del 2011) e 11 nomine dirette (contro le 2 del 2012 e l'1 del 2011). Nel 2013 la Giunta per le nomine ha incrementato in modo significativo la propria attività complessiva in seguito alla scadenza di molti incarichi di nomina regionale coincidente con il cambio della legislatura.

## 6 - IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

La produzione legislativa dell'anno registra l'approvazione di tre leggi regionali corredate di clausola valutativa:

- ✓ 7 febbraio 2013, n. 2 <<Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche>>
- ✓ 4 aprile 2013, n. 4 <<Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo>>; la clausola, benché esaminata e riformulata dal Comitato LCV il 22/01/2013 (parere 41), è stata approvata dall'Aula nella sua forma originaria.
- ✓ 9 agosto 2013, n. 9 <<Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000>>.

Delle tre nuove clausole solo quella relativa alla legge regionale n. 4 è passata al vaglio del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, senza che peraltro sia stata recepita la proposta di riformulazione avanzata dall'organo nel parere di competenza.

Le altre due clausole sono invece frutto di emendamenti aventi come primi firmatari consiglieri componenti del Comitato.

La clausola inserita nella legge n. 9 presenta la particolarità di non stabilire la tempistica delle informative di ritorno né di dettagliare le domande di valutazione, lasciando al Comitato il compito richiedere alla Giunta regionale - previo confronto con le Commissioni competenti - i dati e le informazioni d'interesse necessarie a fini di valutazione.

Nei primi mesi dell'anno è stata discussa in Comitato l'attuazione di due leggi regionali (nn. 4/2005 e 11/2006), sulla base delle relazioni informative presentate dalla Giunta regionale, ma il procedimento di controllo e valutazione, come in passato, non ha avuto sbocchi in Aula.

Delle undici relazioni di ritorno complessivamente pervenute nella X legislatura e a tutto il 31 dicembre 2013, in adempimento ai mandati informativi previsti dalle clausole valutative vigenti, 6 sono state oggetto d'esame in Comitato, con limitato seguito di trattazione in Commissione. Vi si aggiungono le relazioni semestrali sull'attuazione della l.r. 4/2005 pervenute ai sensi dell'art. 7, c. 15, anch'esse trattate in Comitato.

### **Lo stato delle relazioni di ritorno dalle clausole valutative (al 31/12/2013)<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Il complesso degli oneri informativi vigenti è riportato nella tabella 3 in appendice

<b>L.R. - Oggetto - Art. clausola valutativa</b>	<b>Relazioni/anno di presentazione</b>	<b>Relazioni esaminate/anno</b>
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - art. 11	-----	
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - art. 92	-----	
2/2013 - Cannabinoidi - art. 7	-----	
23/2012 - Volontariato - art. 38	-	
16/2012 - Riordino ERDISU - art. 31	-	
5/2012 - Autonomia dei giovani - art. 32	-	
9/2011 - Sistema informativo regionale - art. 12	-	
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - art. 18	-	
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - art. 3	-	
9/2009 - Polizia locale - art. 27	2/2010 e 2012	1/2011
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - art. 15	3/2010 - 2012	3/2011 e 2012
29/2007 - Lingua friulana -art. 29	1/2013	
11/2006 - Famiglia e genitorialità -art. 24	1/2012	1/2013
6/2006 - Cittadinanza sociale - art. 61	1/2011	
29/2005 - Commercio - art. 105	1/2012	
20/2005 - Servizi prima infanzia -art. 28	-	
18/2005 - Lavoro - art. 4	-	
12/2005 - Diritto studio universitario - art. 8 <sup>3</sup>	1/2011	1/2012
7/2005 - Mobbing - art. 7	1/2011	
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - art. 12	-	-

<sup>3</sup> Normativa abrogata dalla data di costituzione dell'ARDISS (1/1/2014) di cui all'art. 27 della l.r. 16/2012.



## **7 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

### **7.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine**

Come nei precedenti rapporti regionali, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'aggiornamento dell'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato concerne sia i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali, promossi dal Governo nel corso del 2013 o definiti dalla Corte costituzionale con decisioni adottate nel corso dello stesso anno, che i giudizi sui ricorsi della Regione contro leggi o atti aventi forza di legge dello Stato.

Anche nel 2013 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua ad essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127 Cost., come modificato dalla legge Cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge Cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge Cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

### **7.2 - I ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia e delle altre Regioni e Province autonome**

Nel corso del 2013, su 24 leggi promulgate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il Governo ne ha impugnata solo 1: la legge regionale n. 5/2013 in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

Oltre a motivi di censura che interessano specifici settori di intervento delle norme impuginate (ambiente, finanza pubblica, pubblico impiego) il giudizio in questione affronta, in modo assolutamente nuovo, anche due questioni di ordine procedurale e di tecnica legislativa. In tale ricorso infatti, il Governo mette in discussione l'esercizio stesso del potere di legiferare del Consiglio regionale per la prossimità dello svolgimento delle elezioni nel momento di approvazione della legge regionale in questione, in applicazione dell'istituto giuridico della "*prorogatio*", ritenuto quale principio generale dell'ordinamento. Dall'altra, si ritiene violato il principio di leale collaborazione, in ragione della tecnica redazionale adottata, ritenuta in "*palese*" contrasto con il "*manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*", approvato dall'ufficio di presidenza dello stesso consiglio regionale.

## Anno 2013 Censure promosse dallo Stato

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali). Il SO n. 16 del 10 aprile 2013 al BUR n. 15 del 10 aprile 2013.

### QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5.	Artt. 12 e 14 della L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); l. cost. 22 novembre 1999, n. 1; artt. 121 e 122 Cost.; principi fondamentali dell'ordinamento in tema di <i>prorogatio</i> , anche in relazione agli artt. 1 e 2 della LR 17/2007; principio di <i>leale collaborazione</i> .	<p>La legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di <i>prorogatio</i> e, quindi, in un periodo nel quale tale organo avrebbe avuto poteri limitati all'ordinaria amministrazione, cioè all'adozione di determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, quali invece non si rinverrebbero nelle disposizioni della legge censurata.</p> <p>Il generale istituto della <i>prorogatio</i>, in quanto principio fondamentale ricavabile dalla Carta costituzionale è volto a contemperare la esigenza di continuità funzionale dell'Ente con il principio di rappresentatività, per evitare che l'adozione di atti in prossimità della scadenza del mandato possa rischiare di essere interpretata come una forma di <i>captatio benevolentiae</i> nei confronti degli elettori. Orbene, in mancanza di espressa indicazione, contenuta nella legge regionale statutaria 17/2007, parrebbe possibile individuare il momento a partire dal quale i poteri del Consiglio regionale devono intendersi prorogati per la sola ordinaria amministrazione, in via analogica, sulla base di altre disposizioni normative. A tal fine rileverebbe l'art. 14 dello Statuto speciale, secondo cui il decreto di indizione delle elezioni del nuovo consiglio regionale deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Inoltre si richiamano previsioni analoghe di altre leggi regionali, nonché l'art. 38, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (TU enti locali). Dall'insieme delle citate previsioni normative pare di poter trarre un principio generale dell'ordinamento, secondo cui il consiglio regionale entra in regime di <i>prorogatio</i> «a ridosso dello svolgimento delle elezioni, in un momento (<i>dies a quo</i>) che può essere individuato con la pubblicazione del</p>

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
			<p>decreto di indizione dei comizi elettorali, ovvero con lo scoccare dei quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato ovvero delle elezioni».</p> <p>Da ciò deriverebbe che la legge censurata, approvata l'8 aprile 2013, cioè appena tredici giorni prima dello svolgimento delle elezioni, indette per il 21 e 22 aprile, sarebbe stata adottata in regime di <i>prorogatio</i>, in assenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità che avrebbero potuto giustificare l'approvazione in prossimità dell'elezione del nuovo consiglio. Al contrario, sia la struttura della legge, «consistente in una specie di previsione omnibus volta a regolamentare aspetti del tutto eterogenei», sia il contenuto delle sue disposizioni, che prevedono una «amplissima concessione di contributi» e «norme di carattere "ordinamentale" che per definizione non possono non essere eccedenti l'ordinaria amministrazione», legittimerebbero il dubbio che si tratti di un intervento legislativo con finalità di <i>captatio benevolentiae</i> degli elettori e di sottrazione di poteri al consiglio regionale entrante. Ciò in «palese contrasto con il principio costituzionalmente tutelato della rappresentatività e con il rispetto della volontà del corpo elettorale».</p> <p>Il Governo ha, inoltre, impugnato l'intera LR 5/2013 anche per violazione del principio di leale collaborazione, in ragione della «tecnica redazionale» con la quale la legge stessa è stata predisposta, in «palese contrasto con il "manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", approvato dall'ufficio di presidenza dello stesso consiglio regionale. Ciò avrebbe reso «estremamente difficoltoso anche comprendere l'effettiva portata di molte fra le eterogenee disposizioni contenute nella legge ai fini della impugnazione nei ristretti termini previsti».</p>
2	artt. 3, comma 28.	artt. 4 e 5 della I. cost. n. 1 del 1963; art. 117, comma 2, lettera s), Cost., in relazione all'art. 185, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia	L'art. 3, comma 28, nel sostituire l'art. 37-bis, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) ha disposto che gli interventi ivi indicati che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici. Il materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al


	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
		ambientale).	pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. Tale disposizione, ad avviso del Governo, interverrebbe in una materia - la «tutela dell'ambiente» - che non rientra nella competenza esclusiva o concorrente della Regione ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, appartenendo, invece, alla competenza esclusiva dello Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Inoltre, la disposizione regionale censurata, nel qualificare il «materiale litoide» come materia prima sottratta al regime di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, si porrebbe in contrasto con l'art. 185, comma 4, del medesimo decreto, a mente del quale « <i>Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.</i> ».
3	Art. 7, commi 1 e 2.	Art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 76, comma 7, del DL 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.	L'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 5/2013 violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, poiché, nel modificare i commi 27 e 28-bis dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009), escludono le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative alla realizzazione di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013) dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dal predetto art. 12 della LR 17/2008. Secondo lo Stato, ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, che vieta assunzioni di personale oltre i limiti ivi indicati. Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, porrebbe principi fondamentali in materia di finanza pubblica, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 217 del 2012, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale e che nel caso di specie sarebbero stati violati.
4	Art. 7, comma 3.	Art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9,	Il comma 3 dell'art. 7 della LR 5/2013 violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, poiché, nel modificare l'art.

	<b>Disposizioni censurate</b>	<b>Parametri costituzionalità</b>	<b>Censure del Governo</b>
		comma 28, del DL 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.	13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), ha introdotto una ulteriore ipotesi di deroga al limite massimo di assunzioni fissato dal predetto art. 13 della legge regionale 24/2009. Ad avviso del ricorrente, tale previsione normativa si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Quest'ultima disposizione, infatti, secondo lo Stato, stabilirebbe che le amministrazioni regionali « <i>possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009</i> », ammettendo deroghe solo a partire dal 2013, per le assunzioni necessarie a garantire determinate funzioni e nel limite della spesa complessiva sostenuta nel 2009. La disposizione regionale censurata, quindi, violerebbe tale disciplina di principio, «nella parte in cui estende le possibilità di deroga a casi diversi da quelli consentiti dalla disposizione statale, consentendo assunzioni senza il rispetto dei limiti della "stretta necessità" di garantire le funzioni, senza limitare l'applicazione "a decorrere dal 2013" e ignorando il tetto di spesa».
5	Art. 10, commi 1 e 2	Art. 4, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1963 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost.	L'art. 10, commi 1 e 2, della LR 5/2013 violerebbe l'art. 4, comma 1, della L. cost. n. 1 del 1963 e degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, poiché consentirebbero alla Regione di bandire concorsi pubblici con riserva al personale interno di una quota di posti superiore al 50 per cento, così derogando in maniera inammissibile al principio di accesso all'impiego pubblico mediante procedure concorsuali aperte.
6	Art. 10, comma 5.	Art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del DL 78/2010.	L'art. 10, comma 5, della LR 5/2013, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, poiché, nel richiamare le norme del contratto collettivo integrativo relative alle progressioni orizzontali e al conferimento delle posizioni economiche, violerebbe il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui essa «non precisa che il conferimento delle dette posizioni può avere

	<b>Disposizioni censurate</b>	<b>Parametri costituzionalità</b>	<b>Censure del Governo</b>
			esclusivamente effetti giuridici», come disposto dalla predetta disciplina statale interposta.

### 7.3 Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2013

Sotto il profilo quantitativo, dal confronto con l'indagine avviata negli anni scorsi, emerge che l'incidenza generale delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale, rappresentata nella tabella sotto riportata, è fortemente diminuita. Mentre infatti, secondo una tendenza già iniziata nel 2009 e fino a tutto il 2012, il livello percentuale di leggi impugnate dal Governo risultava piuttosto elevato (28%- come risulta dal rapporto sulla legislazione del 2012-), nel corso dell'anno in riferimento la percentuale media sul valore complessivo di LLRR approvate ed impugnate si è abbassata di molto (4%), registrando una chiara inversione di tendenza. Forse il fenomeno che ci occupa, almeno in parte, è legato anche al consolidamento di alcuni principi cardine di ripartizione delle competenze tra stato e regioni per specifici settori di intervento (finanza, pubblico impiego, tutela dell'ambiente), delineati dalla Corte e ribaditi in numerose sentenze che si sono succedute nel tempo dalla riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione.



Dal confronto dei dati riguardanti le altre Regioni e Province autonome, esclusa la Sicilia per la peculiarità del suo sistema di controllo di costituzionalità, si osserva che il valore più elevato di incidenza delle impugnative riguarda la Provincia autonoma di Bolzano (17%) e solo 4 degli Enti considerati superano di poco il 10%, mentre la maggior parte si attesta sotto tale percentuale. Ben 5 Regioni su 21 enti considerati, inoltre, non registrano censure governative. La percentuale di leggi impugnate nella nostra Regione è inferiore alla media del contenzioso Stato-Regioni del 2013.

## 7.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nel 2013

Nel corso del 2013 la Corte Costituzionale ha definito il contenzioso riguardante diverse leggi della Regione Friuli Venezia Giulia impugnate nel corso degli anni 2011-2012. Uno di tali giudizi si è definito con ordinanza di estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo a seguito di modifica della norma impugnata (LR 12/2012). In altra sentenza è stata disposta la sola cessazione della materia del contendere su alcune delle disposizioni impuginate, perché la Regione è successivamente intervenuta con legge superando i punti di censura del ricorso (LR 14/2012). Per gli ulteriori procedimenti, sono risultate in parte fondate le censure governative riguardanti le leggi regionali impuginate (LR 18/2011, 14/2012, LR 19/2012, LR 16/2012).

Tali decisioni rivelano aspetti di principio e individuano chiari limiti di esercizio della potestà legislativa regionale in diversi settori di intervento normativo: per il pubblico impiego sono ribaditi i limiti di inquadramento di personale con legge regionale e confermata la indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non solo per le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio» (sentenza n. 227/2013); dal punto di vista del rispetto dei limiti quantitativi e di stabilizzazione del personale è ribadito altresì il necessario rispetto delle norme sul coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 3/2013); in tema di trattamento economico, per il personale pubblico contrattualizzato è invocato il limite della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, mentre avuto riguardo alla corresponsione di indennità aggiuntiva in favore di consigliere regionale di parità, il limite dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 218/2013); in tema alle provvidenze sociali fornite dalla Regione è evidenziata la irragionevolezza di parametri di accesso che siano legati al mero requisito della residenza nel territorio, non essendoci alcuna correlazione tra il soddisfacimento di bisogni primari dell'essere umano e la durata di insediamento in una determinata area (sentenza n. 222/2013); in materia di energia e di distribuzione dei carburanti sono richiamati i limiti della normativa statale di principio in materia ambientale e di produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia- al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti tale bene- nonché i principi di semplificazione e unicità del provvedimento autorizzativo concernente la costruzione e utilizzazione di infrastrutture per la produzione energetica e la tutela della concorrenza (sentenza n. 298/2013); è chiarita la competenza legislativa regionale concorrente sugli interventi edilizi in zona sismica, afferente alla materia della "protezione civile" e non a quella dell'"urbanistica" (di potestà primaria secondo lo statuto regionale), per la



sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica e di assidua vigilanza sulle costruzioni a rischio sismico, nonché i limiti di intervento regionale nella disciplina a tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost. (sentenza n. 300/2013).

Relativamente ai giudizi di iniziativa regionale promossi dinnanzi alla Corte avverso leggi o atti aventi forza di legge del 2011 e 2012, nel corso del 2013 risultano ancora pendenti tre procedimenti: sulla impugnazione della legge n. 228/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), sulla impugnazione del decreto legge n. 201 /2011 ((Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214).in parte già assunto in decisione; sulla impugnazione del d.l. n. 95/2012- artt. 15 e 16-(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), anch'esso già in parte deciso, e sulla legge n. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

Sul d.l. 95/2012, nel corso del 2013, sono state pronunciate 4 sentenze:

-la sentenza n. 220/2013, che ha definito il giudizio avverso le disposizioni degli articoli 17 e 18 di tale decreto insieme alle censure dell'articolo 23, comma 4, commi da 14 a 20 bis e comma 21 e 22 del decreto legge n. 201/2011, escludendo l'applicazione alla nostra Regione a Statuto speciale della disciplina statale sull'accorpamento delle committenze per i piccoli comuni e sulla c.d. *“riforma delle province”*, chiarendo- in particolare- che una riforma delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, non è attuabile con lo strumento normativo del decreto legge e in via consequenziale non può sussistere un obbligo di adeguamento delle Regioni speciali a norme incompatibili con la Costituzione;

-la sentenza n. 229/2013, che ha definito il giudizio avverso le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 3, 3 sexies ed 8 del d.l. n. 95/2012, chiarendo i limiti della competenza legislativa statale della disciplina delle società pubbliche strumentali per l'acquisizione di beni e servizi, tenuto conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di competenza regionale concorrente, nonché della salvaguardia delle prerogative delle regioni speciali e province autonome in virtù dell'operatività della clausola di salvaguardia prevista dal legislatore statale;

-la sentenza n. 236/2013, che ha definito il giudizio avverso le disposizioni dell'articolo 9, commi 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo decreto legge sulla razionalizzazione amministrativa, il divieto di istituzione e la soppressione di enti, agenzie e organismi, da parte di regioni, province e comuni- rimettendo alle procedure previste dagli statuti

speciali e dalle relative norme di attuazione l'applicazione delle norme introdotte dal decreto;

- la sentenza n. 215/2013, nel giudizio incardinato avanti alla Corte, avverso le disposizioni dell'articolo 14, comma 16, che fa salva la operatività della clausola di salvaguardia prevista *ex lege*, per escludere la applicazione di tali disposizioni di disciplina delle minoranze linguistiche alla Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo altresì che nel merito di tale materia il riparto delle competenze fra Stato e Regioni si attua attraverso la rispettiva coesistenza di normative di principio.

Sulle impugnazioni relative al d.l. n. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012" convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213) è stata pronunciata la sentenza n. 219/2013, che in virtù delle prerogative statutarie delle Regioni ad autonomia differenziata, esclude la diretta applicabilità delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 149 del 2011- relativo ai meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni- alle Regioni e Province ad autonomia speciale. In tale decisione, inoltre, la Corte censura il potere di verifica previsto dalla disciplina statale sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione nel caso di squilibrio finanziario, ritenendo che tale potere eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica, con ripercussioni sulla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici.

Ciò che emerge ed accomuna i giudizi di iniziativa regionale più sopra richiamati è la evidente difesa regionale delle proprie prerogative autonomistiche, statutariamente riconosciute, a fronte di una disciplina statale di c.d. "*centralismo di ritorno*", in particolare in materia di c.d. "*spending review*", fatta oggetto di numerose censure accolte dalla Corte Costituzionale, per l'eccessiva compressione dell'autonomia decisionale regionale.

Il fenomeno è probabilmente riconducibile al periodo di emanazione delle norme in questione caratterizzato, a livello nazionale, da un'esperienza di governo "*tecnico*", che per far fronte alla situazione di difficile crisi economico-finanziaria ha adottato interventi di urgenza e misure di risanamento della finanza pubblica, con tagli diretti e ripercussioni molto forti sui finanziamenti e le risorse soprattutto delle regioni ed autonomie locali.

**Sentenza 3/2013 - Deposito 18/01/2013 - Pubblicazione G.U. - Oggetto: legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2012".**

**ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Artt. 11, c. 113, 118, 261, 264 e 282;
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 97 e 117 Cost.
<b>Censure del Governo</b>	Il Governo ricorrente sosteneva che le suddette disposizioni normative, nella parte in cui consentono la fruizione di contributi per le spese sostenute prima dell'entrata in vigore della legge regionale senza predeterminazione dei criteri sottesi all'assegnazione dei contributi stessi, avrebbero violato gli artt. 97, primo comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto dei principi generali del buon andamento della pubblica amministrazione e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Inammissibilità</b> della questione per carenza di motivazione poiché il ricorso si limita ad affermare la lesività delle disposizioni in esame rispetto agli articoli 97 e 117 Cost. senza fornire adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa e di coordinamento della finanza pubblica, tralasciando persino di menzionare le norme interposte che si assumono violate e ciò pertanto in contrasto con i principi di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale.
<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 13, c. 30 e 32
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 97, primo comma e 117, terzo comma, della Costituzione.
<b>Censure del Governo</b>	Il Governo censurava la legge regionale 18/2011, poiché questa sembrava eccedere dalle competenze statutarie, nonché dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica. Le disposizioni censurate nella parte in cui consentivano la fruizione di contributi in relazione a spese non soggette, in via generale, ad obbligo di rendicontazione, si ponevano in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto dei principi generali di buon andamento e trasparenza cui deve informarsi l'attività della Pubblica Amministrazione, nonché con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessazione della materia del contendere</b> a seguito dell'intervento del legislatore regionale che, modificando la norma, ha introdotto l'obbligo di rendicontazione per l'assegnazione di contributi da parte dell'Amministrazione regionale.

<b>3</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 13, comma 52;
<b>Parametri costituzionalità</b>	117, terzo comma, della Costituzione; art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009, conv. nella l. 102/2009.
<b>Censure del Governo</b>	La norma regionale censurata consente alle Province di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio, secondo una modalità che, pur ispirandosi al procedimento delineato dalla norma interposta, nulla dice in merito alla quantificazione della riserva di posti disponibili. L'omessa indicazione di una soglia massima di posti riservati determina un contrasto con la legislazione statale e, di riflesso, con l'art. 117, terzo comma, Cost.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> perché la disposizione regionale impugnata, nella parte in cui prevede processi di stabilizzazione non conformi alla normativa statale di riferimento, dal punto di vista del rispetto dei limiti quantitativi, lede gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.
<b>4</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 15, c. 4
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 3, art. 97 e art. 117, terzo comma, Cost.,
<b>Censure del Governo</b>	L'art. 15, comma 4, della legge in esame, nello stabilire la possibilità di stabilizzazione del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 mediante proroghe dei relativi contratti, si pone in contrasto con l'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 102 del 2009, che non consentirebbe una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> dell'art. 15, comma 4, perché, nella parte in cui prevede processi di stabilizzazione non conformi alla normativa statale, viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, l'art. 97 in materia di accesso ai pubblici uffici e l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.
<b>5</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 15, comma 10
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, terzo comma, Cost. e art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010.
<b>Censure del Governo</b>	Il comma censurato, nel riconoscere un beneficio economico, con diritto agli arretrati, condizionato al previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi, si pone in netto contrasto con la norma statale interposta che prevede esplicitamente che «per il personale contrattualizzato le progressioni in carriera comunque denominate, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> per contrasto con la norma interposta, art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, che vincola le Regioni, anche a statuto speciale, nei suoi aspetti di dettaglio, senza alcuna possibilità di deroga.
<b>6</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 16, c. 1;
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 1, commi 151-159 della l. 220/2010; artt. 81, 4° comma e 119, 2° comma, Cost.

<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata subordina l'obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione, posto a carico della Regione in base Protocollo di intesa firmato a Roma il 29 ottobre 2010 e recepito all'articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), a una condizione aggiuntiva e peculiare rispetto agli obblighi assunti nel Protocollo stesso, in contrasto con le disposizioni legislative contenute nei commi 151-159 dell'articolo 1 della legge 220/2010 e dunque in violazione degli artt. 81, quarto comma e 119, secondo comma, Cost. nonché in violazione del principio di leale collaborazione.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto contrasta con l'articolo 1, commi 151-159 della legge 220/2010 e dunque in violazione degli artt. 81, quarto comma e 119, secondo comma, Cost.
<b>7</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 18, c. 3, 7, 8,
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 8 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e artt. 117, 3° comma e 119, 2° comma, Cost.
<b>Censure del Governo</b>	Tali norme sembravano contrastare con l'art. 8 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e, conseguentemente, sembravano violare gli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost. che riservano allo Stato i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, poiché utilizzando come parametro di riferimento lo stock di debito non parametrato alla popolazione, sembravano determinare una riduzione inferiore rispetto a quanto auspicato dalla norma nazionale.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Non fondatezza</b> della questione poiché, pur riconoscendo che la disposizione statale deve senz'altro essere qualificata principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante, secondo la giurisprudenza costituzionale anche per le Regioni ad autonomia speciale e pertanto per la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Corte costituzionale sottolinea che la riduzione del debito prevista dal legislatore statale si applica solamente a partire dal 2013. Nulla vieta pertanto al legislatore regionale di introdurre misure, anche diverse, per la riduzione del debito delle autonomie locali sul proprio territorio già dal 2012, anticipando gli effetti della legislazione statale: è chiaro che, una volta che il criterio statale diventi operativo, il legislatore regionale dovrà adeguarvisi, al fine di garantire la riduzione del debito in base al debito medio pro-capite, come indicato dall'art. 8 della legge n. 183 del 2011, consentendo in tal modo il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.
<b>8</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 18, comma 11
<b>Parametri costituzionalità</b>	artt. 117, 3° comma e 119, 2° comma, Cost.; 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011.
<b>Censure del Governo</b>	La Regione, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, ha l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi al saldo di competenza mista entro il 31 marzo di ogni anno: la norma regionale non consentirebbe di rispettare le tempistiche stabilite dal legislatore statale, pregiudicando in tal modo allo Stato di ottenere i dati necessari per effettuare un completo monitoraggio del patto di stabilità interno, a fini di coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale.

<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità</b> per violazione degli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
<b>9</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	art. 18, comma 24
<b>Parametri costituzionalità</b>	art. 204, comma 1, d.lgs. 267/2000; art. 117, 3° comma, Cost.
<b>Censure del Governo</b>	La norma contrasta con l'art. 204, comma 1, d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che consente all'ente locale di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato in misura non superiore al 12 per cento per l'anno 2011, all'8 per cento per l'anno 2012, al 6 per cento per l'anno 2013 e al 4 per cento a decorrere dall'anno 2014.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità</b> poiché la norma regionale impugnata, consentendo agli enti locali regionali l'assunzione di mutui entro limiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge statale, si pone in contrasto con la norma nazionale, che mira a contenere l'esposizione finanziaria degli enti locali e che dunque si pone a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica e che pertanto si configura come principio di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., vincolante anche per le regioni a statuto speciale.

**Ordinanza 89/2013 - Deposito 16/05/2013 - Pubblicazione G.U. 22/05/2013 - Oggetto: legge regionale 31/05/2012, n. 12 "Disciplina della portualità di competenza regionale"**

#### **ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 13, comma 1
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, secondo comma, lett. l) e s), artt. 3, 70, 76, 77, 97 Cost., artt. 4 e 6 statuto
<b>Censure del Governo</b>	La norma contrasta con l'art. 204, comma 1, d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che consente all'ente locale di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato in misura non superiore al 12 per cento per l'anno 2011, all'8 per cento per l'anno 2012, al 6 per cento per l'anno 2013 e al 4 per cento a decorrere dall'anno 2014.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Estinzione del processo</b> per rinuncia al ricorso da parte del Governo a seguito della modifica della norma impugnata: l'art. 67 della legge regionale 16/2012 ha soppresso le parole "anche in deroga alla disciplina in materia di uso di beni pubblici".

**Sentenza 218/2013 - Deposito 19/07/2013 - Pubblicazione G. U. 24/07/2013 - Oggetto: legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 "Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007".**

**ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Artt. 9, c. da 53° a 55°
<b>Parametri costituzionalità</b>	117, comma 3°, Cost.; art. 81, comma 4°, Cost. art. 97 Cost.
<b>Censure del Governo</b>	I commi 53, 54 e 55 dell'art. 9 della LR 14/12 prevedono che la Regione si avvalga dell'Area welfare di comunità, struttura servente l'A.s.s. n. 5, per lo svolgimento di varie attività di supporto al sistema sanitario e sociale, autorizzando la predetta Azienda socio-sanitaria ad inserire il personale dell'Area welfare in una dotazione organica aggiuntiva e ad adottare una contabilità separata: tali disposizioni, comportando un aumento di entità indefinita dell'organico della A.s.s. n. 5, con conseguente violazione dei vincoli apposti alle assunzioni ed ai derivanti oneri economici, si porrebbero in contrasto con l'art. 117, comma 3°, Cost., relativamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché con l'art. 81, comma 4°, Cost. Prevedendo, peraltro, l'inquadramento di personale nei ruoli della pubblica amministrazione, in assenza di concorso pubblico, le disposizioni censurate violerebbero anche l'art. 97 Cost.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessazione della materia del contendere</b> perché, la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013), modifica il comma 54 dell'art. 9 della LR 14/12 e prevede che la consistenza numerica della dotazione organica aggiuntiva sia determinata annualmente e che essa non possa superare la percentuale del 1,5 per mille dell'organico degli enti del servizio sanitario regionale; inoltre la norma novellata prevede che «le risorse necessarie verranno annualmente individuate dalla Giunta regionale nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale». Inoltre, il nuovo testo della disposizione impugnata precisa che l'A.s.s. n. 5 «è autorizzata ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari».
<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, commi 11, 12, 13 e 14,
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 9, comma 21, del DL 78/2010; art. 117, comma 2°, lettera l), Cost.; Art. 117, 3° comma, Cost.;
<b>Censure del Governo</b>	L'art. 12, comma 11, della LR 12/14 prevede, in relazione alle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010, il conferimento della posizione economica superiore ai dipendenti che non l'abbiano conseguita ma che, a seguito della rideterminazione dell'anzianità col computo anche dei servizi da essi prestati presso la Regione con contratti a tempo determinato, siano utilmente collocati in graduatoria. Tale disposizione, contravvenendo all'art. 9, comma 21, del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di

	<p>stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale esclude per il personale contrattualizzato che le progressioni in carriera ed i passaggi tra le aree disposti negli anni 2011/2013 abbiano effetti economici, violerebbe l'art. 117, comma terzo, Cost. in tema di principi di coordinamento della finanza pubblica. I commi 12, 13 e 14 dell'art. 12, che prevedono la copertura finanziaria per gli inquadramenti di cui sopra, individuando, anno per anno, nel bilancio regionale le corrispondenti unità di bilancio e i rispettivi capitoli di spesa, sono in contrasto con la normativa contrattuale, secondo la quale le progressioni orizzontali debbono essere finanziate dal fondo per la produttività e non possono gravare sul bilancio regionale. Inoltre non vi sono elementi a comprova della compatibilità della operazione in questione coi vincoli di bilancio imposti alla Regione. Le disposizioni censurate, pertanto, violano l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. che riserva alla sola legislazione dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, disattendendo i principi di coordinamento della finanza pubblica, violano anche l'art. 117, comma terzo, Cost.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Cessazione della materia del contendere</b> perché il comma 10 dell'art. 10 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), ha espressamente previsto la abrogazione dei commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, né risulta, nel breve periodo di loro vigenza, che le predette disposizioni abbiano avuto applicazione.</p>
<b>3</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 15
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 45 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010; 117, comma 2°, lett. l), Cost.; artt. 3 e 97 Cost.; art. 117, comma 3°, Cost.
<b>Censure del Governo</b>	<p>L'art. 12, comma 15, della LR 14/2012, nello stabilire che al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere attribuito, sulla base delle disposizioni che regolano ciascun ufficio unico, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), collide con l'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici è stabilito in sede di contrattazione collettiva; la norma, peraltro, contrasta anche con l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 secondo il quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel periodo 2011/2013 al trattamento accessorio del personale non può essere superiore, per ciascun anno, a quello dell'anno 2010. Pertanto, la norma censurata viola sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., sia gli artt. 3 e 97 Cost. in tema</p>



	di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità, sia, infine, l'art. 117, comma terzo, Cost. in tema coordinamento della finanza pubblica.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Incostituzionalità</b> per violazione sia della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., sia degli artt. 3 e 97 Cost. in tema di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità, sia, infine, dell'art. 117, comma terzo, Cost. in tema coordinamento della finanza pubblica.
<b>4</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	12, comma 19, lettera b);
<b>Parametri costituzionalità</b>	117, comma 2°, lett. l), Cost.
<b>Censure del Governo</b>	L'art. 12, comma 19, lettera b), della LR 14/12, novellando la LR 14/02 (Disciplina organica dei lavori pubblici), introduce in questa l'art. 4-bis (recte: il comma 4-bis nell'art. 11), il quale prevede un incentivo in favore del personale regionale, operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, incaricato dello svolgimento di attività di natura estimativa. Tale disposizione, violando sia l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, sia l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Incostituzionalità</b> poiché la norma censurata, nel prevedere, attraverso la novella dell'art. 11 della LR 14/02, il riconoscimento di un incentivo economico in favore del personale regionale, parimenti interviene in tema di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato e, quindi, invade la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile sancita dall'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.
<b>5</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 30
<b>Parametri costituzionalità</b>	dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010; artt. 3 e 97 Cost.; art. 117, comma 3°, Cost.
<b>Censure del Governo</b>	Con l'art. 12, comma 30, della LR 14/12, la Regione è autorizzata ad assumere personale della categoria FA dell'Area forestale anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 13, comma 16, della LR 24/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), che, a sua volta, richiama i limiti stabiliti dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010. In tal modo, derogando rispetto alla normativa statale in materia di assunzioni, la disposizione in esame violerebbe, secondo l'avviso del ricorrente, gli artt. 3 e 97 Cost., espressivi dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché l'art. 117, comma terzo, Cost., relativamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessazione della materia del contendere</b> poiché la Regione è intervenuta con l'art. 12, comma 15, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)», il quale prevede <i>expressis verbis</i> l'abrogazione del comma 30, dell'art. 12, della LR 14/12, dato anche che durante la sua vigenza non risulta che la disposizione censurata sia stata applicata.

<b>6</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, comma 31
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010; art. 117, comma 3°, Cost.
<b>Censure del Governo</b>	L'art. 12, comma 31, della LR 14/12, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la corresponsione al consigliere regionale di parità di un'indennità aggiuntiva mensile, pari ad un nono dell'indennità di carica dei consiglieri regionali, sarebbe in contrasto con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, secondo il quale, dal 1° gennaio 2011, le indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione, degli organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e non possono essere aumentati sino al 31 dicembre 2013. La disposizione regionale in questione sarebbe, pertanto, violativa dell'art. 117, comma terzo, Cost. in tema di principi di coordinamento della finanza pubblica.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Incostituzionalità</b> poiché la corresponsione di un'indennità aggiuntiva mensile in favore del consigliere regionale di parità, si pone in evidente contrasto con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, disposizione espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, secondo la quale "le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma".
<b>7</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Artt. 9, c. da 53° a 55°; Art. 12, commi 11, 12, 13, 14, 15, 19, lett. b), 30 e 31.
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; artt. 114 e 117, comma 1°, Cost.
<b>Censure del Governo</b>	Presunta incompatibilità sia coi limiti di competenza legislativa fissati per la Regione dagli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia, sia coi principi fondamentali dettati dagli artt. 114 e 117, comma primo, Cost., rispettivamente «sulla equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, ed, in particolare, sulle prerogative istituzionali dello Stato» e «sulla preminenza delle disposizioni comunitarie e la necessità di rispettare i parametri imposti dagli organismi dell'Unione europea».
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Inammissibilità</b> delle questioni sollevate in relazione a tutte le norme censurate per palese indeterminatezza e genericità delle censure formulate da parte ricorrente, che escludono che esse possano essere oggetto di esame di merito.

**Sentenza 222/2013 del 16/07/2013 - Deposito 19/07/2013 - Pubblicazione G. U. 24/07/2013- Oggetto: legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale).**

**ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 3 e 117, II° comma, lett. m), Cost.; art. 6, n. 2), dello Statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).
<b>Censure del Governo</b>	<p>I criteri di assegnazione delle provvidenze economiche, indicati negli articoli impugnati - ossia la residenza da almeno 24 mesi nel territorio regionale (artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8) e per i soli stranieri anche la residenza in Italia da non meno di 5 anni (art. 9) - si assumono contrari all'art. 3 Cost., in quanto manifestamente irragionevoli e all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto lesivi dello standard di soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali assicurato dalla normativa dello Stato.</p> <p>Le disposizioni impugnate eccederebbero inoltre i limiti della competenza legislativa regionale: sia con riferimento alla materia di «assistenza sociale», attribuita alla potestà legislativa integrativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall'art. 6, numero 2), dello statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), sia con riferimento alla più ampia competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle Regioni ordinarie dall'art. 117, quarto comma, Cost., da estendersi alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in base alla clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Inammissibilità</b> delle questioni di legittimità costituzionale di tutte le norme impugnate, in riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. poiché, la censura del Governo ricorrente non è accompagnata dalla necessaria individuazione dello specifico livello essenziale della prestazione, garantita dalla normativa dello Stato, con il quale le norme impugnate colliderebbero.
<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 2, 8 comma 2 e 9
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 3 Cost.
<b>Censure del Governo</b>	<p>Le disposizioni in esame discriminerebbero i possibili fruitori delle provvidenze sociali fornite dalla Regione, sia in ragione della residenza regionale protratta da almeno ventiquattro mesi, sia, per gli stranieri extracomunitari di cui all'art. 9, in ragione dell'ulteriore requisito della residenza nazionale per non meno di cinque anni, richiesto da quest'ultima norma. Inoltre, le disposizioni impugnate sarebbero lesive dell'art. 3 Cost., perché introdurrebbero nel tessuto normativo un elemento di differenziazione arbitrario, non essendovi corrispondenza tra la condizione di ammissibilità al beneficio e gli altri requisiti, quali la situazione di bisogno e di disagio, che costituiscono il presupposto di fruibilità di un beneficio assistenziale: verrebbero in tal modo esclusi proprio coloro che sono maggiormente esposti alle condizioni di bisogno e di disagio, che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si proporrebbe di superare.</p>

	<p>Infine l'art. 9, peraltro, sarebbe in contrasto con l'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 e con l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Incostituzionalità dell'art. 9 limitatamente alle parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e»</b> per manifesta irragionevolezza.</p> <p>La norma impugnata, attraverso una previsione generale che accomuna prestazioni di natura assai diversa, esige per l'erogazione delle provvidenze che i beneficiari risiedano da almeno cinque anni in Italia, nonostante il rinvio all'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale già prevede una soglia minima di legale permanenza sul territorio nazionale della durata di un anno soltanto. La natura indiscriminata della restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente superiore a quello indicato dall'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, determina il vizio di violazione dell'art. 3 Cost.</p> <p><b>Incostituzionalità</b> degli articoli <b>2, 8, comma 2 e 9</b> della LR 16/2011, nella parte in cui subordinano l'accesso alle prestazioni economiche ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza in Regione. Si tratta, infatti, di provvidenze che, alla luce della scarsità delle risorse destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potranno che venire riservate a casi di indigenza. È perciò manifestamente irragionevole, ed incongruo, negare l'erogazione delle prestazioni a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, posto che non vi è alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento.</p>
<b>3</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Artt. 3, 5, 6, comma 1, 7 e 9
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 3 Cost.
<b>Censure del Governo</b>	<p>Le disposizioni impuginate sarebbero lesive dell'art. 3 Cost., perché introdurrebbero nel tessuto normativo un elemento di differenziazione arbitrario, non essendovi corrispondenza tra la condizione di ammissibilità al beneficio e gli altri requisiti, quali la situazione di bisogno e di disagio, che costituiscono il presupposto di fruibilità di un beneficio assistenziale: verrebbero in tal modo esclusi proprio coloro che sono maggiormente esposti alle condizioni di bisogno e di disagio, che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si proporrebbe di superare.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Non fondatezza</b> della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 9 della LR 16/2011 in riferimento all'art. 3 Cost.</p> <p>Gli assegni in questione sono misure indirizzate a favorire lo sviluppo del nucleo familiare, affinché esso costituisca una cellula vitale della comunità. In tale caso, non è manifestamente irragionevole che il legislatore si rivolga proprio a quelle formazioni sociali che non solo</p>

	sono presenti sul territorio, ma hanno già manifestato, con il passare degli anni, l'attitudine ad agirvi stabilmente, così da poter venire valorizzate nell'ambito della dimensione regionale.
--	---

**Sentenza 227/2013 - Deposito 23/07/2013 - Pubblicazione G.U. 31/07/2013 - Oggetto: legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione".**

**ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 54
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché art. 4 dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia- Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
<b>Censure del Governo</b>	Il Governo ha censurato la disposizione dell'articolo 54 della LR n. 16/2012, che disponeva l'immissione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso la società in house "Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a." in liquidazione, direttamente nell'organico della Regione, sulla base della mera verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'amministrazione regionale e di una «eventuale prova selettiva». Configurando così un inquadramento riservato senza concorso in violazione del principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, nonché dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost.; tenuto conto che - come già chiarito dalla Corte costituzionale in precedenti sentenze:- «al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio».
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> perché, nel merito la Corte ha ritenuto fondata la questione posta, per l'indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, «in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento [...] ex artt. 3 e 97 Cost.» (ex plurimis, sentenza n. 28 del 2013), anche per il trasferimento del personale di una società partecipata dalla Regione alla Regione, che diversamente si risolverebbe in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari. La Corte ha altresì ritenuto di non potersi applicare la disposizione dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) che consente di prescindere dall'esigenza di pari condizioni di accesso alla PA, ma solamente nelle ipotesi di passaggio di funzioni da un ente pubblico ad un altro e non già da una società di diritto privato posta in liquidazione, ancorché in mano pubblica, all'amministrazione della Regione. La Corte, in fine, ha valutato la mancanza dei presupposti di una eventuale deroga alla regola del pubblico concorso per straordinarie esigenze d'interesse pubblico, che avrebbe richiesto una individuazione preventiva ex lege delle condizioni per l'esercizio del

	potere di assunzione facendo salvi determinati limiti percentuali, in modo da non precludere in ogni caso del tutto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini ai posti pubblici.
--	---

**Sentenza 298/2013 - Deposito 11/12/2013 - Pubblicazione G.U. 18/12/2013 - Oggetto: legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti".**

**ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Artt. 5, c. 9
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 117, secondo comma, lettera s) Cost.; 4 e 5 dello Statuto Speciale di autonomia.
<b>Censure del Governo</b>	La censura dedotta in giudizio ha riguardato più specificamente l'APR (atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili) che il legislatore regionale assoggetta alle procedure di valutazione strategico ambientale (VAS), previste dal TU di "Norme in materia ambientale" di cui al d.lgs. n. 152/2006, nei soli casi in cui lo stesso atto contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti e fonti rinnovabili.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> della disposizione regionale impugnata, limitatamente alle parole " <i>Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8</i> " (parole quindi abrogate per l'effetto della sentenza) in quanto l'APR, sia per l'oggetto che per le modalità di adozione, è atto avente natura di piano energetico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del citato d.lgs. n. 152 del 2006 (che, al comma 1, lettera e), numero 1), fornisce una precisa definizione di piano energetico) da sottoporre, in ogni caso e senza limitazioni, a valutazione strategico ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, lettera a) del decreto richiamato.
<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 5, c. 8
<b>Parametri costituzionalità</b>	
<b>Censure del Governo</b>	
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale "in via consequenziale"</b> - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). La Corte dispone che deve essere dichiarato incostituzionale anche il comma 8 dell'articolo 5 in riferimento, limitatamente alle parole " <i>escluse le procedure relative alla VAS</i> "; trattandosi di disposizione la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata in relazione al comma 9 del medesimo articolo (dette parole sono da ritenere pertanto abrogate per l'effetto della sentenza).
<b>3</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 12, c. 8
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 117, terzo comma, della Costituzione.
<b>Censure del Governo</b>	La censura dedotta in ricorso ha riguardato più specificamente la previsione del comma 8 dell'articolo all'esame, che introduce la

	<p>possibilità del ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)- già prevista dalla normativa nazionale per tipologie di interventi da realizzare su impianti " esistenti"- anche in riferimento alle modifiche non sostanziali da realizzare "anche in corso d'opera" su impianti e infrastrutture che hanno già ottenuto l'autorizzazione unica-.</p> <p>La previsione regionale in questione, estendendo la portata applicativa della fattispecie autorizzativa semplificata PAS, è stata impugnata essendo ritenuta invasiva dell'ambito di competenza statale, cui spetta la individuazione e la disciplina del regime abilitativo del settore di interesse (giusto articolo 5, del d.lgs. 28/2011 citato).</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Illegittimità costituzionale</b> nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzare relativamente a impianti e infrastrutture "esistenti" in quanto la norma regionale, estendendo l'autorizzazione semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non necessariamente esistenti, si pone in contrasto con la normativa statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011, nella materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", cui va ricondotta la disposizione censurata.</p> <p>In particolare è violato il presupposto dell'esistenza dell'impianto (intesa come completa realizzazione) ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche "non sostanziali" che- si legge in sentenza- è legato al carattere transitorio e al timore che la suddetta fase possa incidere negativamente sull'efficienza degli impianti esistenti; giustificazione questa non estensibile oltre i casi in questione.</p>
<b>4</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 13, comma 6
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 3,41 e 117, terzo comma, della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	<p>Il Governo ha censurato la disposizione richiamata ritenendo che la disciplina regionale eccede il rispettivo ambito di competenza legislativa, con la richiesta di requisiti soggettivi di legittimazione al rilascio di autorizzazione (idoneità soggettiva, titolarità delle aree) che non sono contemplati dalla legge statale di principio di cui al d. lgs. n. 28 del 2011, nonché dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità); incidendo pertanto sul diritto costituzionale di iniziativa economica e ponendosi in contrasto con la normativa statale di principio che configura l'attività di produzione trasporto e distribuzione energetica come "libera".</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Illegittimità costituzionale</b> limitatamente alla parte che riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 19 del 2012) - non anche, quindi, gli elettrodotti (art. 12, comma 1, lettera b),</p>

	<p>gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali (art. 12, comma 1, lettera e), gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali (art. 12, comma 1, lettera f)-limitatamente agli impianti alimentati da fonte rinnovabile.</p> <p>La Corte ha in proposito precisato che, da quanto esposto nel ricorso e dai parametri invocati, la questione- come delimitata nei termini di cui sopra- è fondata con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, della costituzione. La disposizione regionale essendo in contrasto con la disciplina statale, che prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia "libera"; in quanto, definendo requisiti di idoneità al rilascio autorizzativo, di fatto limita il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile.</p> <p>Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione richiesto dalla disciplina regionale, emerge inoltre un chiaro contrasto con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 secondo cui (si evince) l'iniziativa produttiva può essere intrapresa anche da soggetti che acquisiscano la "titolarità" delle aree a seguito della successiva espropriazione per pubblica utilità. Inoltre, la disposizione statale riferitamente agli impianti alimentati a biomassa e agli impianti fotovoltaici non richiede la "titolarità delle aree» ma la mera disponibilità delle stesse.</p> <p>La Corte ha quindi ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di censura formulati in riferimento agli altri parametri invocati.</p>
<b>5</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 14
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 97 e 117, terzo comma, della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	<p>La censura di tale disposizione ha riguardato la mancata apposizione di "misure di salvaguardia" che, come previsto dalla disciplina statale di principio (art. 1-sexies, comma 3 del dl. N. 239/2003), sono volte a garantire il buon esito del procedimento - impedendo che nelle more di autorizzazione della nuova infrastruttura siano preclusi ulteriori interventi edilizi e urbanistici sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto. La norma regionale, inoltre, non prevedendo che l'autorizzazione unica sia titolo sufficiente a realizzare ogni opera si renda necessaria, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio, avrebbe contraddetto il predetto articolo 1-sexies, al comma 1, che sancisce il principio contrario.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Illegittimità costituzionale</b> ma solo in riferimento agli elettrodotti (di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 19/2012) nella parte in cui non dispone che <i>"dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativi"</i> e nella parte in cui non dispone che l'autorizzazione unica <i>"sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad</i></p>



	<p><i>esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato”, atteso che la disposizione invocata come principio fondamentale della materia e a parametro della valutazione di legittimità dell’articolo 14, concerne unicamente le reti elettriche (i commi 1 e 3 dell’art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 riguardano gli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell’energia elettrica, e il comma 5 vincola la Regione espressamente per la disciplina dei «procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di reti elettriche»).</i></p>
<b>6</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 14, comma 7
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 97 e 117, secondo comma, lett. m) e terzo comma, della Costituzione.
<b>Censure del Governo</b>	<p>La disposizione censurata prevedeva che le autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti- sia di quelli ricompresi nella rete di trasmissione nazionale, sia di quelli che rientrano nella spettanza della Regione- siano rilasciate:- " ..... (omissis). ..... previa espressione del parere favorevole di ARPA....(quanto alle emissioni elettromagnetiche).</p> <p>Il Governo ha rilevato che tale disciplina regionale differiva dalla normativa statale di principio dettata in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 1-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 239 del 2003, che non contiene una analoga previsione. Ponendosi quindi in contrasto con il principio di semplificazione in esso contenuto e violando, in tal modo, anche la competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Illegittimità costituzionale</b> limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi. In particolare, la Corte ha ritenuto fondata la censura sollevata relativamente alla denunciata violazione dell’articolo 117, terzo comma, Cost., per contrasto con la normativa statale di principio dettata in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, cui è ascrivibile la autorizzazione per la realizzazione degli elettrodotti e, in particolare, al principio della unicità del procedimento. Posto che nella intenzione del Legislatore nazionale (di cui al già citato comma 5 dell’articolo 1- sexies del d.l. n. 239 del 2003) lo strumento giuridico in riferimento è titolo sufficiente a realizzare ogni opera si renda necessaria in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio.</p>
<b>7</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 14, comma 9;
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 97 e 117, secondo comma, lett. m) e terzo comma, della Costituzione.
<b>Censure del Governo</b>	<p>Analogamente alla censura relativa alla disposizione del comma 7, anche in riferimento al comma 9 dell’articolo 14, della LR n. 19 del 2012, il Governo ha rilevato il contrasto con la disciplina statale di principio (art. 1-sexies, comma 2, lettera b, del d.l. n. 239 del 2003, invocato dal ricorrente quale parametro interposto) nella parte in cui si prevede, per le infrastrutture energetiche lineari, la autorizzazione</p>

	non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, senza l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che: - "...omissis..... in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale"(parole quindi abrogate per l'effetto della sentenza). La Corte ha ritenuto fondata la questione relativamente alla lamentata lesione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione e assorbiti i restanti profili di illegittimità costituzionale dedotti dalla ricorrente, sul presupposto che l'efficacia di variante urbanistica dell'autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione infrastrutture energetiche lineari opera <i>ope legis</i> , senza necessità del parere favorevole del rappresentante del Comune espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale.
<b>8</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 16, comma 2, lett a)
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 3, 41 e 117, secondo comma, lett. s) e terzo comma, della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	La censura ha riguardato in particolare la previsione del comma 2, lettera a) dell'articolo in questione che assoggettava al regime della comunicazione di inizio lavori l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili su edifici ed aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, senza i limiti previsti dal legislatore nazionale. In quanto, diversamente dallo Stato, la norma regionale in riferimento estendeva la portata applicativa di tale regime autorizzatorio anche agli impianti che producono energia termica e - per i progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili- non riproduceva lo specifico limite di potenza(" non superiore a 50 Kw") previsto dall'art. 6, co 11 del d.lgs. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> nella parte in cui non si prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali (quali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis, della LR n. 19/2009), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili "con potenza nominale fino a 50 kW" e agli impianti fotovoltaici "di qualunque potenza da realizzare sugli edifici". La Corte ha ritenuto fondata la censura espressa nell'atto di ricorso in ordine alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con la normativa statale di principio, dettata in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»; in quanto

	<p>la disposizione regionale censurata estendeva lo speciale regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla legge statale in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti (restando assorbite le altre censure di legittimità costituzionale prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri)</p> <p>La disposizione regionale potrebbe essere integrata con una previsione esplicita delle limitazioni disposte dalla disciplina statale, che in ogni caso si applicano, in via di principio e per l'effetto della sentenza <i>de quo</i>.</p>
<b>9</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 17
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 97 e 117, terzo comma, della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	<p>L'articolo in riferimento prevede la possibilità per la Regione di stipulare degli accordi con i proponenti, volti ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti e infrastrutture energetiche da autorizzare; subordinando e condizionando alla stipula dei medesimi accordi anche l'intesa prevista dalla disposizione dell'art. 11 della legge regionale in argomento (intesa tra Stato e Regione) per i progetti di competenza autorizzativa statale.</p> <p>Il Governo ha censurato tale disposizione con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. sotto tre diversi profili:- 1) la previsione che la stipula dell'accordo condizioni l'espressione dell'intesa di cui all'art. 11 della legge regionale impugnata; 2) l'ampiezza di contenuto degli accordi, maggiore di quella perimetrata dalla normativa statale di riferimento; 3) il contrasto con la norma statale che prevede che gli accordi siano stipulati nei modi stabiliti da un decreto ministeriale.</p> <p>Sotto il primo aspetto, ritenendo, che tale disciplina si ponesse in contrasto con il principio fondamentale dettato dall'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che, pur consentendo alle regioni e agli enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, non ammette che la stipula di detti accordi possa condizionare – subordinandola – l'espressione dell'intesa ed il correlato rilascio dei pareri propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della infrastruttura energetica.</p> <p>In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, inoltre, si porrebbe l'obbligatorietà del ricorso alla procedura alternativa prevista dal comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002, con conseguente aggravamento del procedimento di autorizzazione unica in violazione del principio costituzionale di buon andamento previsto dall'art. 97 Cost.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole <i>"In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo"</i> . Sebbene infatti, sostiene la Corte, la stipula dell'accordo sia configurata dalla legge regionale come una mera possibilità e

	<p>l'accordo raggiunto potrebbe non configurare alcun riflesso negativo sull'intesa, vi è in ogni caso la eventualità che intrapresa la via dell'accordo, lo stesso non venga raggiunto, con la conseguente preclusione di addivenire all'intesa e, quindi, con un ingiustificato aggravamento del procedimento.</p> <p>La Corte non ha invece ritenuto fondata la questione posta dal ricorrente in ordine all'ampiezza di contenuto degli accordi ritenendo che la norma statale non esprima alcun principio per escludere la possibilità di stipulare accordi che si riferiscano a diversi ambiti, ove non espressamente vietati e ove gli interessi che vengono in rilievo siano ragionevolmente correlati all'opera da realizzare.</p> <p>Altresì infondata è stata valutata la questione relativa al terzo profilo di censura, perché in mancanza di un decreto ministeriale che disciplini le modalità di stipula degli accordi, il contrasto è solo ipotetico, ben potendo la normativa statale prevedere modalità del tutto compatibili con quelle della disposizione regionale.</p>
<b>10</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 18, commi 2 e 4
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 97 e 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	<p>La disposizione in riferimento disciplina i progetti concernenti le c.d. "marchant lines", ovvero le reti elettriche di interconnessione con l'estero e definisce i criteri per il rilascio della autorizzazione unica di tali progetti nel quadro giuridico europeo relativo alle "condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica" (di cui al regolamento del Parlamento Europeo 719/2009).</p> <p>Relativamente al comma 2 dell'articolo in riferimento la censura del Governo (come già rilevato in riferimento all'articolo 14, comma 9) si fonda sul presupposto che ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 2, lettera b) del D.L. 239/2003 l'autorizzazione unica comprende l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio a prescindere dall'approvazione della variante urbanistica - il rilascio dell'autorizzazione ha di per sé effetto di variante urbanistica-.</p> <p>In relazione al comma 4 la censura è riferita alla parte della norma regionale che nel disporre le condizioni autorizzative di "marchant lines" riserva una quota significativa del totale dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale. Tale previsione è stata valutata dal ricorrente come lesiva del sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico e incidente sulle regole di libera concorrenza del mercato dell'energia in violazione dell'articolo 1, comma 4, lettera a), b) e c), della legge n. 239 del 2004.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Illegittimità costituzionale</b> del comma 2 limitatamente alle parole "anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9".</p> <p><b>Illegittimità costituzionale</b> del comma 4 per evidente contrasto con la norma interposta citata dal ricorrente (dell'articolo 1, comma 4, lettera a), b) e c), della legge n. 239 del 2004., che costituisce norma di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia» e stabilisce delle regole affinché lo Stato e le regioni operino, «al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità,.....(omissis)».</p>

<b>11</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 35, comma 7
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 97 e 117, terzo comma, della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	Il Governo ha censurato la disposizione in riferimento, concernente la autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale, per l'introduzione di adempimenti e prescrizioni ritenute quali limitazioni all'ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici; in violazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost. e al principio di concorrenza stabiliti dal Trattato dell'Unione europea.
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Illegittimità costituzionale</b> nella parte in cui si prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia "stazione di servizio" aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale.</p> <p>La Corte ha ritenuto fondata la questione per la parte della disposizione impugnata concernente la tipologia «stazione di servizio», con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto L'art. 35, comma 7, pone divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.</p> <p>In particolare, ha riconosciuto un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi. Per tali ultimi operatori la Corte rileva, infatti, che la legge regionale dispone: "che gli impianti debbano essere adeguati, ma in modo graduale anche in ordine ai diversi obblighi imposti (art. 37, comma 6). Inoltre, decorso inutilmente un anno dalla data di entrata in vigore della legge, è concesso un ulteriore lasso di tempo per presentare un programma di adeguamento (non meglio delimitato nel suo tempo esecuzione) (art. 42, comma 4) e, solo in ipotesi di mancata presentazione del programma, di inammissibilità dello stesso a seguito di verifica del Comune o di sua mancata esecuzione secondo le modalità e le scadenze in esso previste, si verifica, infine, la decadenza dell'autorizzazione (artt. 42 e 43). A ciò va aggiunto che l'adeguamento non ricopre tutti gli obblighi previsti per i nuovi entranti e non riguarda, in particolare, l'installazione dei pannelli fotovoltaici, oltre che delle apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti automaticamente 24 ore su 24.</p> <p>Restano quindi assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.</p>
<b>12</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 35, comma 7 e 34, comma 1
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 41 e 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Cessazione della materia del contendere</b> in ordine alla valutazione di legittimità costituzionale delle disposizioni in riferimento,

	relativamente agli impianti del tipo « <i>stazione di rifornimento elettrico</i> », per avvenuta abrogazione dall'articolo 191 della legge regionale n. 26 del 2012 e in assenza di applicazione, nel breve lasso di tempo di rispettiva vigenza.
<b>13</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 13, commi 2, 3, 4 e 5
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; e 117, secondo comma, lettera l), m) e terzo comma della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	<p>Il Governo ha impugnato le norme dei commi 2, 3, 4 e 5 perché introducono oneri amministrativi - «a pena di improcedibilità» - non previsti dalla normativa statale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dall'art. della legge 27 ottobre 2003, n. 290.</p> <p>In particolare, le censure del ricorrente hanno riguardato le disposizioni regionali nella parte in cui prevedono «che il progetto da allegare all'istanza di autorizzazione unica, nonché il progetto relativo a tutte le interferenze, siano corredati da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici e "a pena di improcedibilità".</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Infondatezza della questione di legittimità costituzionale</b> per inconferenza del parametro interposto e, nello specifico: - relativamente all'art. 13, commi 2 e 3, per la parte in cui tali disposizioni riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; il comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali); il comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici.</p> <p>Il citato art. 1-sexies assunto a parametro interposto dal ricorrente, attenendo alla disciplina della costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica è inconferente rispetto alle questioni relative alle disposizioni dei commi censurate, aventi diverso oggetto.</p>
<b>14</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 14, commi 2
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; e 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	<p>La disposizione in riferimento è stata censurata per contrasto con la normativa statale di principio di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, perché impone al proponente -qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)- di effettuare, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, una comunicazione alle competenti soprintendenze-(non prevista dalla disciplina statale).</p> <p>Il ricorrente ha invocato nel ricorso anche, la violazione della competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto</p>

	il territorio nazionale»), sotto il profilo del contrasto con il principio di semplificazione amministrativa nonché con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Infondatezza della questione di legittimità costituzionale</b> in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 del nostro Statuto speciale <b>e inammissibilità della questione di illegittimità</b> in riferimento all'articolo 97 Cost, per mancata deduzione di tale parametro nell'atto di ricorso e assenza di motivazione. Inoltre ha acclarato l'infondatezza della questione sollevata con riferimento ai restanti parametri, in quanto la norma regionale riprende il contenuto delle linee guida statali, che prevedono l'obbligo di comunicazione alle soprintendenze, disciplinandolo in maniera sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame.
<b>15</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 17
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4, e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; e 117, terzo comma, della Costituzione
<b>Censure del Governo</b>	
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Infondatezza della questione di legittimità costituzionale</b> nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica (per le motivazioni già rappresentate in riferimento all'esame dei profili di illegittimità dell'articolo in questione). <b>Infondatezza della questione di legittimità costituzionale</b> nella parte in cui attribuisce all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere gli accordi, anziché rinviare ai «modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da adottare entro sei mesi» individuati dall'art. 34, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (per le motivazioni già rappresentate in riferimento all'esame dei profili di illegittimità dell'articolo in questione).

**Sentenza 300/2013 - Deposito 11/12/2013 - Pubblicazione G. U. 18/12/2013 - Oggetto: legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).**

#### **ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 112
<b>Parametri costituzionalità</b>	artt. 4 e 5 Statuto; art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.; art. 6, comma 9, D. Lgs 152/2006.
<b>Censure del Governo</b>	L'art. 112 della LR 26/12 esclude dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le sistemazioni idraulico-forestali

	ivi indicate; la disposizione pertanto contrasterebbe con l'art. 6, comma 9, del Codice dell'ambiente, eccedendo, così, dalle competenze legislative della Regione, come previste dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e violando altresì l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. che affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente.
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Non fondatezza:</b> l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, per talune categorie elencate di progetti, non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, prevede che le Regioni e le Province autonome possano determinare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.</p> <p>Le Regioni, al fine di individuare i progetti esenti da verifica di assoggettabilità, debbono ritagliare, all'interno di una delle categorie di opere elencate nell'allegato IV del d.lgs. n. 152 del 2006, una sottoclasse di progetti, specificandone le caratteristiche sotto una molteplicità di aspetti, allo scopo di assicurare che l'opera esentata da verifica esibisca un ridotto impatto ambientale.</p> <p>L'art. 112 della LR 26/12 riguarda alcuni tipi di sistemazioni idraulico-forestali, specificamente descritte dal legislatore regionale e ulteriormente identificate tramite un rinvio all'art. 54 della LR 9/2007. Si tratta di progetti ricompresi nell'allegato IV, al punto 7, lettera o), «opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque», per i quali l'esenzione è permessa.</p>
<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 171
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 5 Statuto; art. 117, terzo comma, Cost.; D.P.R. n. 380 del 2001.
<b>Censure del Governo</b>	L'art. 171, introduce la lettera c-bis) all'art. 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che prevede, in riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, che un regolamento regionale individui gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001, con ciò violando l'art. 5 dello statuto della Regione e l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'esenzione da ogni adempimento degli interventi edilizi «di limitata portata statica» determinerebbe il contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento in materia di «protezione civile», relativo alla vigilanza sugli interventi edilizi in zona sismica.
<b>Decisione della Corte</b>	<p><b>Illegittimità costituzionale:</b> La disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non a quella dell'«urbanistica» (di potestà primaria secondo lo statuto regionale), per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica. Inoltre la categoria degli «interventi di limitata importanza statica», previsti dall'art. 171 della LR 26/12, non è conosciuta dalla normativa statale: non se ne fa menzione nel D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che pure, all'art. 3, è attento a classificare i diversi interventi edilizi; né la categoria utilizzata dal legislatore regionale è reperibile nella normativa tecnica, contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Dunque, già sotto questo profilo, la legislazione regionale si discosta illegittimamente dalla normativa</p>



	<p>statale rilevante, perché introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale.</p> <p>La disposizione impugnata inoltre si pone in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico. Pertanto, benché apparentemente l'art. 171 della LR 26/2012 introduca una deroga soltanto in relazione a due specifiche previsioni della normativa statale (gli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380 del 2001), in realtà la sua portata è più radicale e finisce per incidere, compromettendolo, sul principio fondamentale della necessaria vigilanza sugli interventi edilizi in zone sismiche. In ragione di ciò è irrilevante che l'art. 171 disponga che gli interventi edilizi «di limitata importanza statica» siano esenti soltanto dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il suo effetto sostanziale, infatti, va oltre la deroga ai suddetti artt. 65 e 93 e consiste, piuttosto, nel sottrarre tali interventi edilizi «di limitata importanza statica» ad ogni forma di vigilanza pubblica. Infatti, i citati artt. 65 e 93 prescrivono gli obblighi minimi di segnalazione allo sportello unico, cosicché il legislatore regionale, esentando alcuni tipi di interventi edilizi dall'assolvimento di tali obblighi minimi, in realtà li esenta da qualsivoglia obbligo.</p>
<b>3</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 175
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 4 e 5 Statuto; art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.; art. 6, comma 9, D. Lgs 152/2006.
<b>Censure del Governo</b>	L'art. 175 della LR 26/12 esclude dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale « <i>gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni.</i> ». La disposizione pertanto contrasterebbe con l'art. 6, comma 9, del Codice dell'ambiente, eccedendo, così, dalle competenze legislative della Regione, come previste dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e violando altresì l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. che affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale:</b> la disposizione regionale non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006. Anzitutto, il legislatore ha ommesso ogni riferimento alle categorie indicate nell'allegato IV del suddetto decreto, all'interno delle quali soltanto è consentito ritagliare ipotesi esenti da verifica di assoggettabilità. Tale riferimento sarebbe stato tanto più necessario, dato che nell'allegato IV in relazione ai rifiuti si elencano numerose tipologie di impianti, suddivisi in varie classi tenendo conto, ad esempio, del tipo di rifiuti, della portata dell'impianto, delle modalità di trattamento e di smaltimento, della localizzazione, e così via (allegato IV, punto 7, lettere r), s), t), u), v) za), zb). Nessuna di queste specificazioni emerge, invece, dalla disposizione regionale impugnata, la quale si limita a prevedere che gli impianti esenti siano mobili e abbiano una durata predeterminata nel tempo. In tal modo, risulta persino difficile individuare a quale classe di impianti elencati nell'allegato IV si riferisca l'esenzione, la quale, per la sua genericità e

	indeterminatezza, si pone in contrasto con le previsioni del parametro interposto di riferimento.
<b>4</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 199
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; D. Lgs. 152/2006.
<b>Censure del Governo</b>	L'art. 199 della LR 26/12, che inserisce l'art. 18-ter nella LR 35/86, stabilisce una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione da parte del legislatore statale. La norma ad avviso del Governo ricorrente, è viziata da illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che essa dispone una deroga alla legislazione nazionale in materia di ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale, in cui la Regione non può intervenire neppure in via sussidiaria e cedevole.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale:</b> La disposizione in esame attiene al trattamento dei residui di produzione e, dunque, secondo la giurisprudenza della Corte è riconducibile alla «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. A questo proposito occorre ricordare che l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva chiaramente allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare «la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni», senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo - neppure a carattere cedevole - in capo alle Regioni e Province autonome. La Corte costituzionale dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 della legge regionale 26/2012, essendo in tale ambito precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo.

## DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE PRONUNCIATE NEL 2013 IN ESITO A RICORSI PROMOSSI DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sentenza 215/2013 - Deposito 03/07/2013 - Pubblicazione G.U. 24/07/2013 - Oggetto: articolo 14, comma 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

### ELEMENTI DEL GIUDIZIO

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 14, comma 16, del d.l. n. 95/2012
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli -Venezia Giulia) e degli artt. 3 e 6, Cost.;
<b>Censure del Governo</b>	Le censure promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe riguardano varie disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra cui anche l'art. 14, comma 16, la cui trattazione viene separata dalle altre questioni e decisa con la sentenza in riferimento. La Regione in particolare deduce che le diverse impugnazioni proposte, tra cui quella oggetto di trattazione, hanno carattere subordinato all'ipotesi in cui si dovesse intendere che le norme interessate siano destinate ad applicarsi anche nel territorio regionale, o che comunque pongano attualmente limiti o vincoli ad essa, nonostante la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 24-bis del medesimo decreto-legge (secondo cui le disposizioni del decreto si applicano alle regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione); norma quest'ultima da ritenere quale limite generale per l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Infondatezza</b> della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, posto che la violazione della normativa statutaria presuppone la sussistenza di un contrasto della disciplina censurata con tale normativa, e nel caso in cui dovesse sussistere la clausola di salvaguardia ne impedisce in ogni caso la applicabilità alla ricorrente. Del resto, rileva la Corte, la disposizione censurata riguarda una materia in cui il riparto delle competenze fra Stato e Regioni si attua attraverso la rispettiva coesistenza di normative di principio in materia di minoranze linguistiche; nella specie, art. 3 dello statuto di autonomia, nonché art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Nel merito, la norma impugnata di nuova definizione delle “ <i>aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche</i> ” (di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011), nel conferire a tale previsione il significato di aree “ <i>nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera</i> ”, restringe l'ambito applicativo della precedente disposizione (che si riferiva alle tre minoranze linguistiche storiche friulana, tedesca e slovena presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia); determinando la conseguenza di non potersi più ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificità linguistica non è straniera; la qual cosa determina una non giustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana e, quindi, un contrasto con il parametro statutario richiamato.

	Conclusivamente, la Corte rileva peraltro la operatività della clausola di salvaguardia invocata dalla ricorrente e pertanto la infondatezza della questione posta.
--	---

**Sentenza 219/2013 - Deposito 19/07/2013 - Pubblicazione G.U. 24/07/2013 - Oggetto: decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).**

**ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 1-bis, comma 1, lettere a), numero 1), ed e) del d.l. 174/2012
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 3, 24, 97, 113, 117, terzo e quarto comma, Cost.; artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
<b>Censure del Governo</b>	La Regione svolge le proprie censure, con riferimento al comma 1, per la sola ipotesi in cui non si dovesse ritenere operante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012 e a tal proposito contesta che il legislatore statale possa «intromettersi nell'organizzazione costituzionale e nell'organizzazione amministrativa» regionale. La relazione di fine legislatura eccede la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, avendo carattere dettagliato, e lede l'autonomia finanziaria della Regione e la potestà residuale in materia di organizzazione degli uffici. La compressione dell'autonomia organizzativa è particolarmente evidente, laddove la norma impugnata individua direttamente l'organo regionale competente a redigere la relazione. Inoltre, la disciplina censurata, prevedendo sanzioni nei confronti del Presidente della Giunta, concerne lo «status dell'organo regionale di vertice», rimesso invece all'autonomia regionale. La Regione denuncia inoltre che la responsabilità del Presidente è rilevata «nella completa assenza di una procedura di accertamento». La disciplina sanzionatoria nei confronti del responsabile del servizio a propria volta invade l'autonomia organizzativa della Regione.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Non fondatezza:</b> l'art. 13 del d.lgs. n. 149/2011 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 149 del 2011 alle Regioni e Province ad autonomia speciale. Il primo periodo dell'art. 13 è finalizzato infatti a tutelare le prerogative statutarie delle Regioni ad autonomia differenziata. Anche a seguito delle correzioni legislative apportate dall'art. 1-bis del DL 174/2012, nulla è mutato in ordine alla inapplicabilità dell'art. 1 del d.lgs. n. 149/2011 ai soggetti ad autonomia speciale. Essa continua ad essere assicurata dal primo periodo dell'art. 13 di tale testo normativo, e viene altresì ribadita dall'analoga clausola contenuta nell'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012.

<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 1 -bis, comma 4, del d.l. 174/2012
<b>Parametri costituzionalità</b>	Artt. 3, 24, 97, 113, 117, terzo e quarto comma, Cost., e agli artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della L. cost. 1/63.
<b>Censure del Governo</b>	L'articolo censurato introduce un ulteriore controllo, dalla conseguenze «incerte», da parte del Governo, «al di fuori di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme di attuazione». Inoltre, la norma impugnata sarebbe irragionevole e contraddittoria: essa, infatti, prevede nei confronti delle Regioni a statuto speciale un potere di verifica statale introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Illegittimità costituzionale</b> dell'art. 5 del d.lgs. n. 149/2011, introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e alle Province autonome. La norma con figura il potere di verifica «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, con immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio. Con ogni evidenza, lo Stato, ed in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale, non intende limitarsi all'acquisizione per via telematica dei dati rilevanti, ma si dota di un ben più penetrante potere generale di accesso agli uffici regionali. La disposizione impugnata eccede i confini circoscritti alla trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, per attribuire non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi. L'ampiezza e l'incisività di un tale potere di verifica cela in definitiva un corrispondente potere di vigilanza, attivabile per mezzo dei servizi ispettivi dello Stato, volto a rilevare la cattiva gestione degli uffici da parte della Regione, cui spetta organizzarli ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica, e si ripercuote sulla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici. Anzitutto, poiché riserva all'apparato ministeriale un compito fino ad oggi consacrato all'imparziale apprezzamento della Corte dei conti. Inoltre, poiché ciò accade in difetto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito, non essendovi ragione di supporre l'inidoneità degli ampi poteri ispettivi di quest'ultima a conseguire i medesimi risultati, secondo modalità maggiormente compatibili con l'autonomia regionale.

**Sentenza 220/2013 - Deposito 19/07/2013 - Pubblicazione G.U. 24/07/2013 - Oggetto: articolo 23 comma 4, commi da 14 a 20 bis e commi 21 e 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214" e artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7/8/2012, n. 135.**

**ELEMENTI DEL GIUDIZIO**

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 23, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011.
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 4, comma primo, n. 1 bis, 51 e 54 dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia- Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché art. 9 del d.lgs. 9/1997 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni)
<b>Censure del Governo</b>	La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con altre regioni, ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, tra cui il comma 4 del citato articolo 23, che riguarda l'accorpamento delle committenze per i piccoli Comuni; qualora tale norma sia interpretata nel senso dell'applicabilità sull'intero territorio nazionale, violando le competenze legislative regionali in materia di "organizzazione amministrativa degli enti locali" (art. 4, comma primo, n. 1-bis, dello statuto) e di "finanza locale" (artt. 51 e 54 dello stesso statuto), compresa la materia dei "contratti degli enti locali". Secondo la ricorrente La norma impugnata non è applicabile alle regioni speciali, tuttavia -in via di subordine- ne è rilevata la illegittimità, in quanto contenendo una disciplina di dettaglio, viola la competenza legislativa regionale e contrasta con il principio secondo cui lo Stato può solo concordare vincoli finanziari complessivi, ma non introdurre puntuali norme di coordinamento finanziario per spese interamente sostenute dall'ente regionale (gli oneri della spesa locale gravano sul bilancio regionale).
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale</b> proposta, in quanto la Corte ritiene condivisibile l'interpretazione proposta in via principale dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: secondo cui, alla luce del combinato disposto dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006 (come modificato dalla norma impugnata), deve escludersi l'applicabilità di quest'ultima norma alle Regioni a statuto speciale.
<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 23, commi da 14 a 20, del d.l. n. 201 del 2011 e art. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012.
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 77, 114, secondo comma 117, secondo comma, lettera p, e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119 della Costituzione; nonché art. 4 e 54 dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia-Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
<b>Censure del Governo</b>	Secondo la ricorrente -Regione Friuli Venezia Giulia- la c.d. "riforma delle province" introdotta con le disposizioni censurate avrebbe dovuto essere attuata con procedimento di revisione costituzionale. Il

	<p>comma 14, priva inoltre gli enti provinciali di funzioni proprie (residuando una mera attività di coordinamento dell'esercizio di compiti affidati a soggetti diversi), in contrasto con numerosi parametri costituzionali (art. 114, secondo comma; art. 117, secondo comma, lettera p, e sesto comma; art. 118, primo e secondo comma; art. 119 Cost.). Il comma 18 impone invece alle Regioni di assumere funzioni, in deroga ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, ed il comma 19 completa sul piano materiale il medesimo "disegno di sottrazione di competenze".</p> <p>Uno specifico profilo di censura riguarda il ricorso alla decretazione di urgenza in violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto le misure disposte dal Governo sono strutturali e con effetti finanziari destinati a prodursi nel lungo periodo.</p> <p>Sui commi 15, 16 e 17 dell'art. 23, la ricorrente rileva che la revisione degli organismi provinciali attua uno svuotamento sostanziale dell'istituzione provinciale sul piano delle funzioni. Il comma 15, in particolare, elimina il rapporto diretto tra elettori e componenti delle istituzioni provinciali, sebbene le Province siano parte della Repubblica, come tali fondate sui principi di rappresentanza e di sovranità popolare.</p> <p>Al riguardo la ricorrente richiama anche gli obblighi comunitari ed internazionali che riconoscono alle «autonomie locali» il diritto e la capacità di regolamentare «una parte importante di affari pubblici», tramite «Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale».</p> <p>Tutte le disposizioni censurate sarebbero inoltre illegittime in quanto definiscono limitazioni puntuali per spese di competenza regionale.</p>
<p><b>Decisione della Corte</b></p>	<p><b>Inammissibilità</b> delle censure prospettate in riferimento in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel ricorso avverso l'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, perché tale questione non è stata oggetto di previa deliberazione della Giunta regionale ed, invece, <b>ammissibilità e fondatezza</b> delle residue questioni prospettate, sempre in riferimento all'art. 77 Cost., avverso gli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012.</p> <p><b>Illegittimità costituzionale</b> delle disposizioni impugnate, che incidono notevolmente sulle attribuzioni delle Province, sui modi di elezione degli amministratori, sulla composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i Comuni e con le stesse Regioni, attuando una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. Essendo incompatibile lo strumento normativo del decreto-legge, quale delineato e disciplinato dall'art. 77 Cost., con le norme costituzionali (in specie, ai fini del presente giudizio, con gli artt. 117, secondo comma, lettera p, e 133, primo comma) che prescrivono modalità e procedure per incidere, in senso modificativo, sia sull'ordinamento delle autonomie locali, sia sulla conformazione territoriale dei singoli enti, considerati dall'art. 114, primo e secondo comma, Cost., e che insieme allo Stato e alle Regioni, sono elementi costitutivi della Repubblica, «con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». Assorbiti gli altri profili di legittimità prospettati dalle ricorrenti.</p>

<b>3</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 23, comma 20 bis del d.l. n. 201 del 2011
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 77 Cost., 4 comma 1 bis, 11, 54 e 59 dello statuto Speciale della Regione Friuli Venezia- Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
<b>Censure del Governo</b>	La ricorrente prospetta anzitutto una invalidità derivata della disposizione in riferimento che impone a Regioni speciali e Province autonome l'adeguamento dei propri ordinamenti alle norme immediatamente precedenti, entro il termine di sei mesi, non essendo legittima una norma che imponga di dare esecuzione a norme illegittime. Lo statuto inoltre attribuisce alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, che non potrebbe essere esercitato in forma di adeguamento e prevede, inoltre, che le funzioni amministrative siano normalmente delegate (anche) alla Province con conseguente titolarità di funzioni gestionali in capo alle Province medesime.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Inammissibilità</b> della questione sulla violazione dell'art. 77 Cost. prospettata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in quanto non menzionata nella delibera della Giunta regionale. Residuando, pertanto, avverso il comma 20-bis, le sole questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento ai parametri statutari dalla stessa evocati. <b>Illegittimità costituzionale</b> del comma 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011) consequenziale -ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - alla illegittimità dei commi da 14 a 20 dell'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011. In quanto tale disposizione censurata pone un obbligo di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni speciali a norme incompatibili con la Costituzione.
<b>4</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 23, comma 22 del d.l. n. 201 del 2011 ed agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.
<b>Parametri costituzionalità</b>	artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),
<b>Censure del Governo</b>	La disposizione censurata- sul divieto di remunerazione per i componenti di organi ed uffici elettivi concernenti enti territoriali non previsti dalla Costituzione, fatta eccezione per le circoscrizioni di Comuni con oltre 250.000 abitanti- sarebbe illegittima per le medesime ragioni già indicate riguardo ai commi precedenti dello stesso art. 23 (tra cui anche il carattere puntuale del limite di spesa introdotto dal legislatore nazionale), trattandosi anche in specie di disposizione pertinente la finanza locale e la materia dell'ordinamento degli enti locali. La norma in oggetto sarebbe inoltre in contraddizione con quanto disposto in materia di «sistema regionale integrato» dall'art. 1, comma 154, della legge n. 220/2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), che costituisce lo strumento per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica complessivamente concordati con lo Stato, escludendo espressamente l'applicazione delle disposizioni statali



	relative al patto di stabilità interno agli enti locali e attribuendo alla Regione il compito di distribuire gli oneri a fini di assicurazione del risultato complessivo, rispondendone direttamente nei confronti dello Stato.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Non fondate</b> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.l. n. 201 del 2011.

**Sentenza 229/2013 - Deposito 23/07/2013 - Pubblicazione G.U. 31/07/2013 - Oggetto: articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.**

#### ELEMENTI DEL GIUDIZIO

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 4, commi 1, 2, 3, 3- sexies ed 8
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117 secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché art. 4 dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia- Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
<b>Censure del Governo</b>	La Regione autonome Friuli-Venezia Giulia, con altre sei regioni ricorrenti ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose norme del DL 6 luglio 2012, n. 95, recante « <i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini</i> », convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 e tra queste, sebbene solo in via subordinata <<per l'ipotesi in cui si dovesse intendere che esse sono destinate ad applicarsi anche nel territorio regionale>> senza la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24 bis, di alcuni commi dell'articolo 4 del medesimo d.l., nella parte in cui, impedendo o comunque condizionando la scelta delle Regioni in ordine alla forma giuridica da adottare per organizzare ed erogare i propri servizi (in specie con l'imposizione dello scioglimento o della privatizzazione delle società in house, nonché, comunque, con la previsione di una drastica riduzione delle ipotesi di ricorso all'affidamento in house) determinerebbero la violazione della competenza legislativa primaria della regione in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione" e arrecherebbero <i>vulnus</i> alla competenza legislativa regionale concorrente in tema di coordinamento della finanza pubblica, non recando meri principi di coordinamento ma disposizioni dettagliate ed autoapplicative.
<b>Decisione della Corte</b>	Quanto alle Regioni ad autonomia speciale, <b>Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale</b> proposte, in quanto le disposizioni censurate non si applicano alle medesime, in virtù dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis, in introdotta, in sede di conversione in legge, alla fine del testo del d.l. n. 95 del 2012 impugnato, proprio per garantire che "il contributo delle Regioni a statuto speciale all'azione di risanamento come fissata in questo provvedimento ..." sia realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regioni a statuto speciale. <b>Illegittimità costituzionale</b> dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-

	sexies ed 8 dell'art. 4, invece, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni ad autonomia ordinaria; perché tali disposizioni delineano una disciplina puntuale e dettagliata che vincola totalmente anche le amministrazioni regionali, senza lasciare alcun margine di adeguamento, con conseguente lesione dell'autonomia organizzativa, nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
<b>2</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 4, comma 7
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117 della Costituzione, nonché art. 4 dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia- Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
<b>Censure del Governo</b>	Le regioni ricorrenti censurano tale norma in quanto, disponendo che dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) «acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo» violerebbe la autonomia organizzativa regionale.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale</b> proposte, in quanto le disposizioni censurate, obbediscono alla finalità, dichiarata dallo stesso legislatore, «di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul territorio nazionale»; vanno quindi ricondotte alla materia della “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva del legislatore statale.

**Sentenza 234/2013 - Deposito 23/07/2013 - Pubblicazione G.U. 31/07/2013 - Oggetto: decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” e relative tabelle allegate.**

#### ELEMENTI DEL GIUDIZIO

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione.
<b>Censure del Governo</b>	Le doglianze sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulle norme richiamate, che hanno disposto la soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, investono la violazione delle disposizioni costituzionali sulla delega legislativa che sarebbe stata illegittimamente conferita in sede di conversione del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138. Posto che, sostiene la ricorrente, le leggi di conversione non possono contenere disposizioni estranee al decreto legge da convertire e, in materia di delega legislativa, sussiste una riserva costituzionale di legge formale che esclude possa essere data con atti aventi forza di legge o con una procedura diversa da quella ordinaria. Inoltre, l'approvazione della delega in sede di conversione, contrasterebbe con l'autonomia ed il decentramento amministrativo, intervenendo dopo l'acquisizione su tutto della fiducia.
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale</b>

	<p>sollevate dalla Regione Friuli Venezia Giulia sulle norme richiamate che riguardano l'ordinamento giudiziario, sul quale sussiste una riserva di legge statale, non essendoci alcuna lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, e non avendo la ricorrente assolto all'onere di operare la "necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa". Le regioni sono infatti legittimate a censurare leggi dello Stato, in via di impugnazione principale, esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze, ovvero qualora la loro violazione comporti una compromissione di attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.</p>
--	--

**Sentenza 236/2013 del 17/07/2013 - Deposito 24/07/2013 - Pubblicazione in G. U. 31/07/2013 - Oggetto: Art. 9, c. 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° del decreto legge 06/07/2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni in legge 07/08/2012, n. 135.**

#### ELEMENTI DEL GIUDIZIO

<b>1</b>	
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 9, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
<b>Parametri costituzionalità</b>	Articoli 4 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)
<b>Censure del Governo</b>	La Regione solleva le questioni di costituzionalità solo in via cautelativa qualora si ritenga l'art. 9 direttamente applicabile anche a Regioni e Province autonome. In realtà, secondo la Regione, le disposizioni del decreto-legge non sarebbero vincolanti per gli enti che godono di autonomia speciale, dovendosi applicare la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, secondo la quale «fermo restando il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale».
<b>Decisione della Corte</b>	<b>Infondatezza</b> della questione, poiché la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012 rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

## 7.5 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale

### Anno 2013 - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale

<b>Tipo di decisione</b>	<b>n.</b>	<b>%</b>
Fondate	27	61
Inammissibili	4	9
Non fondate	7	16
Cessata la materia del contendere	6	14
Totale censure esaminate	44	100

Dall'esame dei dati contenuti nel paragrafo precedente può osservarsi che di tutte le censure esaminate dalla Corte costituzionale con riguardo alle leggi del Friuli Venezia Giulia nel corso del 2013 (n. censure 44), oltre la metà hanno avuto conferma, con quasi un raddoppio del dato percentuale registrato nell'anno precedente (35%). All'aumento delle decisioni che si sono concluse con un giudizio di fondatezza fa da contrappeso una riduzione delle questioni risolte in sede stragiudiziale e le questioni ritenute dalla Corte non fondate. Sostanzialmente invariato il dato percentuale delle questioni inammissibili



## **APPENDICE**

### **TABELLE DATI ANALITICI 2013**



**TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2013**

DATI PROGETTO DI LEGGE								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Pari opportunità	Autonomie locali
1	Giunta			10/01/2013	10/01/2013	V		
2	Consiliare	opposizione	coalizione	29/06/2012	05/07/2012	III		
3	Consiliare	maggioranza	coalizione	12/09/2012	19/09/2012	VI	SI	
4	Giunta			21/11/2012	26/11/2012	II		
5	Consiliare	maggioranza	monogruppo	14/03/2013	14/03/2013	IV		
6	Giunta			20/06/2013	20/06/2013	I integrata		SI
7	Giunta			23/05/2013	07/06/2013	IV		
8	Mista			30/07/2013	30/07/2013	I		
9	Giunta			22/07/2013	23/07/2013	I		
10	Consiliare	trasversale		18/07/2013	19/07/2013	V		
11	Consiliare	opposizione	coalizione	01/08/2013	12/08/2013	VI		SI
12	Giunta			25/09/2013	25/09/2013	I		
13	Giunta			17/07/2013	23/07/2013	V		
14	Giunta			17/09/2013	17/09/2013	IV		SI
15	Giunta			27/09/2013	27/09/2013	I integrata		
16	Consiliare	trasversale		25/10/2013	28/10/2013	I		
17	Giunta			02/10/2013	03/10/2013	III		
18	Giunta			18/10/2013	18/10/2013	V		
19	Giunta			29/10/2013	30/10/2013	V	SI	SI
20	Giunta			30/10/2013	31/10/2013	IV		
21	Giunta			31/10/2013	31/10/2013	IV		
22	Consiliare	maggioranza	coalizione	28/10/2013	30/10/2013	VI	SI	
23	Giunta			13/11/2013	18/11/2013	I integrata		SI
24	Giunta			13/11/2013	18/11/2013	I integrata		SI



COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
01/13	17/01/2013	17/01/2013	1	0	1	2				0	0	0	0	0	0	0	0
02/13	11/09/2012	15/01/2013	2	0	3	1				0	0	1	1	5	5	0	0
03/13	18/10/2012	13/11/2012	3	0	2	2				0	0	3	3	0	0	0	0
04/13	06/12/2012	07/02/2013	3	1	4	7	8	2	1	0	0	10	9	0	0	0	0
05/13	19/03/2013	19/03/2013	2	1	1	2				8	8	0	0	7	7	0	0
06/13	27/06/2013	04/07/2013	1	2	4	22				10	10	11	7	12	1	4	3
07/13	25/06/2013	25/07/2013	1	1	2	3				1	1	0	0	1	0	0	0
08/13	31/07/2013	31/07/2013	1	1	1	2				1	1	0	0	1	0	0	0
09/13	29/07/2013	29/07/2013	2	3	1	5				0	0	0	0	0	0	0	0
10/13	22/07/2013	24/07/2013	3	1	3	10				0	0	25	23	14	2	1	1
11/13	10/09/2013	17/09/2013	3	1	3	7				1	1	9	8	9	3	10	8
12/13	30/09/2013	30/09/2013	1	0	1	1				1	1	0	0	0	0	0	0
13/13	09/09/2013	18/09/2013	1	0	1	2				0	0	0	0	0	0	0	0
14/13	26/09/2013	26/09/2013	1	0	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0
15/13	09/10/2013	16/10/2013	1	0	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0
16/13	31/10/2013	31/10/2013	1	0	1	1				0	0	6	1	1	1	0	0
17/13	17/10/2013	22/10/2013	3	1	2	5	21			4	4	0	0	2	1	0	0
18/13	23/10/2013	23/10/2013	2	1	1	3				1	1	0	0	1	1	0	0
19/13	05/11/2013	11/11/2013	2	2	3	12	5			0	0	4	4	235	1	2	2
20/13	07/11/2013	14/11/2013	1	2	2	5				0	0	0	0	0	0	0	0
21/13	12/11/2013	14/11/2013	1	2	2	11				4	4	0	0	3	0	0	0
22/13	08/11/2013	08/11/2013	2	0	2	2				0	0	0	0	0	0	0	0
23/13	26/11/2013	02/12/2013	3	3	4	21				15	15	0	0	19	1	1	1
24/13	26/11/2013	02/12/2013	3	3	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								MODALITÀ DI APPROVAZIONE		N. ORDINI DEL GIORNO
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni		Unanime si/no	Modifiche si/no	
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.			
01/13	1	2									si	no	1
02/13	1	1			2	1	6	5			si	si	0
03/13	1	1			1	1					si	si	0
04/13	2	3	13	12			7				no	si	0
05/13	3	5	14	14	37	31	16	4	13	10	no	si	0
06/13	6	16	21	21	47	31	38	2	4	3	no	si	18
07/13	1	3	0	0	2	2	5	0	0	0	no	si	1
08/13	1	2	1	1			2				no	si	0
09/13	2	5	5	4	2		3		2	1	si	si	7
10/13	4	11	9		8		14	1	5	5	no	si	0
11/13	2	5	6	6	6	5	13	3	2	2	no	si	0
12/13	1	2							1	1	si	si	0
13/13	1	2			2	2					si	si	0
14/13	1	2	1	1	1	1	11	0	0	0	no	si	0
15/13	1	1									no	no	1
16/13	1	1			5	5	2				si	si	0
17/13	3	6	4	2			17	3	1	1	no	si	2
18/13	2	3	12	12	4	4	3				no	si	0
19/13	5	8	8	7	2	1	723	1			no	si	1
20/13	2	5	5	5	5	0	221	0	1	1	no	si	1
21/13	1	8	43	40	20	9	47	20	3	3	no	si	7
22/13	1	1			1	1	1				no	si	0
23/13	8	34	24	24	10	8	118	5	3	2	no	si	55
24/13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	no	no	0

DATI LEGGE REGIONALE											
Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
01/13	7	20	6475	20	13	Ordinaria				Primaria Statutaria	Istituzionale
02/13	8	15	5812	209	141	Ordinaria				Concorrente	Settore
03/13	3	6	2614	135	106	Ordinaria				Concorrente	Settore
04/13	95	132	83575	113	103	anticipata	Parziali			Primaria Statutaria	Intersettoriale
05/13	14	328	141797	7	2	anticipata	Parziali	A effetto immediato	07/06/2013	Mista	Intersettoriale
06/13	16	306	126967	28	21	anticipata	Integrali	A effetto immediato		Mista	Bilancio
07/13	5	8	4457	55	37	anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria Statutaria	Manutenzione normativa
08/13	10	13	7586	2	1	anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria Statutaria	Istituzionale
09/13	14	35	13825	9	3	anticipata		A un certo evento		Concorrente	Provvedimento
10/13	50	64	40235	12	9	anticipata	Parziali	A effetto immediato e differite		Primaria Statutaria	Istituzionale
11/13	18	79	29927	44	15	Ordinaria	Integrali e parziali	A effetto immediato		Concorrente	Settore
12/13	5	12	5673	7	2	anticipata				Concorrente	Settore
13/13	17	18	11284	70	13	Ordinaria				Mista	Comunitaria
14/13	6	6	6212	14	5	anticipata				Integrativa attuativa	Settore
15/13	5	13	7611	32	20	Ordinaria				Residuale	Bilancio
16/13	7	14	6274	3	1	Ordinaria				Primaria Statutaria	Settore
17/13	7	18	8751	28	14	Ordinaria	Integrali	A effetto immediato		Concorrente	Settore

DATI LEGGE REGIONALE											
Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
18/13	28	69	38685	13	8	anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria Statutaria	Manutenzione normativa
19/13	112	349	107896	23	17	anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria Statutaria	Istituzionale
20/13	9	31	9157	21	14	anticipata	Parziali	A effetto immediato		Residuale	Settore
21/13	95	138	62682	22	10	anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria Statutaria	Intersettoriale
22/13	6	10	3064	51	42	Ordinaria	Parziali	A effetto immediato		Residuale	Intersettoriale
23/13	16	472	193255	25	17	anticipata	Parziali	A effetto immediato		Mista	Bilancio
24/13	4	7	1291	25	17	anticipata				Residuale	Bilancio

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino si/no	Regolamenti si/no	N. regolamenti attuazione	Atti giuntali sottoposti a parere di commissione si/no	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organi collegiali si/no
	MACRO SETTORE	MATERIA								
01/13	A	Enti locali e decentramento	Microsezionale	Testo nuovo	No	No		No		No
02/13	D	Tutela della salute	Microsezionale	Testo nuovo	No	No		No	Clausola valutativa	No
03/13	D	Beni e attività culturali	Microsezionale	Testo nuovo	No	No		No		No
04/13	B	Commercio, fiere e mercati	Settoriale	Novella	No	Sì	5	No	Clausola valutativa	No
05/13	F	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	6	No		No
06/13	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	4	Sì		No
07/13	B	Caccia, pesca e itticoltura	Settoriale	Novella	No	No		No		No
08/13	A	Personale e amministrazione	Individuale	Novella	No	No		No		No
09/13	B	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	Settoriale	Mista	No	No		No	Clausola valutativa	No
10/13	A	Organi della regione	Generale	Novella	No	No		No		No
11/13	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	3	Sì	Relazione	Sì
12/13	A	Enti locali e decentramento	Settoriale	Mista	No	No		No		No
13/13	F	Multimateria	Microsezionale	Novella	No	No		No		No
14/13	C	Territorio e urbanistica	Generale	Novella	No	No		No		No
15/13	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		No
16/13	A	Personale e amministrazione	Settoriale	Novella	No	No		No		No
17/13	D	Tutela della salute	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì		Sì
18/13	D	Beni, attività culturali e sport	Microsezionale	Novella	No	No		No		Sì
19/13	A	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	Sì	No		No		No
20/13	C	Territorio e urbanistica	Settoriale	Mista	No	No		No		Sì
21/13	F	Multimateria	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	No		No
22/13	D	Multimateria	Generale	Novella	No	No		No		No

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino si/no	Regolamenti si/no	N. regolamenti attuazione	Atti giuntali sottoposti a parere di commissione si/no	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organi collegiali si/no
	MACRO SETTORE	MATERIA								
23/13	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	17	Sì		Sì
24/13	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		No

**TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTANTI NELL'ANNO 2013**

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	239	Giunta	10/01/2013			Ordinamento istituzionale	Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	V	01/2013
2	240	Consiglio	17/01/2013	trasversale	trasversale	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di servizio farmaceutico	III	progetto decaduto per fine legislatura
3	241	Consiglio	22/01/2013	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 2/1964 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei consiglieri)	V	progetto decaduto per fine legislatura
4	242	Consiglio	22/01/2013	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Disposizioni urgenti per l'avvio della riforma dell'ordinamento locale in materia di Province	V	progetto decaduto per fine legislatura
5	243	Consiglio	24/01/2013	maggioranza	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 'Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (Circoscrizioni di decentramento comunale)	V	progetto decaduto per fine legislatura
6	244	Giunta	08/02/2013			Servizi alle persone e alla comunità	Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia	VI	progetto decaduto per fine legislatura
7	245	Consiglio	13/02/2013	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione del Fondo salva cittadini e integrazione dei servizi tra politiche sociali e del lavoro	III	progetto decaduto per fine legislatura
8	246	Consiglio	18/02/2013	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione dell'assegno minimo di protezione sociale	III	progetto decaduto per fine legislatura

9	247	Consiglio	27/02/2013	opposizione	coalizione	Territorio ambiente e infrastrutture	Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale)	I	progetto decaduto per fine legislatura
10	248	Consiglio	13/03/2013	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica alla legge regionale 14/2010 riguardante il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione	IV	progetto decaduto per fine legislatura
11	249	Consiglio	14/03/2013	maggioranza	monogruppo	Multisetore	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale e difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, formazione e ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali e modifiche alla legge regionale 27/2012	IV	05/2013
12	250	Consiglio	29/03/2013	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto	IV	progetto decaduto per fine legislatura
13	251	Consiglio	16/04/2013	maggioranza	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 recante 'Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia'		progetto decaduto per fine legislatura
14	1	Giunta	23/05/2013			Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria	IV	07/2013
15	2	Giunta	20/06/2013			Finanza regionale	Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	I integrata	06/2013
16	3	Consiglio	10/07/2013	maggioranza	coalizione	Ordinamento istituzionale	Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai	V	Giace in commissione



							sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)		
17	4	Consiglio	17/07/2013	maggioranza	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 recante di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'unione Europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012)	V	13/2013
18	5	Consiglio	18/07/2013	trasversale	trasversale	Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003	V	10/2013
19	6	Giunta	22/07/2013			Sviluppo economico e attività produttive	Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000	I	9/2013
20	7	Consiglio	01/08/2013	trasversale	trasversale	Servizi alle persone e alla comunità	Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del	VI	11/2013

							conflikto.		
21	8	Consiglio	03/09/2013	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia	V	Giace in commissione
22	9	Consiglio	11/09/2013	opposizione	coalizione	Ordinamento istituzionale	Regolamentazione delle attività di rappresentanza istituzionale degli interessi particolari nell'ambito dei processi decisionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	V	Giace in commissione
23	10	Consiglio	17/09/2013	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per il sostegno e lo sviluppo degli Aereo Club e delle Scuole di paracadutismo sportivo dilettantistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	V	Giace in commissione
24	11	Consiglio	17/09/2013	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernente norme per la tutela del patrimonio storico, culturale, educativo e sociale delle società sportive centenarie del Friuli Venezia Giulia	V	Giace in commissione
25	12	Giunta	17/09/2013			Territorio ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica	IV	14/2013
26	13	Giunta	27/09/2013			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012	I integrata	15/2013
27	14	Giunta	25/09/2013			Ordinamento istituzionale	Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti	I	12/2013
28	15	Giunta	02/10/2013			Servizi alle persone e alla comunità	Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	III	17/2013
29	16	Consiglio	04/10/2013	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifica alle leggi regionali 5/2003, 21/2004, 17/2007. Misure volte a favorire l'aumento della partecipazione dei cittadini alla vita politica	V	Giace in commissione
30	17	Giunta	18/10/2013			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà	V	18/2013

31	18	Consiglio	25/10/2013	trasversale	trasversale	Ordinamento istituzionale	Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari	I	16/2013
32	19	Consiglio	25/10/2013	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto	IV	Giace in commissione
33	20	Consiglio	28/10/2013	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti	VI	22/2013
34	21	Giunta	29/10/2013			Ordinamento istituzionale	Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali	V	19/2013
35	22	Giunta	30/10/2013			Territorio ambiente e infrastrutture	Norme in materia di riassetto istituzionale delle Ater e principi in materia di politiche abitative	IV	20/2013
36	23	Consiglio	31/10/2013	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi per il sostegno di rilevanti spese sanitarie	III	Giace in commissione
37	24	Giunta	31/10/2013			Territorio ambiente e infrastrutture	Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali	IV	21/2013
38	25	Giunta	13/11/2013			Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)	I integra ta	23/2013
39	26	Giunta	13/11/2013			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014	I integra ta	24/2013
40	27	Consiglio	03/12/2013	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Disciplina in materia di utilizzazione di medicinali per terapia genica e cellulare somatica al di fuori delle sperimentazioni cliniche e per la produzione di detti medicinali,		Giace in commissione

							nei casi di urgenza ed emergenza e nei casi di gravi patologie a rapida progressione (Metodo Stamina) nel rispetto delle previsioni del D.M. 5 dicembre 2006 e del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 maggio 2013, n. 57	
41	28	Consiglio	06/12/2013	opposizione	coalizione	Territorio ambiente e infrastrutture	Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Giace in commissione

**TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2013)**

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
1	L.R. 4 ottobre 2013, n. 11 <<Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura>> Art. 4, c. 1, l. c)	Relazione di verifica sull'attuazione del programma degli interventi	Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale	Annuale
2	L.R. 9 agosto 2013, n. 9 <<Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000>> Articolo 11 (Clausola valutativa)	Informative specifiche su richiesta del Comitato LCV che dettaglia dati e informazioni d'interesse	Giunta regionale	Su richiesta
3	L.R. 4 aprile 2013, n. 4 <<Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo>> Art. 92 (Clausola valutativa)	Relazione con dati sull'attuazione e criticità emerse	Giunta regionale	Annuale/giugno
4	L.R. 7 febbraio 2013 n. 2 <<Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche>> Art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, risultati e criticità emerse	Giunta regionale	Biennale/febbraio
5	L.R. 9 novembre 2012, n. 23 <<Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo>> a) articolo 6, comma 4 b) articolo 21, comma 4 c) articolo 38 (Clausola valutativa)	a) Relazione sull'attività svolta b) Relazione sull'attività svolta c) Relazione su attuazione interventi, impiego fondi e attività di formazione e aggiornamento	a) Comitato regionale del volontariato b) Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale c) Giunta regionale	a)Annuale/febbraio b)Annuale/febbraio c)Annuale
6	L.R. 11 ottobre 2012, n. 18 <<Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi>> Articolo 2, comma 2, lettera f)	Relazione sull'attività svolta	Osservatorio regionale sull'endometriosi	Annuale

<b>N.</b>	<b>LEGGE REGIONALE E ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO DELL'INFORMATIVA</b>	<b>SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA</b>	<b>PERIODICITA' E DATA SCADENZA</b>
7	L.R. 9 agosto 2012, n. 16 <<Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione>> Articolo 31 (Valutazione degli interventi)	Valutazione dei risultati conseguiti dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)	Direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario	Triennale
8	L.R. 4 maggio 2012, n. 10 <<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>> Articolo 3, comma 6	Relazione illustrativa della gestione	Società partecipate	Semestrale
9	L.R. 22 marzo 2012, n. 5 <<Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità>> Art. 32 (Clausola valutativa)	Prima relazione sullo stato d'attuazione della legge e di operatività interventi; successivi rapporti sui risultati conseguiti	Giunta regionale	Prima scadenza: 29/03/2012; successivi rapporti triennali
10	L.R. 14 luglio 2011, n. 10 <<Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.>> Art. 5, c. 1, lett. h)	Relazione sull'esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati	Coordinamento regionale per le cure palliative	Annuale
11	L.R. 14 luglio 2011, n. 9 <<Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia>> Art. 12 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
12	L.R. 11 agosto 2010, n. 14 <<Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo>> Art. 18 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
13	L.R. 11 febbraio 2010, n. 3 <<Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale>> Art. 3, c. 3	Relazione sui risultati dell'attività svolta	Comitato etico regionale per la sperimentazione animale	Biennale
14	L.R. 20 novembre 2009, n. 20 <<Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>> Art. 16, comma 2, lettera d)	Relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati	Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca	Annuale
15 2	L.R. 21 maggio 2009, n. 10 <<Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia>> Art. 3 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato d'attuazione della legge	Assessore regionale all'istruzione	Annuale/mese successivo inizio anno scolastico

<b>N.</b>	<b>LEGGE REGIONALE E ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO DELL'INFORMATIVA</b>	<b>SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA</b>	<b>PERIODICITA' E DATA SCADENZA</b>
16 3	L.R. 2009, n. 9 <<Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale>> Art. 27 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale (prima scadenza: 31/12/2010)
17	L.R. 26 marzo 2009, n. 7 <<Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale>> Art. 15 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale/febbraio
18	L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 <<Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana>> Art. 29 (Clausola valutativa)	a) Relazione sullo stato d'attuazione della legge; b) Rapporto sui risultati ottenuti	Giunta regionale	a)Annuale/febbraio b) Quinquennale
19	L.R. 7 luglio 2006, n. 11 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>> Art. 24 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno
20	L.R. 31 marzo 2006, n. 6 <<Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>> Art. 61 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
21	L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 <<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>> a) art. 26, c. 5 b) art. 45, c. 5 <sup>4</sup>	a) Relazione sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale b) Comunicazione delle risultanze delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale	Giunta regionale	Annuale
22	L.R. 5 dicembre 2005, n. 29<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> Art. 105 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno

<sup>4</sup> Articolo abrogato dall'art. 14, comma 12, L. R. 15/2014.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
23	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 <<Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia>> Art. 28 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
24	L.R. 9 agosto 2005, n. 18 <<Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro>> Art. 4 (Clausola valutativa)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
25	L.R. 2005, n. 13 <<Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)>> art. 19, c. 2, l. K)	Relazione sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta	Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici	Annuale
26	L.R. 23 maggio 2005, n. 12 <<Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario>> Art. 8 (Valutazione degli interventi) <sup>5</sup>	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Triennale
27	L.R. 8 aprile 2005, n. 7 <<Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro>> art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Biennale
28	L.R. 4 marzo 2005, n. 4 <<Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.>> a) art. 7, c. 15 <sup>6</sup> ; b) art. 12 (Clausola valutativa)	a) Elenco dei soggetti beneficiari e delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo (importi e succinta descrizione) b) Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	a) Giunta regionale b) Amministrazione regionale	a) Semestrale b) Annuale
29	L.R. 25 ottobre 2004, n. 25 <<Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale>> Art. 5, comma 2 lettera b)	Relazione di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale	Osservatorio sulla sicurezza stradale	Annuale/ 31 marzo

<sup>5</sup> Normativa abrogata dalla data di costituzione dell'ARDISS (1/1/2014) di cui all'art. 27 della l.r. 16/2012.

<sup>6</sup> Comma abrogato da art. 2, comma 101, L. R. 15/2014



N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
30	L.R. 25 ottobre 2004, n. 24 <<Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>> Art. 10, comma 2	Informativa sui risultati dei processi di monitoraggio e verifica delle attività e degli effetti prodotti, svolti dalle Province in collaborazione con Comuni, Aziende e privato sociale	Giunta regionale	Non indicata
31	L.R. 17 agosto 2004, n. 23 <<Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale>> Art. 7, comma 3	Relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione	Giunta regionale	Annuale/30 giugno
32	L.R. 24 maggio 2004, n. 16 <<Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>> Art. 7, comma 4	Relazione sull'attività svolta	Giunta regionale; Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Annuale/31 marzo
33	L.R. 11 aprile 2003, n. 9 <<Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002>>	Relazione sull'attività svolta	Comitato di gestione del F.R.I.E., tramite Amministrazione regionale	Annuale
34	L.R. 7 marzo 2003, n. 6 <<Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>> Art. 11, comma 7	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale	Giunta regionale	Annuale/novembre
35	L.R. 12 settembre 2001, n. 22 <<Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni a rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati>> Art. 6, comma 2	Relazione sugli esiti dei lavori della Conferenza regionale sull'amianto	Commissione regionale sull'amianto	Non indicata
36	L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)>> Art. 8, commi 96 e 97	Relazioni sulla composizione, l'andamento e l'efficacia della spesa regionale	Giunta regionale	Periodica/ 31 gennaio-30 giugno-15 ottobre

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
37	L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)>> Art. 3, comma 7 ter	Stato di attuazione dei programmi cofinanziati	Giunta regionale	Annuale
38	L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 <<Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla L.R. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.>> Art. 1, comma 3	Informazione sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate	Presidente della Regione	Periodica o quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto
39	L.R. 4 luglio 1997, n. 23 <<Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale>> Art. 2, comma 4	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti	Presidente dell'organo collegiale tramite la Giunta regionale	Al termine dei lavori dell'organo collegiale
40	L.R. 19 dicembre 1996, n. 49 <<Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria>> Art. 29, comma 5	Relazione sullo stato sanitario della regione, che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi della pianificazione sanitaria	Giunta regionale	Annuale/ 15 settembre
41	L.R. 14 luglio 1995, n. 27 <<Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli - Venezia Giulia>> Art. 7, comma 1	Relazione contenente il resoconto delle attività svolte con riferimento agli obiettivi prioritari	Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali tramite la Direzione regionale competente	Annuale/31 marzo
42	L.R. 26 giugno 1995, n. 26 <<Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione>> Art. 5, comma 6	Relazione sullo stato di attuazione delle misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.	Assessore regionale competente	Annuale
43	L.R. 27 febbraio 1995, n. 13 <<Revisione della rete ospedaliera regionale>> Art. 20, comma 4	Relazione sull'andamento della spesa sanitaria	Giunta regionale	Annuale/31 ottobre o entro termine bilancio di previsione

<b>N.</b>	<b>LEGGE REGIONALE E ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO DELL'INFORMATIVA</b>	<b>SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA</b>	<b>PERIODICITA' E DATA SCADENZA</b>
44	L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 <<Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento>> Art. 2, comma 6	Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale	Giunta regionale	Annuale
45	L.R. 31 gennaio 1989, n. 6 <<Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari>> Art. 16, comma 1	Relazione sul conseguimento degli obiettivi della legge	Assessore delegato alle relazioni internazionali	Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria
46	L.R. 9 giugno 1988, n. 43 <<Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della L.R. 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia)>> Art. 1, comma 5	Relazione sulla situazione del settore e sull'attività svolta da parte degli Enti preposti.	Presidente della Regione o Assessore da lui delegato	Annuale/30 giugno
47	L.R. 01 marzo 1988, n. 7 <<Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali>> Art. 234, comma 1	Relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria degli Enti regionali	Collegio dei revisori dei conti	Semestrale
48	L.R. 14 agosto 1987, n. 22 <<Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia>> Art. 35, comma 1	Informativa sull'attuazione della legge	Giunta regionale	Annuale
49	L.R. 1 giugno 1987, n. 15 <<Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli>> Art. 7, comma 3	Relazione sull'attuazione del programma degli interventi previsti per l'anno precedente	Giunta regionale	Annuale
50	L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 <<Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile>> Art. 35, comma 1	Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile	Presidente della Regione	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
51	L.R. 18 novembre 1976, n. 60 <<Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia>> Art. 64	Relazione contenente i dati sugli interventi finanziari disposti dalla legge	Giunta regionale	Annuale

**TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

<b>ANNO 2003</b>				<b>2003</b>
<b>Leggi approvate: 10 Leggi impugnate: 2</b>				<b>20%</b>
<b>1</b>	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	
<b>2</b>	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004	
<b>ANNO 2004</b>				<b>% 2004</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 3</b>				<b>11%</b>
<b>1</b>	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	
<b>2</b>	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005	
<b>3</b>	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005	
<b>ANNO 2005</b>				<b>% 2005</b>
<b>Leggi approvate: 33 Leggi impugnate: 7</b>				<b>21%</b>
<b>1</b>	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	
<b>2</b>	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006	
<b>3</b>	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	<b>21%</b>

<b>4</b>	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006	<b>21%</b>
<b>5</b>	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006	
<b>6</b>	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006	
<b>7</b>	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	
<b>ANNO 2006</b>				<b>% 2006</b>
<b>Leggi approvate: 29 Leggi impugnate: 3</b>				
<b>1</b>	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007	<b>10%</b>
<b>2</b>	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007	
<b>3</b>	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	Ord. 0442/2007	
<b>ANNO 2007</b>				<b>% 2007</b>
<b>Leggi approvate: 32 Leggi impugnate: 2</b>				
<b>1</b>	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS).	Sent. 368/2008	<b>6%</b>
<b>2</b>	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	

<b>ANNO 2008</b>				<b>% 2008</b>
<b>Leggi approvate: 18 Leggi impugnate: 2</b>				<b>11%</b>
<b>1</b>	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	
<b>2</b>	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	
<b>ANNO 2009</b>				<b>% 2009</b>
<b>Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 6</b>				<b>24%</b>
<b>1</b>	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	
<b>2</b>	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
<b>3</b>	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
<b>4</b>	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	

<b>5</b>	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	<b>24%</b>
<b>6</b>	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	
<b>ANNO 2010</b>				<b>% 2010</b>
<b>Leggi approvate: 23 Leggi impugnate: 6</b>				<b>26%</b>
<b>1</b>	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	
<b>2</b>	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
<b>3</b>	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	
<b>4</b>	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
<b>5</b>	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
<b>6</b>	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Giudizio pendente (rinuncia parziale)	
<b>ANNO 2011</b>				<b>% 2011</b>
<b>Leggi approvate: 19 Leggi impugnate: 5</b>				<b>26%</b>
<b>1</b>	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	
<b>2</b>	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	
<b>3</b>	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	



<b>4</b>	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale	Sent. 222/2013	<b>26%</b>
<b>5</b>	18/11	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)	Sent. 3/2013	
<b>ANNO 2012</b>				<b>% 2012</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 8</b>				
<b>1</b>	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Giudizio pendente	<b>29%</b>
<b>2</b>	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013	
<b>3</b>	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 218/2013	
<b>4</b>	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)	Giudizio pendente	
<b>5</b>	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Sent. 227/2013	
<b>6</b>	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Sent. 298/2013	
<b>7</b>	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 4/2014	
<b>8</b>	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013	

<b>ANNO 2013</b>				<b>% 2013</b>
<b>Leggi approvate: 24 Leggi impugnate: 1</b>				
<b>1</b>	5/13	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e forma-zione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	<b>4%</b>



**Pubblicazione fuori commercio**

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2013  
Tutti in diritti riservati

Testi e grafica a cura dell'Area Giuridico-legislativa - Servizio processo legislativo

Stampa: Stamperia del Consiglio regionale, dicembre 2013

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: [www.consiglio.regione.fvg.it](http://www.consiglio.regione.fvg.it)